

183.

ALLEGATO AI RESOCONTI DELLA SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1992

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ANDREIS: Per l'assunzione di iniziative volte a bloccare i lavori relativi alla discarica di rifiuti delle acciaierie Valbruna nel comune di Altavilla (Vicenza) (4-26592) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	14108	CAPRILI: Sui motivi per i quali l'ENIT ha conferito al dottor Joseph Zappalà l'incarico di provvedere alla redazione di testi utili alla elaborazione di un rapporto su Italia '90 (4-28050) (risponde Tognoli, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	14112
ARTIOLI: Sull'inopportunità di realizzazione, da parte della Sec di un impianto di incenerimento e stoccaggio di rifiuti industriali in una zona ricompresa nel territorio dei comuni di Busto Garolfo, Parabiago, Caneegrate e Casorezzo (Milano) (4-26510) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	14109	CARIA: Per la concessione di un contributo straordinario di funzionamento alla scuola di specializzazione in restauro di monumenti di Napoli (4-24517) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	14113
BRESCIA: Sull'opportunità di verificare le conseguenze derivanti all'ambiente dall'installazione di un impianto chimico nell'area industriale di Balvano-Baragiano (Potenza) (4-25861) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	14110	CAVAGNA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Cesare Gandini, residente a Sesto San Giovanni (Milano) (4-25184) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	14113
CAPANNA: Sullo scarico nel vallone salato del fiume Irno, da parte delle fonderie Pisano, di rifiuti industriali, classificati come rifiuti speciali (4-25692) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	14111	CAVAGNA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Antonio Consonni residente a Sesto San Giovanni (Milano) (4-26278) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	14113

PAG.	PAG.
<p>CERUTI: Per un intervento urgente volto ad impedire la costruzione di un grande albergo nel comune di Norcia (Perugia), in deroga alle destinazioni previste dal regolamento edilizio comunale (4-26015) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14114</p>	<p>CIMA: Sugli intendimenti in merito alla miniera di amianto San Vittore di Balangero (Torino) e per un intervento volto ad evitare, qualora fosse chiusa definitivamente, la sua utilizzazione come sede di una discarica per rifiuti tossici e nocivi (4-21457) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14120</p>
<p>CERUTI: Per impedire la realizzazione della superstrada di collegamento mediante tunnel di Schio e Valdagno (Vicenza) (4-26238) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14115</p>	<p>CIMA: Sulla immotivata riduzione da parte dell'ISTAT da 15 a 13 giorni dell'aspettativa per cure idrotermali del signor Alberto Zeppieri (4-23960) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali</i>) 14122</p>
<p>CERUTI: Per l'adozione di provvedimenti atti ad impedire la realizzazione dell'invaso sul torrente Maira, nel comune di Macra (Cuneo) (4-26933) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14117</p>	<p>CIMA: Per un intervento volto ad evitare che i lavori di ristrutturazione della ferrovia Canavesana pongano problemi di ordine ambientale alla città di Volpiano (Torino) (4-27001) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14123</p>
<p>CERUTI: Per la programmazione, da parte della regione Toscana, delle attività estrattive nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge n. 431 del 1985 (4-26965) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14117</p>	<p>COLOMBINI: Per un intervento volto a permettere al dottor Mauro Cameroni, funzionario tecnico presso il dipartimento di scienze neurologiche dell'università La Sapienza di Roma, portatore di handicap, di proseguire il lavoro iniziato (4-25192) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 14124</p>
<p>CERUTI: Per la salvaguardia dell'ambiente in località Castell'Anselmo e Rio Mugola nel comune di Collesalvetti (Livorno) (4-26966) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14118</p>	<p>COLUCCI GAETANO: Sulla chiusura al traffico dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel tratto compreso tra Polla e Sicignano degli Alburni (Salerno), per l'esecuzione di lavori di manutenzione (4-22408) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) 14124</p>
<p>CIMA: Sul ritrovamento presso la discarica di Torrazza Piemonte (Torino), gestita dalla Servizi industriali di Orbassano e nella quale confluiscono rifiuti provenienti dall'ACNA di Cengio (Savona), di sostanze appartenenti alla classe dei policlorodibenzofurani (4-18973) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14119</p>	

PAG.	PAG.
<p>COLUCCI GAETANO: Sulla chiusura al traffico dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel tratto compreso tra Polla e Sicignano degli Alburni (Salerno), per l'esecuzione di lavori di manutenzione (4-24566) (risponde Prandini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>) 14125</p>	<p>DEL DONNO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Pasquale Varvicchio di Ruvo di Puglia (Bari) (4-28975) (risponde Tarabini, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 14130</p>
<p>COLUCCI GAETANO: Sui motivi del grave e ingiustificato ritardo nella liquidazione della pensione nei termini della sentenza TAR e dell'atto deliberativo della ULS in favore del dottor Canova residente a Concordia (Modena) (4-29501) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 14126</p>	<p>DEL DONNO: Sulla mancata realizzazione dei sistemi di sicurezza a difesa del patrimonio archeologico di Palestrina (Roma) (4-29497) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim dei beni culturali e ambientali</i>) 14130</p>
<p>COLUCCI GAETANO: Per il sollecito restauro della chiesa Santa Sofia in località Piano Ventrone del comune di Orria nel Cilento (Salerno) (4-29628) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim dei beni culturali e ambientali</i>) 14127</p>	<p>DONATI: Per bloccare la realizzazione della variante all'attuale tracciato della strada statale n. 92 e per la riapertura del tratto interrotto tra il chilometro 10 e 11, nel comune di Cerchiara (Cosenza) (4-27044) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14131</p>
<p>COSTA RAFFAELE: Per la sollecita definizione della pratica di pensionamento del signor Giovanni Barcardi di Onano (Viterbo) (4-29525) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 14128</p>	<p>FINOCCHIARO FIDELBO: Sui ritardi riscontrati nello svolgimento dei ricorsi pendenti presso il TAR di Catania, con particolare riferimento a quello presentato dal signor Salvatore Romano (4-23262) (risponde Cristofori, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) 14132</p>
<p>CRISTONI: Sull'opportunità di consentire nuovamente ai laureati in storia di partecipare alla scuola di specializzazione in archeologia presso l'università di Bologna (4-25307) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 14128</p>	<p>FUMAGALLI CARULLI: Per la revisione del progetto dell'ITALTEKNA relativo alla costruzione di due porticcioli turistici nella zona di Pizzo Calabro (Catanzaro) (4-27377) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 14133</p>
<p>DEL DONNO: Sull'assunzione di magistrati in servizio, all'ufficio del Garante per l'editoria (4-28492) (risponde Cristofori, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) 14129</p>	<p>MACALUSO: Sull'eventuale dissesto finanziario della società sportiva Fiamma (4-26537) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 14133</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1992

PAG.	PAG.
MACERATINI: Per la tutela del parco dei Castelli Romani (4-24176) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14134	PARLATO: Sulla decisione del consiglio di amministrazione del CNR di inquadrare nel ruolo di ricercatori i dipendenti Salomone, Ippoliti, Guernieri e Fiordiponti (4-15888) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 14142
MACERATINI: Sullo stato del ricorso alla Corte dei conti del signor Antonio Luciano Giacco di Papanice di Crotona (Catanzaro) relativo alla concessione di pensione privilegiata, proposto nel maggio del 1982 (4-24233) (risponde Cristofori, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) 14135	PARLATO: Sul degrado del parco pubblico di Portici, di proprietà della provincia di Napoli (4-21361) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14145
MASSANO: Sui provvedimenti che si intendono adottare per far fronte ai gravi disservizi denunciati dall'Unione profughi di Torino relativamente allo stato di abbandono nel quale versano gli alloggi IACP che l'ospitano (4-27890) (risponde Boniver, <i>Ministro per gli italiani all'estero e per l'immigrazione</i>) 14136	PARLATO: Sui provvedimenti adottati e sulle indagini svolte dalla magistratura a seguito delle denunce relative ai danni derivanti all'ambiente dall'inquinamento del torrente Gramignano in località Masseria Grande in frazione Lamia del comune di Maddaloni (Caserta) (4-24230) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14145
MATTIOLI: Per impedire la realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani in località Passo Breccioso, nel comune di Foggia (4-26481) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14137	PARLATO: Per l'adozione di provvedimenti volti a prevenire fenomeni di speculazione edilizia nell'isola di Dino a Praia a Mare (Cosenza) (4-24560) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14146
NAPPI: Sul degrado nel quale versano gli alloggi di Pianura (Napoli) realizzati con la legge n. 219 del 1981 (4-26745) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali</i>) 14138	PARLATO: Sui lavori di ristrutturazione e sui tempi per la riapertura al pubblico del museo mineralogico di via Mezzocannone a Napoli, nel collegio del Salvatore (4-25843) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 14147
PARLATO: Per un intervento volto al commissariamento della società Esposito trasporti pubblici che opera nella regione Campania (4-07565) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali</i>) 14140	PARLATO: Sugli abusi edilizi commessi dalla signora Mirella Ferraro di Capri (Napoli) (4-27735) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim dei beni culturali e ambientali</i>) 14148

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1992

PAG.	PAG.
<p>PARLATO: Sulla commessa in Olanda di sei navi da adibire ai collegamenti veloci tra Nord e Sud (4-28453) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 14149</p>	<p>dente a Busto Arsizio (Varese) (4-29178) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 14151</p>
<p>PAZZAGLIA: Per la sollecita definizione della pratica di unificazione dei contributi ENPAS-INADEL intestata al signor Giuseppe Spanu di Osilo (Sassari) (4-20219) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 14150</p>	<p>PIRO: Sulla vicenda del signor Fiorentino Rossi, invalido civile e non vedente, assunto dall'ISTAT e inquadrato nella VI qualifica funzionale ma retribuito con la busta-paga corrispondente alla IV qualifica funzionale (4-29686) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali</i>) 14152</p>
<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Luigia Grassi, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-24803) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 14150</p>	<p>POLI BORTONE: Sulle iniziative che si intendono assumere al fine di garantire un efficiente funzionamento delle scuole italiane all'estero, in relazione al caso della scuola di Neverade (RFT) (4-25887) (risponde Butini, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 14153</p>
<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Luigia Mariani di Olgiate Olona (Varese) (4-26104) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 14150</p>	<p>PROCACCI: Sul contrasto con la normativa comunitaria della legge approvata dalla regione Friuli-Venezia Giulia relativamente alla cattura degli uccelli con le reti (4-27303) (risponde Martinazzoli, <i>Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali</i>) 14155</p>
<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Sergio Baratelli di Gallarate (Varese) (4-27202) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 14151</p>	<p>RIVERA: Sull'assetto proprietario del <i>Mattino</i> di Napoli e sulle voci di commistione con la speculazione edilizia che coinvolge Neo-Napoli (4-28048) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 14156</p>
<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di pensione della signora Maria Grazia Merlotti, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-28500) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 14151</p>	<p>RIVERA: Sul seguito che si intende dare alla denuncia dell'onorevole Franco Piro in merito ad interferenze di autorità nella normale attività creditoria del Banco di Napoli al fine di revocare i fidi ad un giornale campano (4-28101) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 14156</p>
<p>PELLEGATTA: Per la sollecita pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Paolo Pisoni resi-</p>	

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1992

PAG.	PAG.
ROCELLI: Sulla annunciata chiusura dei propri impianti per la produzione di alluminio primario di Porto Marghera (Venezia) dell'EFIM (4-29249) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 14157	getto relativo alla circonvallazione di Palermo (4-24893) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14164
RONCHI: Sull'orientamento del Governo in merito alla possibile ripresa dell'attività estrattiva presso la cava d'amianto di Balangero e sui provvedimenti da assumere a tutela dell'ambiente e dei lavoratori ivi impiegati (4-20505) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14158	SCALIA: Sull'emarginazione cui è sottoposto il dottor Cameroni neurologo presso l'università La Sapienza di Roma, affetto da grave handicap (4-25113) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 14164
RONZANI: Sulle iniziative che si intendono assumere per garantire l'erogazione del trattamento pensionistico ai lavoratori dei disciolti enti mutualistici transitati nel servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento al caso della signora Maria Rosa Verneti di Vigliano (Vercelli) (4-28583) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 14160	SCALIA: Per un intervento presso il sindaco e gli assessori del comune di Caserta affinché adempiano agli obblighi loro imposti dalle leggi urbanistiche con particolare riferimento ai numerosi abusi edilizi commessi nel complesso vanvitelliano (4-29524) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim dei beni culturali e ambientali</i>) 14165
SCALIA: Sui criteri in base ai quali il sindaco del comune di Castel San Giorgio (Salerno) ha autorizzato il progetto presentato dalla ditta SICOB che prevede il prosieguo dell'attività estrattiva della cave di Crocinola, Trivo e Paterno in zone sottoposte a vincolo (4-20467) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14161	SERVELLO: Sull'opportunità di anticipare le rivalutazioni previste dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59 per le pensioni d'annata (4-28362) (risponde Tarabini, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 14166
SCALIA: Sui provvedimenti adottati per la ripresa dell'attività delle saline di Comacchio (Ferrara) (4-23338) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14162	SOSPIRI: Per un intervento volto ad impedire la realizzazione del progetto approvato dall'Agenzia per il Mezzogiorno relativo alla strada Balsorano Vecchia-Serralunga-Villavalle (L'Aquila) (4-18080) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14167
SCALIA: Per una valutazione di impatto ambientale in merito al pro-	STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Per l'impugnazione del contratto di vendita dell'isola di Dino, nel comune di Praia a Mare (Cosenza), in relazione alle inadempienze della società acquirente (4-13213) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14168

PAG.	PAG.
<p>STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Sull'appalto concesso dall'Ente ferrovie dello Stato alla società DIVA per la raccolta della pubblicità dei maxi-schermi installati nelle principali stazioni italiane (4-27860) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 14169</p> <p>TAMINO: Per il riconoscimento dell'università di Trapani (4-23311) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 14170</p> <p>TAMINO: Per la salvaguardia ambientale della zona dello Stagnone di Marsala (Trapani) (4-27455) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14171</p> <p>TAMINO: Sulla veridicità della notizia relativa alla cessione della Cripta degli scavi di Aquileia (Udine) alla curia di Gorizia e sull'utilizzo a scopo commerciale, da parte di detta curia, dell'ambiente del battistero (4-29039) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim dei beni culturali e ambientali</i>) 14172</p> <p>TASSI: Sulla mancata concessione della pensione a Giuliana Biagioni di Fidenza (Parma) (4-26709) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 14173</p> <p>TASSI: Sui costi delle decorazioni poste davanti alla facciata del palazzo del cinema sito al Lido di Venezia, in occasione della mostra (4-27924) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim dei beni culturali e ambientali</i>) 14174</p>	<p>TORCHIO: Sull'inopportunità di realizzare un campo da golf sulle aree agricole della fondazione Felice Ferri situate nel comune di Vailate (Cremona) (4-26544) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 14174</p> <p>TREMAGLIA: Per sollecitare la decisione del ricorso di guerra del signor Micò Giuseppe residente negli Stati Uniti avverso la determinazione che gli negava il diritto alla pensione la cui domanda era stata inoltrata nel 1969 (4-29545) (risponde Tarabini, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 14175</p> <p>VAZZOLER: Sui motivi in base ai quali l'EFIM ha deciso di aumentare l'importazione di alluminio primario riducendo nel contempo la produzione delle aziende italiane del settore (4-29109) (risponde Andreotti, <i>Ministro ad interim delle partecipazioni statali</i>) 14176</p> <p>VIOLANTE: Sui provvedimenti adottati o che si intendono adottare a favore dei cittadini non vedenti, con particolare riferimento alla diffusione dell'insegnamento della LIS (lingua italiana dei segni) (4-27407) (risponde Jervolino Russo, <i>Ministro per gli affari sociali</i>) 14177</p> <p>VITI: Per l'adozione di provvedimenti volti a snellire l'iter delle pratiche presentate a norma della legge che prevede la concessione dei contributi ad enti, istituti, associazioni che operano nel settore della musica (4-27684) (risponde Rebullà, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 14178</p>

ANDREIS e CECCHETTO COCO. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'Acciaierie Valbruna s.p.a., che ha il suo stabilimento nella zona industriale di Vicenza, è proprietaria di un fondo agricolo situato a circa un chilometro di distanza, nel comune di Altavilla, in zona destinata dal piano regolatore generale all'agricoltura e gravata da vincolo ambientale *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497;

su questo fondo la Valbruna intende aprire una discarica, a suo dire provvisoria, per terre di fonderia; a tal proposito ha ottenuto un'autorizzazione, ai soli fini della deroga al vincolo ambientale, dal presidente dell'amministrazione provinciale di Vicenza, limitata però ad una parte, pur ragguardevole, della richiesta, della superficie di 18.342 mq;

il 19 marzo 1991 la Valbruna ha iniziato la creazione della discarica, basandosi sull'autorizzazione della provincia, trascurando di richiedere la concessione edilizia al comune; tale concessione è indispensabile a norma dell'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1977; inoltre una zona agricola non può essere fatta passare per una pertinenza dell'acciaieria;

il sindaco di Altavilla ha denunciato la Valbruna alla procura della Repubblica presso la pretura di Vicenza ed ha emesso un'ordinanza di sospensione dei lavori;

tuttavia la Valbruna, che ha fatto ricorso al tribunale amministrativo regionale, in attesa della decisione di merito continua a scaricare —:

in quale modo ritengano che sia possibile tutelare il territorio da discariche

abusive, visto che nemmeno un'ordinanza sindacale è risultata in grado di fermare i camion di rifiuti;

quali iniziative intendano promuovere per bloccare lo scarico di rifiuti della Valbruna in un'area tutelata per la sua bellezza ambientale, considerato anche il fatto che le discariche autorizzate per terre di fonderia, in provincia di Vicenza, non mancano affatto. (4-26592)

RISPOSTA. — *La localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e delle leggi n. 441 del 1987 e n. 475 del 1988, è di competenza delle amministrazioni regionali o provinciali e che il Ministero dell'ambiente ha funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinate, in via sostitutiva, alle eventuali inadempienze o alle scelte manifestamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle amministrazioni suddette.*

Si fa, poi, presente che la realizzazione di discarica richiede la sola autorizzazione ex articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e non la concessione edilizia, salvo che siano state realizzate sull'area opere edilizie richiedenti il previo rilascio della concessione, cosa che non risulta essersi verificata nel caso in esame.

Si comunica, inoltre, che, secondo quanto riferito dalle autorità locali, il materiale scaricato nella discarica in questione è costituito da rifiuti speciali e pertanto l'impianto non è sottoposto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Risulta altresì, che lo scarico non avviene su area vincolata, bensì su area confinante con collina vincolata.

Allo stato non è possibile determinare se trattasi di stoccaggio provvisorio (che non richiede l'autorizzazione ex articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982) o di realizzazione di discarica non autorizzata.

Si fa presente, infine, che contro la decisione del TAR del Veneto di sospendere l'efficacia del provvedimento del sindaco del comune di Altavilla Vicentina (Vicenza), il comune ha proposto appello al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza del 19 aprile 1991, ha rigettato l'istanza della amministrazione.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

ARTIOLI, ANIASI e CAPPIELLO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato in data 3 agosto 1990 il decreto recante il « Programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento di cui all'articolo 5 della legge n. 475 del 1980 recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali »;

detto programma impone alle regioni l'adozione di misure e di criteri diretti alla sua localizzazione nonché alla individuazione delle aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione del sistema di smaltimento;

le regioni devono a tal fine subordinare tale scelta alle caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche del territorio, nonché della presenza di centri abitati, privilegiando soluzioni che consentano la massima utilizzazione degli impianti esistenti ed il loro ampliamento e/o potenziamento, fino a garantire la dimensione ottimale compatibile con le esigenze di tutela ambientale;

nell'ambito della regione Lombardia si è resa indispensabile l'approvazione dell'aggiornamento del fabbisogno e del programma di individuazione di un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche necessari alla copertura del programmato fabbisogno ritenuto più urgente;

la società SEC ha chiesto l'inserimento di un'area destinata ad ospitare gli impianti di incenerimento e stoccaggio dei rifiuti industriali in una zona sovracomunale ricompresa nel territorio dei comuni di Busto Garolfo, Parabiago, Canegrate e Casorezzo;

i previsti impianti, posti a breve distanza dagli abitati, produrranno effetti anche nei confronti del territorio del comune di Villa Cortese e del complesso abitativo circostante che comprende anche la città di Legnano;

le amministrazioni comunali di Busto Garolfo, Parabiago, Canegrate e Casorezzo hanno da tempo adottato delibere, sia in sede di pianificazione urbanistica, sia con provvedimenti specifici, per la destinazione dell'area a parco urbano intercomunale, in attuazione anche delle previsioni del piano territoriale paesistico adottato dalla provincia di Milano e ciò dati gli importanti caratteri di rilevanza naturale e paesistica del territorio considerato;

l'area indicata dalla società SEO srl è interessata da una molteplicità di altri impianti ad alto rischio ecologico e siti a breve distanza (discariche di Buscate e Cerro Maggiore, centrale Enel di Turbigo, inceneritore ACCAM di Busto Arsizio — in fase di ampliamento — discarica di Gerenzano);

la molteplicità degli impianti di trattamento, smaltimento e discarica di rifiuti industriali impone la necessità di accertare e calcolare gli effetti concomitanti e moltiplicatori che ciascuno di essi produce insieme agli altri per garantire la compatibilità con le condizioni di vita delle popolazioni della zona;

la costruzione di un nuovo impianto di incenerimento di dimensioni particolarmente grandi, penalizza l'integralità dell'area, si pone in contrasto con la distinzione a parco già deliberata da comuni, non tiene conto delle caratteristiche paesaggistiche del territorio, non ha relazione con la distribuzione quali-quantitativa della produzione di rifiuti sul territorio in connessione con gli impianti già esistenti e programmati, contraddice il principio della « dimensione minima » indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1990 allo scopo di garantire la corretta gestione sotto il profilo tecnico ed economico;

per le ragioni ore dette la preoccupazione delle popolazioni locali è assai viva e si manifesta con l'adesione sottoscritta a documenti di protesta;

appare opportuno dare ragione di tranquillità ad una zona del territorio lombardo di particolare importanza economica e rilevanza quantitativa —

se intendano promuovere un incontro urgente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1990, con la regione Lombardia, gli enti locali interessati, le organizzazioni produttive, sindacali e ambientalista, per valutare in via preliminare l'idoneità della localizzazione prevista dalla società SEC srl e invitare alla revoca della procedura avviata dalla regione Lombardia;

se in ogni caso il Ministro dell'ambiente non intenda assumere le necessarie iniziative a carattere provvisorio di salvaguardia ed anche a carattere inibitorio degli atti e delle opere progettate, al fine di dare ragione di definitiva tranquillità alle popolazioni interessate. (4-26510)

RISPOSTA. — La localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e delle leggi n. 441 del 1987 e n. 475 del 1988, è di competenza delle amministrazioni regionali o provinciali.

Quanto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 1990, si

chiarisce che gli incontri promossi dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6, con le regioni, enti locali e organizzazioni produttive, sindacali ed ambientaliste, sono tesi esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi indicati nel citato decreto.

Si fa presente, tuttavia, che l'intervento degli uffici del Ministero dell'ambiente è istituzionalmente previsto ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 per gli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi, nella fase di valutazione dello studio di impatto ambientale del progetto che la ditta interessata all'opera dovrà far pervenire.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

BRESCIA. — *Al Ministro dell'ambiente — Per sapere — premesso che:*

continua la mobilitazione delle popolazioni, dei consigli comunali e della comunità montana dell'area Marmo Platano, in provincia di Potenza, allarmati per la installazione di un impianto d'industria chimica, la Interfito meridionale S.p.A., nell'area industriale post-terremoto di Balvano Baragiano (Pz);

la nuova industria dovrebbe produrre erbicidi e distruggere, attraverso la termodistruzione, i rifiuti tossici e nocivi derivanti dai processi di lavorazione (89 tonnellate al giorno per 40 anni), oltre ad effettuare lavorazioni e produzioni non più, realizzabili nello stabilimento esistente a Novate Milanese;

per sostenere la compatibilità ambientale della nuova industria l'azienda ha preso a base del suo studio i dati climatici di Potenza e non quelli della situazione meteorologica dell'area Marmo Platano, la quale è caratterizzata da nebbia ed alta pressione che comportano un ristagno ed una ricaduta sul terreno e sulle colture di fumi e ceneri emessi quotidianamente dai camini dell'inceneritore alti 50 metri;

per l'attività produttiva dello stabilimento sarebbe necessaria l'erogazione di una grande quantità d'acqua — pare 250

metri cubi l'ora — scarsamente reperibile nell'area e comunque con una sconvolgente conseguenza sul territorio;

la valutazione dell'impatto ambientale avrebbe riguardato soltanto la fauna e non anche l'uomo, ignorando così la distanza di 200 metri dal centro abitato di Baragiano Scalo —

se non ritenga di intervenire immediatamente per verificare le possibili conseguenze che tale impianto potrebbe avere sull'ambiente e la compatibilità dello stesso con le risorse naturali esistenti.

(4-25861)

RISPOSTA. — *Presso il servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'ambiente è tuttora in corso l'istruttoria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, poiché da poco sono pervenute le informazioni integrative della documentazione trasmessa dalle autorità competenti.*

Si assicura, inoltre, che tutte le segnalazioni evidenziate nella interrogazione suddetta verranno prese in considerazione nell'ambito dell'istruttoria che prevede l'esame delle osservazioni avanzate dall'opinione pubblica.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CAPANNA. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per conoscere — premesso che:

per circa dieci anni la Spa Fonderie Pisano con sede nel rione Fratte di Salerno, ha scaricato nel vallone solcato dal fiume Irno, adiacente al proprio stabilimento, rifiuti industriali classificati come « rifiuti speciali »;

in conseguenza di ciò, parte di tale materiale è finita nel fiume Irno e, quindi, nel mare antistante la città di Salerno;

l'azione di scarico continuata per anni ha colmato il vallone creando una nuova superficie, ad altezza della strada, calcolata in circa 10.000 mq;

su circa 5.000 mq della nuova superficie così creatasi per sedimentazione dei materiali scaricati, la Spa Fonderie Pisano ha edificato due nuovi capannoni industriali;

la Spa Fonderie Pisano a tutt'oggi continua a scaricare con lo stesso sistema i propri rifiuti —

se intenda avviare un'indagine onde accertare se nella discarica in questione siano presenti rifiuti tossici e/o pericolosi;

se la discarica risulti autorizzata e da chi;

se l'area creatasi con i sedimenti dei rifiuti industriali scaricati dalla Spa Fonderie Pisano è idonea ad accogliere edificazioni;

se gli risulti che la Spa Fonderie Pisano abbia ottenuto le necessarie licenze per edificare i due nuovi capannoni e se questi siano in possesso delle certificazioni di agibilità;

se sia a conoscenza di chi abbia, eventualmente, rilasciato le licenze e le certificazioni di cui al precedente punto;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare qualora venisse accertata la pericolosità per l'ecosistema e per la salute pubblica in conseguenza delle citate attività della Spa Fonderie Pisano. (4-25692)

RISPOSTA. — *Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, la competenza in materia di smaltimento dei rifiuti è regionale, provinciale e comunale.*

Le province in particolare, ex articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, sono preposte al controllo: esse si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro della competente unità sanitaria locale, nonché dei servizi e presidi multizonali di cui all'articolo 22 della legge n. 833 del 1978, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Dalle informazioni pervenute dalle autorità locali, risulta che le Fonderie Pisano Spa hanno utilizzato, nell'ambito dell'esple-

tamento delle proprie attività, un'area adiacente al corso del fiume Irno per l'accumulo dei rifiuti industriali, in massima parte detriti insolubili della lavorazione. Su tale superficie, la ditta, tra il 1982 ed 1985 ha realizzato un capannone industriale a tre campate per un totale di metri quadrati 6.658, con altezza massima di 13 metri, previa concessione edilizia rilasciata in data 2 giugno 1982 dal comune di Salerno. Il manufatto risulta collaudato dall'ingegner Giuseppe Amore e munito di certificazione di agibilità rilasciata dal comune di Salerno.

Per quel che riguarda la situazione attuale delle Fonderie Pisano SPA, si comunica che i materiali residui della lavorazione risultano essere stati classificati quali rifiuti speciali inerti e avviati presso la discarica di Migliore Carolina sita in San Marco Evangelista (Caserta), autorizzata dalla regione Campania con delibere nn. 254 e 1987 rispettivamente in data 30 gennaio e 30 aprile 1990.

Il trasporto dei materiali risulta effettuato con automezzi della ditta Pappalardo Michele, autorizzata con decreto del Presidente della giunta regionale della Campania n. 3107 del 26 aprile 1989, con la quale detta fonderia ha stipulato contratto di appalto.

Si riferisce, infine, che l'impianto di raffreddamento dello stabilimento è stato sequestrato in data 24 ottobre 1990 dai carabinieri del NAS (nucleo antisofisticazione) di Salerno in esecuzione del decreto n. 6353 emesso dal giudice per le indagini preliminari della pretura circondariale di Salerno. Con successivo decreto ne veniva disposto il dissequestro il 6 dicembre 1990.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CAPRILI. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere — premesso che:

con deliberazione n. 52/89 in data 22 giugno 1989 il Consiglio Direttivo dell'ENIT conferiva al dottor Joseph Zappalà l'incarico di provvedere alla redazione di testi utili alla elaborazione di un « Rapporto su Italia '90 »;

la suddetta deliberazione veniva approvata dal Ministero del turismo e dello spettacolo in data 18 maggio 1990 per cui l'incarico veniva conferito al dottor Zappalà il 1° giugno 1990 (vale forse la pena di ricordare che i Campionati del Mondo di Calcio sono iniziati l'8 giugno 1990) —:

per quali motivi non siano stati utilizzati per questo lavoro i giornalisti dipendenti ENIT;

quali documentate caratteristiche professionali, quali effettive esperienze nel campo del giornalismo turistico ed in particolare nel segmento del turismo dello sport abbiano spinto il Consiglio ad offrire il suddetto incarico al dottor Zappalà.

(4-28050)

RISPOSTA. — L'incarico oggetto dell'interrogazione fu conferito al signor Zappalà in occasione dei Mondiali di calcio 1990, in un momento cioè in cui le pressanti necessità operative dell'ENIT connesse alle diverse azioni intraprese sui mercati europei (dirette a neutralizzare le campagne stampa sull'Adriatico in essere presso quei mercati e non ancora sopite) impedivano di affidare l'incarico — come si evince dalla stessa delibera n. 52 del 1989 — ai giornalisti di cui l'ENIT è dotato che, in quel momento, risultavano oltremodo impegnati nelle specifiche azioni redazionali e pubblicitarie conseguenti alla ripresa massiccia dell'attività editoriale dell'ENIT nella quale i predetti sono stati da tempo impegnati.

Il signor Vito J. Zappalà, giornalista pubblicista dal 1984, ha acquisito una vasta esperienza specifica nel settore del turismo e dei trasporti, con particolare riferimento sia agli aspetti tecnici e operativi, sia a quelli più strettamente collegati alla comunicazione. In particolare, l'attività giornalistica e di ufficio stampa svolta a partire dal 1980 gli ha consentito di creare una fitta e collaudata rete di rapporti con i media e i giornalisti legati all'informazione turistica; nonché con i rappresentanti delle aziende e degli organismi pubblici operanti nel settore.

Nell'ambito poi del suo incarico presso la SEMI SpA si è occupato anche del settore sponsorizzazioni e specificamente della rivi-

sta aziendale Le Stagioni dapprima come vicedirettore, successivamente come direttore editoriale, incarico che attualmente ricopre. Dal 1987 è addetto all'ufficio stampa dei ministri Carraro e Tognoli, circostanza questa che gli ha consentito l'acquisizione di nuove esperienze professionali soprattutto nei rapporti con i mezzi di informazione (con particolare riferimento alla stampa economica parlamentare e sportiva).

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Tognoli.

CARIA. — Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso:

che la Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti è una istituzione pubblica all'interno della Facoltà di architettura dell'Università di Napoli;

che in base alle vigenti leggi l'Università non può assegnare fondi alla Scuola, remunerare i docenti, fornire personale, attrezzature e sede;

che nonostante questa mancanza di mezzi, ha lavorato intensamente nel campo specialistico della conservazione e del restauro e operato come centro di ricerca e formazione;

che alcuni istituti privati, quali il Suor Orsola Benincasa e l'Istituto di Studi filosofici, hanno avuto svariati finanziamenti statali —:

se non ritengono opportuno fornire un sostegno economico, magari sotto forma di contributo straordinario di funzionamento per permettere alla Scuola di svolgere almeno le attività programmate per il 1991. (4-24517)

RISPOSTA. — La Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti, attualmente diretta dal professore R. Di Stefano, afferisce alla facoltà di architettura dell'università partenopea Federico II. Tale facoltà non risulta che abbia chiesto a questo ministero per l'anno 1991 un intervento

straordinario per il funzionamento della scuola di specializzazione de qua.

Per quanto riguarda il riferimento ad istituzioni private che hanno ottenuto finanziamenti statali appare opportuno precisare che detti contributi sono stati erogati in ottemperanza a conformi disposizioni di legge.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

CAVAGNA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il signor Cesare Gandini nato il 28 settembre 1950 residente a Sesto San Giovanni, via Cavallotti 63 (MI) ha presentato domanda il 18 dicembre 1979 intesa ad ottenere la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979;

l'interessato è dipendente del comune di Sesto San Giovanni e prevede il pensionamento per il prossimo anno —:

se il ministro interrogato sia in grado di fornire notizie circa i motivi di tale ritardo e se non ritenga di accelerare l'iter della pratica. (4-25184)

RISPOSTA. — Questa amministrazione, con il decreto n. 228288 del 18 ottobre 1991, in accoglimento della domanda prodotta, ha provveduto alla ricongiunzione ex articolo 2, legge n. 29 del 1979. Il decreto predetto è stato inviato al signor Cesare Gardini per l'accettazione e per conoscenza all'amministrazione dove il medesimo presta tuttora servizio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

CAVAGNA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere:

quali motivi ritardino la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Consonni Antonio nato a

Sesto San Giovanni il 27 luglio 1937, e residente a Sesto San Giovanni — via Cardinal Ferrari n. 51. L'interessato è dipendente nel comune di Sesto San Giovanni ed è già in possesso del decreto n. 197538 che però non contiene il periodo del servizio militare, la richiesta di inserimento è stata effettuata in data 24 maggio 1989. Il Consonni da allora non ha più avuto notizie in merito e prevede il pensionamento nel gennaio 1992. (4-26278)

RISPOSTA. — Questa amministrazione nell'emettere il decreto di ricongiunzione, ex lege n. 29 del 1979, n. 197538 del 18 luglio 1989 intestato al signor Antonio Consonni, non vi ha inserito il periodo corrispondente al servizio militare in quanto lo stesso non è stato indicato tra i periodi contributivi certificati dall'INPS — sede di Milano — nell'apposito tabulato meccanografico.

Si fa presente comunque che, con successivo decreto n. 1901 del 18 luglio 1991, in accoglimento della domanda prodotta dall'interessato, il suddetto periodo, limitatamente ad un anno, cinque mesi e otto giorni richiesto dal signor Consonni, è stato ammesso a riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, mediante pagamento del contributo di lire 3.934.755 in unica soluzione, oppure di lire 118.435 mensili per tre anni nel caso di pagamento in forma rateale.

Il decreto predetto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato inviato al signor Consonni, per l'accettazione con ministeriale n. 2802327 del 26 settembre 1991, diretta per conoscenza all'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni dove il medesimo presta tuttora servizio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

CERUTI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

nel giugno 1989, il comune di Norcia con delibera della giunta n. 59, autorizzò il rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di un grande albergo da realizzarsi in deroga agli indici e alle desti-

nazioni previste dal regolamento edilizio comunale addirittura definendo l'opera di interesse pubblico;

il provvedimento, criticato dalla sezione di Italia Nostra Valnerina-Sibillini non fu approvato dalla regione Umbria;

il comune di Norcia, al fine di realizzare lo stesso obiettivo, con delibera n. 117 del 10 novembre 1989 ha chiesto al ministro dell'ambiente, competente in forza dei decreti ministeriali del 3 luglio 1989 e del 3 febbraio 1990 e istitutivi del parco nazionale dei monti Sibillini, la variazione del piano di fabbricazione, mutando la destinazione dei terreni classificati come zona E e C in zona N7 e B2, all'evidente scopo di destinarli alla costruzione di un albergo del quale già esiste un progetto allegato alla sopracitata delibera del giugno 1989;

il territorio di cui si chiede la variazione di destinazione è soggetto al vincolo di cui alla legge n. 1497 del 1939 ora integrato da quello della legge n. 431 del 1985;

il terreno era stato destinato, con decreto del presidente della giunta regionale dell'8 maggio 1991 per circa metà a zona agricola e l'altra metà a zona agricola pregiata, con edificabilità consentita per soli scopi agricoli;

al momento non appare urgente incrementare la ricettività turistica, né il comune dispone di un'indagine al riguardo che formuli previsioni quantitative, nel 1990 è stato aperto a Norcia un nuovo albergo con 60-65 posti letto che lamenta scarsissime presenze;

in località Vallacone è in costruzione un centro turistico per altri 60-65 posti letto;

la sezione Valnerina-Sibillini di Italia Nostra ha posto in rilievo che il nuovo progetto edilizio compromette la salvaguardia dei valori ambientali, paesaggistici e storico artistici della zona, e contravviene nella sostanza e nella forma ai dettati della legislazione regionale in ma-

teria di variazioni di destinazione e di zone per insediamenti turistici e contrasta con le prescrizioni che il Ministero dell'ambiente ha sin qui emanato —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga urgente l'intervento del Ministero per impedire la realizzazione dell'immobile di cui in premessa. (4-26015)

RISPOSTA. — *In data 23 giugno 1989 con delibera n. 59 il consiglio comunale di Norcia (Perugia) esprimeva il parere favorevole al rilascio da parte del sindaco di una concessione edilizia per la costruzione di un albergo in deroga agli indici o alle destinazioni previste dal piano di fabbricazione. Tale progetto interessava un terreno classificabile come zona E (zona agricola non edificabile per scopi turistici) e zona C1 (zona edificabile anche per scopi turistici) del vigente Strumento urbanistico generale.*

In data 10 novembre 1989 con delibera n. 117 il consiglio comunale di Norcia revocava, su indicazione della regione Umbria, la delibera n. 59 e decideva di adottare, nel rispetto della normativa regionale e nazionale, la variante allo strumento urbanistico del comune attraverso la trasformazione delle zone classificate C1 ed E in zona N7 (zona destinata all'attività turistica alberghiera) e zona B2 (zona di completamento a scopi edificatori civili, pubblici, eccetera).

In data 12 febbraio 1991 con delibera n. 763 la giunta regionale dell'Umbria esprimeva parere favorevole, dettando dei vincoli normativi alla sopracitata variante adottata dal comune di Norcia ed invitava il suddetto comune a trasmettere gli atti della variante al Ministero dell'ambiente in quanto l'area risulta compresa all'interno della perimetrazione provvisoria del Parco nazionale dei monti Sibillini. Infatti, l'articolo 4 del decreto ministeriale del 3 febbraio 1990, istitutivo dell'area del suddetto parco nazionale, prescrive il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, per le varianti agli strumenti urbanistici generali interessanti le aree poste all'interno del parco.

In data 3 luglio 1991 il Ministero dell'ambiente autorizzava la variante allo strumento urbanistico del comune di Norcia, limitatamente al cambiamento di destinazione d'uso.

In conclusione la variante allo strumento urbanistico generale sta seguendo un iter previsto dalla legislazione vigente e non contrasta con i dettami della regione e del Ministero dell'ambiente, ai quali sono stati chiesti il parere e l'autorizzazione.

Si precisa che allo stato attuale non è ancora stata presentata al comune di Norcia alcuna richiesta di concessione edilizia di immobile o complesso turistico che interessi la zona in questione.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CERUTI. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle partecipazioni statali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

nei comuni di Schio e Valdagno, in provincia di Vicenza, è stata progettata la realizzazione di una superstrada che attraverso un tunnel collegherebbe le due località;

il costo per tale realizzazione è previsto in oltre 70 miliardi;

tale somma verrebbe anticipata ai comuni interessati dalla società Condotte in cambio di una concessione pluriennale;

l'iniziativa, la cui ideazione risale al secolo scorso in una situazione viaria del tutto diversa dall'attuale, avrebbe la sola utilità di ridurre di pochi minuti il tempo di percorrenza tra Schio e Valdagno, creando cospicui danni all'ambiente e alle popolazioni del territorio interessato;

oltretutto nella scelta fra quattro possibili tracciati l'opzione è caduta su quello a più alto impatto ambientale;

il progetto prevede un tunnel che attraversa la collina di Magrè e Leguzzano che è ricca di falde idriche superficiali e profonde, il cui delicato assetto verrebbe

irreversibilmente alterato in quanto il tunnel funzionerebbe da collettore drenante prosciugando le sorgenti di superficie e la presenza di infiltrazioni d'acqua comporterebbe una serie di problemi con un conseguente aggravio delle spese;

il percorso prescelto per la superstrada, inoltre, sviluppandosi per significativi tratti su pendii con pendenze comprese fra il 20 e il 70 per cento comporterebbe scavi di sbancamento, riporti, muri di contenimento e manufatti vari che altererebbero irreversibilmente il profilo dei pendii e l'assetto geomorfologico dei luoghi, in un ambito territoriale di alto valore paesaggistico in parte vincolato dalla legge n. 1497 del 1939 tra cui la val Molin-Refosco, la val di Covo-Pianezze, il colle Castellon-Belvedere;

la superstrada rappresenterebbe una forte barriera di divisione, in quanto si frapporrebbe tra gli abitati di Cà Trenta e Magré dove sono localizzati la maggior parte dei servizi: le poste, la scuola media, il cimitero, la farmacia e i negozi, dividendo inoltre Cà Trenta anche dalle popolazioni del retroterra collinare di Leguzzano e Pianezze con le quali intrattiene intense relazioni sociali ed economiche;

l'uscita del tunnel a Valdagno, prevista nel giardino di villa Favorita, determinerebbe un inqualificabile scempio architettonico e urbanistico —

1) se siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative urgenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, intendano assumere al fine di impedire la realizzazione del progetto di cui in premessa;

2) se i ministri delle partecipazioni statali, del bilancio e del tesoro, data la situazione attuale della finanza pubblica, non ritengano uno spreco del tutto inutile destinare così cospicue risorse ad un'opera tanto inutile alla popolazione quanto dannosa all'ambiente. (4-26238)

RISPOSTA. — *Il progetto del tunnel di collegamento Schio-Valdagno ha ottenuto i pareri favorevoli dei seguenti organi competenti:*

commissione tecnica regionale con voto n. 146 del 26 febbraio 1991;

servizio forestale regionale (19 ottobre 1990, prot. 10018/74 e 22 gennaio 1991, prot. 11908) (nulla osta per interventi su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico);

presidente della giunta regionale del Veneto con decreto n. 11686/32/20.90 (ammissibilità all'esecuzione delle opere per quanto concerne il vincolo di protezione bellezze naturali ai sensi della legge n. 431 del 1985);

presidente giunta regionale del Veneto con decreto n. 1294 del 6 giugno 1991 (decreto di approvazione).

Si fa presente, poi, che il progetto non prevede la costruzione di una superstrada, ma di una strada intercomunale tipo 4 CNR con due corsie da metri 3,75, la cui realizzazione consente di evitare l'allargamento dell'attuale strada collinare, che comporterebbe pesanti conseguenze sotto il profilo dell'impatto ambientale e costituisce uno strumento per l'integrazione delle due città.

Il progetto del tunnel di collegamento è, peraltro, compatibile con il Piano territoriale regionale di coordinamento, in cui viene sottolineata la necessità di razionalizzare la struttura urbana della regione, valorizzandone i poli intermedi. Il progetto prevede l'attraversamento della sola collina di Magré e non di Leguzzano.

Nella zona interessata dai lavori, non esistono sorgenti in superficie e il tracciato del tunnel è stato scelto anche in relazione alla necessità tecnica di non incontrare acquiferi in profondità. A seguito della campagna geognostica effettuata, si è potuto accertare che gran parte del tunnel attraverserà rocce calcaree fessurate e che per eventuali infiltrazioni sono previsti accorgimenti tecnici, quali l'impermeabilizzazione della galleria. Durante lo scavo sono state inoltre previste una serie di rilevazioni, atte a tenere sotto controllo il regime idrico sotterraneo.

Nessuna parte del tracciato attraversa terreni vincolati dalla legge n. 1497 del 1939; soltanto due tratti stradali ricadono in una fascia di terreni vincolati dalla legge n. 431

del 1985 per i quali è stato già ottenuto il parere favorevole dalle autorità competenti. La strada non costituisce una barriera di divisione fra gli abitanti di Cà Trenta e Magrè, poiché sottopassa le esistenti vie di collegamento fra i due centri. L'uscita del tunnel (lato Valdagno) interessa solo parzialmente il parco La Favorita.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CERUTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Macra, in provincia di Cuneo, è stato presentato un progetto per la realizzazione di un ciclopico invaso sul torrente Maira;

il progetto, che prevede la realizzazione di una diga che si alza oltre il livello stradale per oltre 80 metri, è in attesa della valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente;

il consiglio comunale di Macra, nella seduta del 31 dicembre 1990, ha espresso parere contrario alla realizzazione dell'opera in parola per le seguenti ragioni: 1) il grave impatto paesaggistico: a) per le dimensioni imponenti della diga; b) per la costruzione di una variante stradale lunga 4,5 chilometri che prevede la costruzione di viadotti, muraglioni e sbancamenti imponenti; c) per la presenza di un bacino vuoto per gran parte dell'anno con vista delle pareti nude e fangose e del fondo melmoso; 2) il bilancio non favorevole in termini di costi-benefici, in quanto l'aumento di disponibilità irrigua, che la realizzazione del progetto in parola consentirebbe, potrebbe essere ottenuto anche attraverso un invaso di proporzioni minori —

se non ritenga di assumere urgentemente iniziative per quanto di competenza al fine di impedire la realizzazione di un'opera che sconvolgerebbe l'assetto ambientale e paesaggistico della località in parola. (4-26933)

RISPOSTA. — *Presso il servizio VIA (valutazione di impatto ambientale) del Ministero*

dell'ambiente è tuttora in corso l'istruttoria sul progetto relativo alla realizzazione dell'invaso sul torrente Maira. Il servizio procederà all'espressione del parere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 non appena riceverà i chiarimenti necessari all'espletamento dell'iter istruttorio.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CERUTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la regione Toscana è inadempiente rispetto alla propria legge n. 36 del 1980 che all'articolo 2 prevedeva la predisposizione da parte della giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, di uno schema di piano regionale delle attività estrattive da sottoporsi all'approvazione del consiglio regionale previa consultazioni;

la mancanza di un piano cave fa sì che le attività di escavazione vengano indirizzate dove più deboli si presentano le resistenze delle amministrazioni comunali, senza riguardo alle compatibilità ambientali e paesaggistiche;

in particolare, si segnalano numerosi casi di escavazione in aree protette: ben tre « poli estrattivi » sono previsti in Toscana in aree boschive tutelate dalla legge n. 431 del 1985 nonché dalla delibera della regione Toscana n. 296 del 1988, e precisamente in località Cassiana nel comune di Calenzano, in località Montanare nel comune di Cortona, e a Ripabella in provincia di Pisa;

risulta all'interrogante che nel comune di Coreglia l'impresa CO.MO.TER ha chiesto di estrarre un milione di metri cubi di ghiaia nell'alveo del fiume Serchio con il pretesto di costruire vasche per la piscicoltura;

risulta all'interrogante che in località Stagno, in provincia di Livorno, centinaia di migliaia di metri cubi di terra agricola sono stati usati per i terrapieni della nuova strada Aurelia, prelevando il materiale da

campi coltivati, grazie a permessi rilasciati, per ragioni solo apparenti, di bonifica agraria, fatto questo del tutto in contrasto con la natura prettamente estrattiva dell'intervento —:

se non ritenga, con l'urgenza che il caso impone, di dover intervenire al fine di tutelare i beni ambientali della regione, imponendo la programmazione delle attività estrattive in Toscana nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge n. 431 del 1985 e delle altre leggi in materia vigenti.

(4-26965)

RISPOSTA. — Il servizio valutazione impatto ambientale del Ministero ambiente ha richiesto, una prima volta, nel 1987 alla regione Toscana informazioni circa lo stato di adempimento rispetto all'articolo 2 della legge regionale n. 36 del 1980, concernente la predisposizione del piano regionale delle attività estrattive (PRAE). La regione Toscana ha risposto comunicando che il PRAE era in fase di elaborazione.

Il servizio ha sollecitato nuovamente la regione, nel 1990, a provvedere agli obblighi succitati, riscontrando che nessun piano regionale delle attività estrattive era stato nel frattempo adottato.

Recentemente, ottobre 1991, la regione ha inviato una nota al servizio VIA del Ministero dell'ambiente, in cui si rendeva noto che gli uffici regionali competenti avevano richiesto agli enti e alle amministrazioni statali di fornire una quantificazione dei prevedibili fabbisogni dei materiali necessari per la realizzazione di opere pubbliche programmate nel territorio toscano, affinché la regione fosse in grado di elaborare il piano regionale delle attività estrattive.

Inoltre dalle informazioni trasmesse dalle autorità Locali, non risulta, presso la provincia di Lucca, essere pervenuta alcuna istanza, né da parte della ditta COMOTER né da altra impresa tesa ad ottenere l'autorizzazione all'estrazione di ghiaia dall'alveo del fiume Serchio.

Per quanto riguarda il polo estrattivo di Riparbella, in provincia di Pisa, risulta che il suddetto comune nel 1984 aveva provveduto ad adottare un proprio nuovo piano

cave successivamente approvato dalla regione Toscana con deliberazione GRT n. 4665 del 19 maggio 1986.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CERUTI. — Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e per le riforme istituzionali e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

in località Castell'Anselmo, Rio Mugola, nel comune di Collesalveti (provincia di Livorno), sono in atto da mesi lavori di « rimodellamento di versante ai fini agricoli » autorizzati dal comune di Collesalveti con ordinanza sindacale n. 4 del 14 giugno 1990 per una movimentazione totale di terra di 90 mila metri cubi;

in violazione dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco di Collesalveti, dal concessionario sono stati eseguiti lavori esterni all'area autorizzata, come l'apertura di una strada larga 8 metri e lunga 180 metri in area boscata e il riporto di materiale e abbattimento della vegetazione di sottobosco, la movimentazione di terra e di materiale lapideo con conseguente modificazione dell'area limitrofa a quella boscata;

tali fatti, accertati dagli uffici del comune interessato, per il rilevante pregiudizio paesaggistico ambientale cagionato, integrerebbero i reati di cui all'articolo 1 della legge n. 431 del 1985 e all'articolo 734 del codice penale;

le liste verdi di Collesalveti e di Livorno, dopo ripetute sollecitazioni agli organi preposti alla tutela, hanno presentato un esposto denuncia all'autorità giudiziaria;

risulta all'interrogante che negli ultimi tempi numerose autorizzazioni per dichiarate migliorie agricole si stiano trasformando in vere e proprie cave abusive;

le località di cui in premessa rientrano nell'ambito del parco naturale delle colline Livornesi, che è provvisto di rela-

tivi stanziamenti dalla legge regionale n. 52 del 29 giugno 1982 —:

se, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, non ritengono di intervenire disponendo opportune verifiche al fine di salvaguardare l'ambiente di cui alle premesse. (4-26966)

RISPOSTA. — *L'area relativa agli interventi di risistemazione agraria e recupero ambientale, catalogata come area E (agricola) nel piano regolatore generale, non è sottoposta ad alcun vincolo tranne che per la parte boscata, che, in quanto tale, è soggetta alla legge n. 431 del 1985 e alla legge regionale n. 1 del 1990. Risulta, altresì, che l'area è esclusa dal parco delle colline livornesi.*

Il progetto, approvato con delibera provinciale n. 11731 nel 7 febbraio 1990, è stato autorizzato dal comune di Collesalveti, con prescrizioni tecniche, in data 16 giugno 1990. In data 4 luglio 1990 il comune di Collesalveti ha sospeso i lavori, perché effettuati in difformità dell'autorizzazione rilasciata e in contrasto con la legge n. 431 del 1985 e con la legge regionale n. 1 del 1990, imponendo nel contempo il ripristino dei luoghi.

A seguito di un sopralluogo effettuato dal corpo forestale dello Stato è stato appurato che l'abusivismo consisteva nel danneggiamento parziale di piante ed in un allargamento di strada poderale mediante riporto di terreno. Il comune di Collesalveti ha, pertanto, richiesto all'azienda agricola responsabile di presentare un piano di ripristino ambientale dei luoghi.

In data 23 ottobre 1991, la provincia di Livorno ha approvato, ai sensi della legge regionale n. 1 del 1990 e delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, il progetto di ripristino presentato, dettando precise prescrizioni tecniche a salvaguardia delle aree boscate danneggiate dagli interventi abusivi.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIMA e FILIPPINI ROSA. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

nella discarica di Torrazza Piemonte (TO), gestita dalla Servizi industriali di Orbassano (TO), sono stati trovati composti appartenenti alla classe dei policlorodibenzofurani;

da notizie di stampa risulta altresì il ritrovamento di prodotti tossici usati nelle vernici;

la stessa azienda conferisce rifiuti industriali anche alla discarica Barricalla, localizzata nelle immediate vicinanze di Torino;

la discarica di Torrazza Piemonte riceve rifiuti industriali provenienti dall'Acna di Cengio (SV);

non sono finora state fornite risposte esaurienti agli inquietanti interrogativi circa la presenza di diossine e furani nel sito Acna e nulla si è più saputo del campionamento sistematico indicato necessario dall'ISS —:

quale sia la tipologia dei rifiuti conferiti dall'Acna alla Servizi industriali;

se risponda al vero che l'Usl di Savona aveva certificato come speciali i rifiuti provenienti dall'Acna;

quali siano le analisi, i controlli e gli eventuali trattamenti a cui la Servizi industriali sottopone i rifiuti che riceve e successivamente colloca nella discarica di Torrazza Piemonte;

la tipologia dei furani individuati e le rispettive quantità;

se i « prodotti tossici usati nelle vernici » siano risultati essere PCB;

se risulti che rifiuti di provenienza Acna siano stati collocati anche nella discarica Barricalla e, nel caso, quali controlli siano stati effettuati al fine di verificare, all'interno della discarica, l'eventuale presenza di sostanze che la stessa non è autorizzata ad accogliere. (4-18973)

RISPOSTA. — *Presso la discarica di Torrazza sono stati eseguiti, da parte della provincia di Torino, dei campionamenti del percolato (liquame derivante dal dilavamento*

dei rifiuti smaltiti) nonché dell'acqua di falda prelevata dai pozzi piezometrici di controllo. Inoltre, sono stati ritirati n. 19 campioni di rifiuti provenienti dalla società ACNA e smaltiti presso la discarica la Torrazza.

Successivamente, due esemplari dei suddetti campioni sono stati consegnati al laboratorio sanità pubblica del presidio multinazionale di Firenze affinché fosse effettuata la ricerca di PCDD e PCDF; in uno di essi è stata riscontrata la presenza di isomeri di tetracloruro di benzofurani in concentrazioni di 0,209 microgrammi per chilogrammo, tuttavia il laboratorio sanità pubblica di Firenze ha precisato che non è stato possibile distinguere l'isomero 2,3,7,8 tetracloruro di benzofurano, il cui limite di legge per discariche di 2 categoria tipo B è di 0,01 microgrammi per chilogrammi, dagli altri isomeri della PCDF.

L'assessorato all'ecologia e ambiente della provincia di Torino con provvedimento del 27 marzo 1990, protocollo n. 1721, ha diffidato la discarica la Torrazza dal proseguire il ritiro dei rifiuti contenenti dicloroanilina in concentrazioni superiori a quelle stabilite dalle disposizioni nonché dal ricevere rifiuti dell'ACNA di Cengio senza avere precedentemente escluso analiticamente la presenza di 2,3,7,8 tetracloro di benzofurano in concentrazioni superiori a quelle previste dalla legge per l'accettabilità dei rifiuti a quelle previste dalla legge per l'accettabilità dei rifiuti in discarica di 2 categoria tipo B.

Per quanto concerne i rifiuti conferiti dall'ACNA alla discarica di Torrazza, secondo quanto risulta dalle schede descrittive sarebbero fanghi biologici derivanti dall'impianto di depurazione, gessi di inertizzazione (residui liquidi contenenti acido solforico e trattati con calce) e residui solidi di ossido di ferro. Tali rifiuti contengono sostanze disparate, in gran parte di matrice organica, legate alla produzione di coloranti organici.

Sulla base delle certificazioni trasmesse dalla USL di Savona al laboratorio di sanità pubblica di Grugliasco alcuni dei rifiuti sarebbero classificati speciali. La provincia di Torino ha dichiarato, poi, che i rifiuti dell'ACNA di Cengio sarebbero stati conferiti

ad altre discariche italiane e precisamente: San Giuliano (Napoli), Praedium (Padova), Prochi (Latina).

Quanto alla discarica Barricalla (Torino) non sono pervenute informazioni.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIMA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

a Balangero (TO) esiste la miniera più grande d'Europa di amianto crisotilo;

l'amianto è una sostanza estremamente pericolosa e, in quanto tale, in base al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, è soggetto ad una serie rilevante di precauzioni da osservare e di divieti di uso;

la miniera San Vittore di Balangero è a cielo aperto e quindi, al pari della discarica non controllata che si trova al confine del territorio comunale di Corio Canavese, pone l'amianto direttamente a contatto con gli agenti atmosferici, con la conseguente dispersione di fibre nel territorio circostante;

con interrogazione n. 4-13427 del 9 maggio 1989, per ora senza risposta, si erano chiesti chiarimenti circa l'intenzione della società Pan Asbestos di acquisire l'Amiantifera di Balangero, da tempo in crisi, e di riprendere l'attività estrattiva della miniera;

la scorsa settimana, pochi giorni prima che il consiglio regionale del Piemonte affrontasse la questione dell'Amiantifera, l'Ente miniere avrebbe autorizzato la riattivazione della miniera da parte della Mineral Intertrade Limited per un periodo di dieci anni —;

se risponde al vero la notizia dell'autorizzazione e quale sia in tal caso il parere del ministro, in considerazione da un lato della pericolosità dell'amianto in ogni fase del suo ciclo di uso, dall'estrazione, all'impiego, allo smaltimento come rifiuto, e dall'altro lato della concessione dell'autorizzazione stessa pochi giorni

prima del dibattito in consiglio regionale, che ha così determinato una situazione di fatto compiuto;

se non ritenga opportuno che, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e delle popolazioni esposte al rischio amianto, si proceda alla chiusura definitiva, con contestuale inizio dei lavori di messa in sicurezza della miniera, di bonifica della discarica incontrollata e di attivazione di procedure per garantire il salario dei lavoratori impegnati;

se sia a conoscenza della notizia, non ufficiale ma riportata da più parti, relativa all'intenzione di utilizzare la miniera San Vittore, qualora prevalesse la spinta alla sua chiusura definitiva, come sede di una discarica per rifiuti tossici e nocivi;

se non ritenga che l'emergenza ambientale e sanitaria di Balangero e dei comuni limitrofi sia ad un livello di gravità tale da non consentire che si costringano la popolazione ed i lavoratori a pagare l'uscita dal rischio amianto con l'accettazione, in alternativa, della localizzazione di una discarica per rifiuti tossici e nocivi. (4-21457)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1959 n. 128 sulle norme di polizia delle miniere e delle cave, il controllo delle attività estrattive.

Secondo quanto riferito dal corpo delle miniere — distretto minerario di Torino — risulta che la crisi finanziaria della Società amiantifera di Balangero (titolare della concessione mineraria San Vittore fin dal 1952) ha portato alla cessazione dei lavori di coltivazione della miniera e di conseguenza, dopo una contestazione dei motivi di decadenza per l'esercizio del titolo minerario, ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 29 luglio 1927 n. 1444, il predetto distretto con decreto ministeriale 26 aprile 1990 ha dichiarato la decadenza della concessione medesima.

Successivamente, valutata l'opportunità di proseguire la coltivazione della miniera, lo

stesso distretto ha rilasciato, con provvedimento n. 119 del 18 settembre 1990, per un periodo di 10 anni la concessione alla società Mineral Intertrade Limited con sede in Lugano.

La nuova società, tenuta fra l'altro a produrre un progetto esecutivo della discarica di sterile lato Fandaglia ad integrazione e completamento dello studio di fattibilità presentato dall'ex concessionaria con il completo recupero ambientale, non ha fino ad ora provveduto a nulla.

L'attuale situazione di incertezza legislativa — peraltro confermata in data 22 luglio 1991 in sede di incontro presso la regione Piemonte, cui hanno partecipato alcuni parlamentari interessati all'elaborazione della legge che è attualmente alla Camera dei deputati in sede di discussione presso le Commissioni riunite X e XII, e che prevede la cessazione dell'impiego dell'amianto, quindi: la sua estrazione, e commercializzazione — secondo quanto affermato dalla società anche in altri incontri, impedirebbe la predisposizione di un serio programma produttivo e di investimenti a medio e lungo termine e di conseguenza l'inattività circa la coltivazione della miniera, quindi l'inadempienza circa la predisposizione di progetti relativi alle discariche ed al recupero ambientale.

Il distretto minerario di Torino, vista l'inerzia della società, ha provveduto intanto a contestare alla medesima i motivi di decadenza, ed ha intenzione di dare seguito alla procedura per il provvedimento di decadenza dal titolo di concessione.

Stante la situazione di grave degrado delle condizioni di sicurezza e di stabilità sia nell'area della miniera che delle discariche annesse, sono stati presi in considerazione dagli enti interessati alcuni interventi quali il monitoraggio dell'aria; la ripresa dei controlli strumentali degli inclinometrici e piezometrici al fine di verificare le oggettive condizioni di stabilità delle discariche; la bagnatura periodica con una miscela di acqua e collanti delle discariche al fine di eliminare la formazione di pulviscolo ricco di fibre asbestose; l'esecuzione di interventi provvisori di manutenzione urgente delle canalette di raccolta e smaltimento delle

acque di ruscellamento superficiale sulle discariche; la sistemazione idraulica.

Risulta che il Ministero dell'industria ha stipulato un contratto per l'esecuzione di una prima serie di lavori di sicurezza nell'area della miniera e per il recupero ambientale.

Nelle more della definizione della legge di cui si è più sopra detto, e nella quale è espressamente previsto il risanamento della miniera di Balangero e del territorio circostante mediante la conclusione di un accordo programmatico, questo ministero segue, attraverso i servizi competenti, con particolare attenzione l'evolversi della situazione; ha provveduto ad interessare il nucleo operativo ecologico, e attraverso il VIA ha fatto pressioni presso il Ministero dell'industria perché prenda adeguati e urgenti interventi.

Per quanto riguarda l'ipotesi di utilizzare il sito, in caso di mancata ripresa dell'attività, quale deposito di rifiuti tossici e nocivi, la notizia era stata riferita dagli organi di stampa, ma non risulta che sia stata mai formulata in termini concreti, anche se già prima della decadenza della concessione mineraria della proprietà Puccini era stata ipotizzata la realizzazione di un mega impianto per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi e speciali.

Quanto all'interrogazione 4-13427 del 9 maggio 1989 si riferisce che con nota 20 giugno 1989 della Presidenza, dipartimento rapporti con il Parlamento, è stato delegato a rispondere il Ministero della sanità.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

CIMA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

il signor Alberto Zeppieri, dipendente ISTAT, invalido civile, membro del comitato di coordinamento del sindacato USI-Istat, in data 28 agosto 1990 ha richiesto allo stesso ISTAT un periodo di aspettativa di giorni 15 (quindici) per cure idrotermali (per sordità rinogena), come da prescrizione specialistica rilasciata dalla USL

FR/4, in data 16 agosto 1990, regolarmente consegnata al reparto del personale;

al rientro sul posto di lavoro dal predetto periodo di cure, iniziato il 3 settembre ed ultimato il 17 settembre 1990, lo Zeppieri, in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, consegnava al reparto personale dell'ISTAT una dichiarazione rilasciata dallo stabilimento termale « Pompeo » di Ferentino, dalla quale risultava che lo Zeppieri medesimo aveva usufruito di un ciclo di cure di giorni 15, dal 3 settembre al 17 settembre 1990;

con nota n. 6914 del 21 novembre 1990, l'ISTAT comunicava al signor Zeppieri Alberto che la domanda di aspettativa per cure termali prodotta in data 28 agosto 1990 era stata accolta limitatamente ad un periodo di giorni 13 (tredici). Tale nota non recava alcuna motivazione né riusciva il dipendente ad ottenerne per le vie brevi dal competente reparto del personale;

il dipendente si vedeva, pertanto, costretto, suo malgrado, ad impugnare dinanzi al TAR del Lazio la nota-provvedimento emessa dall'ISTAT il 21 novembre 1990 —:

quali provvedimenti intendano assumere nei confronti del responsabile del reparto personale dell'ISTAT, qualora l'immotivata riduzione da 15 a 13 giorni dell'aspettativa per cure idrotermali richiesta dallo Zeppieri risultasse illegittima.

(4-23960)

RISPOSTA. — In merito alla mancata concessione di due giorni di congedo straordinario per cure termali al signor Alberto Zeppieri, dipendente dell'ISTAT, si fa presente che la materia del congedo per cure termali è integralmente disciplinata dal decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638.

Tale normativa stabilisce che il numero delle giornate di assenza per fruire delle cure termali non può essere superiore al numero

delle applicazioni concesse dalla unità sanitaria locale e, comunque, tenuto conto anche degli eventuali giorni di viaggio, non può in nessun caso superare il periodo di 15 giorni.

Tale normativa è stata adeguatamente portata a conoscenza di tutto il personale mediante apposito comunicato nel quale è specificato che il periodo massimo concedibile è dato dal numero delle prestazioni disposte dalla USL.

Per quanto riguarda il caso cui si riferisce l'interrogante, risulta dall'impegnativa dell'unità sanitaria locale n. 4 di Frosinone del 17 settembre 1990 che il signor Zeppieri ha effettuato un ciclo di cure di 12 giorni; tenuto conto della data di inizio della cura (lunedì 3 settembre) e del numero delle applicazioni concesse ed effettuate (12) il ciclo di cure doveva ritenersi terminato sabato 15 settembre.

È stato, quindi, concesso un congedo straordinario per cure termali limitatamente al periodo 3-15 settembre; non sono stati concessi, invece, al signor Zeppieri giorni di viaggio in quanto i giorni immediatamente precedenti e successivi alla cura cadevano entrambi di domenica.

Risulta, inoltre, del tutto irrilevante la dichiarazione rilasciata dallo stabilimento termale, in base alla quale il signor Zeppieri avrebbe effettuato un ciclo di cure dal 3 al 17 settembre. Nel giorno 17, infatti, il signor Zeppieri può aver compiuto solo o adempimenti amministrativi o il recupero di una prestazione in precedenza non effettuata; in caso contrario il numero delle applicazioni sarebbe stato 13 e non 12 come risulta dall'attestato della unità sanitaria locale FR/4.

Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali:
Martinazzoli.

CIMA. — Ai Ministri dell'ambiente, dei trasporti e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

l'attuazione degli interventi ex-articolo 2 della legge n. 910 del 1986 sulla ferrovia Canavesana, che prevede lavori di ristrutturazione, raddoppio, elettrifica-

zione ed eliminazione dei passaggi a livello, pone rilevanti problemi in ordine all'attraversamento del territorio comunale di Volpiano (TO);

la linea in questione è considerata di primaria importanza all'interno del nuovo assetto relativo alla mobilità metropolitana in cui le città di Volpiano e di Rivarolo, in particolare, dovrebbero costituire luoghi dell'interscambio gomma/ferro;

l'eliminazione dei passaggi a livello e il mantenimento della linea all'attuale piano-campagna determina tuttavia un impatto ambientale ed urbanistico non accettabile in quanto lesivo dell'unità territoriale ed urbanistica della città di Volpiano, il cui abitato verrebbe ad essere diviso in due settori non comunicanti —:

se non ritengano opportuno, ciascuno per quanto di sua specifica competenza, assumere iniziative con la massima urgenza allo scopo di scongiurare la creazione di barriere urbanistiche tali da tagliare una città in due settori non comunicanti e di favorire la ricerca di soluzioni alternative che prevedano ad esempio l'interramento della linea ovvero l'adozione di soluzioni, ad esempio inerenti al tracciato della linea, che comportino un impatto ambientale ed urbanistico accettabile.

(4-27001)

RISPOSTA. — In ordine alla richiesta di una variante relativa all'interramento della tratta urbana nel comune di Volpiano (Torino) della ferrovia canavesana nell'ambito dei previsti lavori d'ammodernamento della ferrovia medesima, di cui all'interrogazione parlamentare in oggetto, il ministro dei trasporti, competente al riguardo, ha fatto presente che esistono difficoltà sia di carattere tecnico sulla fattibilità di tale opera, che di carattere economico sulle fonti di finanziamento, comportando tali varianti un notevole aumento di spesa.

Il suddetto ministero ha, tuttavia, precisato che l'eliminazione dei passaggi a livello, prevista nel progetto di ammodernamento della ferrovia, oltre che risolvere i problemi

legati alla sicurezza dell'esercizio della ferrovia stessa, assicurerà, con la realizzazione di opere sostitutive, la continuità del tessuto urbano dei comuni di Volpiano e Rivarolo, attualmente interrotti dalla linea, evitando in tal modo la divisione dell'abitato in due settori non comunicanti.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

COLOMBINI, CIOCCI, DIGNANI GRIMALDI, PINTO e BRESCIA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Mauro Cameroni è un funzionario tecnico di 8° livello presso il Dipartimento di Scienze neurologiche dell'università « La Sapienza » di Roma;

nel 1979 il dottor Cameroni si è brillantemente laureato (110 e lode) svolgendo, successivamente, lavoro di ricerca ad alto livello, lavoro attestato da numerose pubblicazioni;

il dottor Cameroni è portatore di handicap e costretto a muoversi su una carrozzella, cosa questa che, fidandosi della sensibilità del Ministro, è penoso dover ricordare assieme ai titoli ed alla laurea;

da alcuni mesi egli è stato posto nell'impossibilità di svolgere il suo lavoro poiché gli è stato ingiunto di lasciare la stanza dove aveva lavorato;

vi è stata una pressoché generale insensibilità da parte delle autorità universitarie nei confronti dei problemi fisici del dottor Cameroni tanto da sembrare essa dettata da un desiderio, patente o latente, di emarginazione;

dopo lunghe peregrinazioni, colloqui e incontri, al dottor Cameroni è stato assegnato un box di mq. 2x1 ove è impossibile non solo muoversi ma anche entrare;

a fronte di servizi televisivi ove si esalta l'informatica, la telematica e quant'altro di moderna tecnologia applicata a soggetti portatori di handicap, si debbano ancora registrare fatti così mortificanti;

si è creata una vasta sensibilizzazione su questo tema specifico il quale ripropone nella sua drammaticità il problema più generale di tutti coloro che superate molte difficoltà per affermare la loro capacità, le vedono poi disattese da una realtà che preferisce non vedere e dimenticare, tra l'altro, la Costituzione e le leggi dello Stato —:

quali provvedimenti intenda prendere, non solo per questo caso, perché siano applicate le leggi dello Stato in materia di barriere architettoniche;

se non intenda adoperarsi acché, nel caso specifico, sia dato giusto riconoscimento al lavoro del dottor Cameroni e sia egli posto nella condizione di proseguirlo. (4-25192)

RISPOSTA. — *Al dottor Mario Cameroni, funzionario tecnico, è stata data idonea e soddisfacente sistemazione in due locali del dipartimento di scienze cardiovascolari e respiratorie, dove il predetto presta servizio a seguito del suo trasferimento dal dipartimento di scienze neurologiche.*

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

con ordinanza operativa del competente ufficio ANAS, dalle ore 17 di giovedì 8 novembre fino alla stessa ora dell'8 marzo 1991, è stata chiusa al traffico l'autostrada SA-RC nel tratto della corsia sud compreso tra Polla e Sicignano degli Alburni, per l'esecuzione di lavori di rafforzamento statico e di consolidamento dei viadotti Tanagro primo e terzo e Galdo secondo, nonché per la esecuzione delle prove statiche del viadotto Incoronata;

questo provvedimento, che renderà estremamente difficile la circolazione sulla importante arteria, si aggiunge ad altro già in vigore dal 5 novembre che ha imposto

la chiusura del tratto Sicignano degli Alburni-Polla per circa ventidue chilometri;

incalcolabili saranno i disagi all'utenza ed alle stesse attività economiche e produttive non certamente della sola zona interessata alla chiusura al traffico del tratto autostradale suindicato;

la necessità dell'esecuzione degli importanti lavori programmati, in previsione di eventuali richieste, purtroppo consuete, di proroghe per l'ultimazione degli interventi da parte delle imprese aggiudicatrici, anche in considerazione della complessità dei lavori —;

se non si ritenga di intervenire, con estrema urgenza, per esaminare la possibilità che l'impresa assuntrice operi con tre turni nell'arco della giornata, per l'accelerazione dei tempi di esecuzione e riduzione di quelli di consegna dei lavori; ovvero di predisporre ed assicurare idonea sorveglianza affinché vengano rigorosamente rispettati i termini di consegna contrattualmente previsti. (4-22408)

COLUCCI GAETANO e VALENSISE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

i timori manifestati dall'interrogante nel suo precedente atto di sindacato ispettivo del 7 novembre 1990, n. 4-22408, prodotto ancor prima della chiusura al traffico dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria nel tratto interessato ai lavori, compreso tra gli svincoli di Polla e Sicignano degli Alburni, trovano, purtroppo, precisa e puntuale conferma;

nel richiamato atto, infatti, si invitava il Ministro interrogato ad intervenire, con estrema urgenza, perché attivasse tutte le iniziative necessarie a che i tempi di esecuzione e completamento dei lavori di rafforzamento statico e di consolidamento dei viadotti del tratto interessato venissero, se possibile anticipati, predisponendo turni di lavoro continui, ovvero di voler predisporre ed assicurare idonea sorve-

glianza affinché fossero rigorosamente rispettati i tempi di esecuzione contrattualmente previsti;

purtroppo i tempi di riapertura al traffico del tratto interessato slitterà abbondantemente oltre la prevista data dell'8 marzo p.v., con previsioni incerte circa la data di completamento di questa prima *tranche* dei lavori, ed ancora più incerte circa i tempi per il completamento dell'intero tronco;

occorre un incisivo e pronto intervento, al fine di contenere al massimo i disagi dell'utenza e la forte penalizzazione delle attività economiche e produttive, per le difficoltà dei collegamenti Nord-Sud —:

1) se non si ritenga indispensabile la fissazione di un nuovo termine perentorio entro il quale dovranno essere ultimati i lavori di cui trattasi;

2) se non ritenga opportuno disporre una turnazione di lavoro che comprenda l'intero arco della giornata;

3) se non consideri assolutamente necessario predisporre ed assicurare idonea sorveglianza, da parte dei competenti organi, affinché il nuovo termine sia rigorosamente rispettato;

4) se non si ritiene opportuno, per il futuro, tenere in maggior considerazione i suggerimenti e le indicazioni rese attraverso gli atti di sindacato ispettivi;

5) quali altri provvedimenti si intendono adottare. (4-24566)

RISPOSTA. — *Lungo l'autostrada Salerno - Reggio Calabria, nel tratto Salerno - Polla, sono in corso di esecuzione, sulla sede sud, i lavori di consolidamento ed adeguamento sismico dei viadotti Tenza e Rialto tra i chilometri 36,4 e 37,3; dei viadotti Tanagro primo e secondo ai chilometri 50,3 e 54,75; dei viadotti Caldo primo e secondo tra i chilometri 61,4 e 62,5; del viadotto Tanagro terzo al chilometro 73,3 nonché quelli di rifacimento delle testate delle solette del viadotto Quattro Querce al chilometro 80. Tra i*

chilometri 50,6 e 52,0, inoltre, sono in corso i lavori di risanamento del piano viabile.

Poiché i lavori interessano le strutture degli impalcati, in corrispondenza di ogni cantiere di lavoro è stato necessario deviare il traffico sull'adiacente sede nord tra le intervie più prossime alle zone di lavoro. Solo durante il periodo invernale dello scorso anno si è ritenuto necessario chiudere al traffico diretto al sud la sede dell'autostrada tra gli svincoli di Sicignano (al chilometro 53,780) e quello di Polla (al chilometro 75,803), deviando il traffico sul raccordo autostradale Sicignano - Potenza fino allo svincolo di Buccino e quindi sulla strada statale 19-ter sino allo svincolo di Polla, obbligando gli utenti a percorrere un tratto di poco superiore (circa 26 chilometri) a quello autostradale. Tale soluzione è stata preferita a quella dell'adozione di un doppio senso di marcia sulla sede nord dell'autostrada per non ostacolare le operazioni di sgombero della neve.

Comunque, sin dalla fine dello scorso mese di marzo, è stato ripristinato il traffico sull'autostrada tra i citati svincoli, pur con le necessarie deviazioni. In particolare, per l'impossibilità di interscambio tra le due carreggiate altimetricamente sfalsate tra i chilometri 54 e 60, e per la presenza di una serie consecutiva di curve di stretto raggio tra la prima intervia utilizzabile dopo il termine delle predette sedi sfaldate e quella prima della zona in cui si svolgono i lavori sui viadotti Galdo 1 e 2, si è resa necessaria una lunga deviazione tra i chilometri 54,5 e 63, anche perché la vicinanza delle predette due intervie non ha consigliato l'istituzione del duplice scambio di carreggiata ai chilometri 60 e 61.

Allo stato, pertanto, in corrispondenza dei cantieri di lavoro, esistono le seguenti deviazioni:

tra i chilometri 36,3 e 37,4 circa, per i lavori sui viadotti Tenza e Rialto, la cui ultimazione è prevista per il luglio del prossimo anno;

tra i chilometri 50 e 52,5 circa, per i lavori sia di risanamento del viadotto Tanagro 1, la cui ultimazione è prevista per il marzo del prossimo anno, che per il risana-

mento del piano viabile nel tratto immediatamente successivo con ultimazione prevista per la fine di quest'anno;

tra i chilometri 54,500 e 62,500 circa, per i lavori di risanamento del viadotto Tanagro 2, la cui ultimazione è prevista per il marzo del prossimo anno e per quelli riguardanti il viadotto Galdo 2, la cui ultimazione è prevista per la fine di quest'anno;

tra i chilometri 72,6 e 73,8 circa, in corrispondenze del viadotto Tanagro 3, per i lavori di risanamento la cui ultimazione è prevista entro la fine di quest'anno.

Le operazioni e gli interventi suddetti sono molto impegnativi in quanto comportano varie fasi, ognuna delle quali richiede esecuzione di lavori altamente specializzati, quali l'adeguamento delle opere alla normativa vigente antisismica.

La complessità delle lavorazioni sopraddette, la loro estensione, la difficoltà di raggiungere strutture molto alte e la necessità di intervenire su di una sede per volta giustificano pertanto i non brevi tempi di intervento.

Le imprese aggiudicatarie dei lavori sono state da tempo sensibilizzate sulla necessità di accelerare, per quanto possibile, i tempi di esecuzione, con il ricorso anche a doppi turni di lavoro delle maestranze.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Prandini.

COLUCCI GAETANO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che:

il signor Canova Enzo, nato il 24 ottobre 1925, residente a Concordia (Modena), già direttore amministrativo dell'ospedale « G. Negrelli » dal 1° agosto 1948 al 31 dicembre 1980 e dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1982 coordinatore amministrativo dell'USL n. 15 di Mirandola (Modena), pensionato CPDEL dal 1° novembre 1982 (posizione n. 2379214 divisione XIV), in data 20 settembre 1978, nella sua qualità di direttore amministrativo del soppresso Ente ospedaliero « G. Negrelli » di Concordia, richiede (richiesta

respinta) all'amministrazione l'equiparazione del trattamento economico a quello di direttore sanitario. In data 7 febbraio 1979 inoltrò ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna che con provvedimento del 17 febbraio 1988, notificato il 27 giugno 1989 lo accolse;

in data 16 novembre 1989 il comitato di gestione dell'USL n. 15 con regolare atto deliberativo ebbe a recepire la sentenza del TAR provvedendo anche al conguaglio del trattamento economico dal 1° ottobre 1977 al 31 ottobre 1982;

all'atto del pensionamento non era stato ancora definito il trattamento economico in relazione al ricorso pendente presso il TAR, l'USL ebbe ad inoltrare il modello 98 con indicato il trattamento in godimento alla data del 31 ottobre 1982 e conseguentemente la Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) ebbe a liquidare la pensione su quei dati;

in data 19 febbraio 1990 il signor Canova inoltrò al Ministero del tesoro-direzione generale degli istituti di previdenza (CPDEL) richiesta di riliquidazione della pensione sulla base della sentenza TAR che fissa definitivamente il trattamento economico e dell'atto deliberativo dell'USL di riliquidazione del trattamento economico applicando le ritenute previdenziali. A tutt'oggi però non vi è stato alcun riscontro;

la Corte dei conti ha già emesso diverse sentenze favorevoli ai ricorrenti che si trovano nelle stesse condizioni dell'interessato (cfr. sentenza della III sezione del 19 dicembre 1989 n. 63464) —:

quali siano i motivi del grave ed ingiustificato ritardo nella liquidazione della pensione nei termini della sentenza TAR e dell'atto deliberativo della USL suindicati in favore del dottor Canova e quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per una sollecita e definitiva soluzione della pratica pendente. (4-29501)

RISPOSTA. — A seguito dell'invio della documentazione trasmessa in data 19 feb-

braio 1990 dall'USL n. 15 di Mirandola, questa amministrazione ha provveduto a riliquidare, con decreto n. 367146 del 12 novembre 1990, registrato senza rilievi dall'ufficio di controllo della Corte dei conti (n. 120F086 del 19 dicembre 1990), il trattamento pensionistico in favore dell'ex direttore amministrativo dottor Enzo Canova per la valutazione di maggiori retribuzioni godute dal medesimo in conseguenza dell'equiparazione al trattamento economico del direttore sanitario, concessa con deliberazione della predetta USL, adottata il 12 ottobre 1989.

Dal coacervo degli elementi retributivi sono state, tuttavia, escluse le indennità di tempo pieno e di aggiornamento professionale, in quanto direttamente correlate all'espletamento delle funzioni tipiche del personale medico. Per quanto attiene, infatti, alla quiescibilità delle varie voci retributive godute in attività di servizio, si precisa che gli emolumenti corrisposti dagli enti sono presi in considerazione, ai fini pensionistici, solo se presentano le caratteristiche previste dall'ordinamento delle casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza, risultanti, in particolare, dagli articoli 15 e 16 della legge n. 1077 del 1959.

Al riguardo, giova richiamare la decisione della Corte conti (sezione III giurisdizionale — sentenza n. 61444 del 16 ottobre 1987), la quale, in caso analogo, ha precisato come eventuali pronunce del giudice amministrativo che abbiano riconosciuto il diritto a percepire, in costanza di rapporto d'impiego, elementi retributivi sprovvisti dei presupposti della pensionabilità, non possano, tuttavia, spiegare effetti al di là del rapporto di servizio ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza da parte delle citate casse pensioni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

COLUCCI GAETANO. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere — premesso che:

un altro grido di allarme per il grave stato di grave abbandono in cui versa il

patrimonio storico, artistico e culturale del salernitano: la chiesa di Santa Sofia in località Piano Ventrale del comune di Orria nel Cilento, risalente al 1200, è oggi ridotta praticamente ad un rudere, nonostante il glorioso e secolare passato e le pressanti richieste della popolazione per il suo recupero;

le crepe sui muri divengono sempre più vistose, gravemente pregiudicati dall'incuria i pregevoli stucchi e le statue dei santi sistemate nella navata;

l'intera comunità di Piano Ventrale protesta e reclama la sua antica chiesa parrocchiale, senza però riuscire a smuovere il muro di indifferenza e di negligenza delle autorità competenti —:

1) quali provvedimenti si intendano assumere al fine di intervenire tempestivamente per porre un rimedio alla penosa situazione di incuria, abbandono e decadenza che investe l'antica chiesa che, fra l'altro, custodisce tante preziose testimonianze storiche del glorioso passato del Seicento e del Settecento napoletano;

2) se sia in previsione un serio e completo programma di recupero della intera struttura, in grado di riportarla ai fasti del passato. (4-29628)

RISPOSTA. — I beni monumentali dell'area cilentana sono stati oggetto, per la loro tutela e valorizzazione, di particolare attenzione da parte della competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno. Infatti, sono stati eseguiti diversi interventi, sia con fondi ordinari che con finanziamenti ai sensi della legge n. 219 del 1981, per il restauro e la valorizzazione di importanti complessi monumentali e per la tutela dei beni d'interesse storico-artistico.

Sono in corso di completamento i lavori per il recupero del monumentale complesso conventuale di San Francesco in Gioi Cilento, della chiesa di Santa Maria dei Lombardi in Novi Velia; sono stati completati i lavori alla chiesa di Santa Croce in Capri e Santa Maria Assunta di Tortorella; sono in avvio altri cantieri per il restauro e conso-

lidamento di ulteriori edifici monumentali; è stato allestito il Museo diocesano di Vallo della Lucania, ove sono in mostra le più importanti opere storico-artistiche della zona. Per quanto riguarda la chiesa di Santa Sofia, le cui condizioni non sono così allarmanti, la predetta soprintendenza provvederà al più presto ad inserire nei futuri programmi il finanziamento necessario per ottenere un ottimale recupero.

Il Ministro *ad interim* dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

COSTA RAFFAELE. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali siano i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensionamento del signor Giovanni Barcardi nato a Onano, provincia di Viterbo, il 21 maggio 1915, considerato che l'interessato è stato collocato a riposo per limiti di età, dalla posizione di bidello di ruolo ordinario in data 10 settembre 1980, e che percepisce a tutt'oggi solamente la pensione provvisoria. (4-29525)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti presso gli uffici centrali e periferici di questa amministrazione, non risulta alcuna partita di pensione intestata al signor Barcardi Giovanni, nato a Onano il 21 maggio 1915, né il medesimo risulta essere iscritto ovvero pensionato della Cassa pensioni dipendenti enti locali amministrata dalla direzione generale degli istituti di previdenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

CRISTONI. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

l'Università di Bologna provvede ad annullare in data 31 ottobre 1990, il decreto rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 6 dell'8 gennaio 1991 nella parte in cui non consente l'ammissione alle prove per ottenere l'iscri-

zione alla scuola di specializzazione in archeologia anche ai laureati in storia;

in considerazione di tale provvedimento dell'università di Bologna 39 studenti del corso di storia di tale università hanno provveduto a presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna —:

se il Ministero è a conoscenza del provvedimento dell'università di Bologna scarsamente motivato dal punto di vista della cultura scientifica e abbastanza contraddittorio rispetto alla grande e lungimirante azione che tale università ha intrapreso con la celebrazione del suo nono centenario;

in caso affermativo se il Ministero e i suoi organi tecnici avevano avallato tale decisione;

infine quali azioni intende intraprendere affinché si possa ripristinare la situazione antecedente ridando la possibilità ai laureati in storia di partecipare alla scuola di specializzazione in archeologia vanificando e risolvendo il conflitto apertosi fra studenti ed università. (4-25307)

RISPOSTA. — *Il consiglio di facoltà di lettere e filosofia dell'ateneo petroniano, con deliberazione del 29 gennaio 1990, ha proposto la trasformazione della scuola di perfezionamento in archeologia in scuola di specializzazione, secondo la tipologia nazionale approvata dal Consiglio universitario nazionale (CUN) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982.*

Il consiglio di amministrazione dell'università degli studi di Bologna ed il senato accademico, rispettivamente in data 3 aprile 1990 e 7 maggio 1990 hanno espresso parere favorevole alla trasformazione della scuola. Questo Ministero con nota del 29 gennaio 1990, ha trasmesso copia del parere, adottato dal CUN nell'adunanza del 10 ottobre 1990, favorevole al riordinamento e trasformazione della scuola di specializzazione in archeologia.

A seguito di ciò, l'università degli studi di Bologna ha provveduto a formalizzare la questione emettendo il decreto rettorale 31

ottobre 1990, pubblicato successivamente sulla Gazzetta ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991.

Premesso quanto sopra, alcuni studenti e laureati presso la facoltà di lettere e filosofia, corso di laurea in storia di quell'università, hanno presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, lamentando l'illegittima ed immotivata propria esclusione dall'ammissione alle prove per l'accesso alla suddetta scuola. Tale esclusione non deriva da una scelta operata a livello di ateneo, ma trova origine dall'applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 in linea con le indicazioni del CUN ed operante in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale. L'articolo 6 della citata norma recita, infatti: « Sono ammessi alle prove, per ottenere l'iscrizione, i laureati in Lettere della Facoltà di Lettere e Filosofia, in Materie Letterarie, in Conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico), nonché i laureati in Architettura ». Pertanto, con il decreto rettorale succitato si è esclusivamente istituita la scuola in specializzazione in esame in conformità a quanto disposto dal CUN, che non aveva inserito i laureati in storia fra i soggetti aventi i requisiti necessari per l'ammissione alle prove selettive di cui sopra.

Inoltre, il consiglio della scuola di specializzazione in archeologia dell'università di Bologna, in data 25 marzo 1991, ha proposto di modificare la tipologia della scuola medesima, come a suo tempo indicato dal CUN, contestualmente alla modifica dello statuto stesso, tesa fra l'altro ad inserire la laurea in storia fra i titoli che consentiranno l'accesso alla frequenza della scuola. Tale deliberazione seguirà l'iter procedurale previsto dalla legge n. 168 del 1989 e, se approvato dai competenti organi, entrerà in vigore nell'anno accademico successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

DEL DONNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:*

se all'ufficio del « Garante per l'editoria » siano stati assunti magistrati in servizio;

quali siano le valutazioni del Governo in ordine a tali fatti qualora risultino veri.
(4-28492)

RISPOSTA. — *L'ufficio del Garante per l'editoria si avvale attualmente della collaborazione di magistrati provenienti dalle giurisdizioni, ordinaria e amministrative, in base a quanto previsto dall'articolo 6, commi 6 e 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, recante il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.*

Alcuni magistrati prestano le loro opera continuativamente, in quanto collocati fuori ruolo ed assegnati all'ufficio in base ad apposita preventiva deliberazione degli organi di autogoverno delle rispettive magistrature, a fianco di ciascuno indicata:

dottor Nicola Remine, consigliere di Stato:

deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 19 aprile 1988;

dottor Domenico Cafini, consigliere TAR Lazio:

deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 20 ottobre 1990;

dottor Alberto Brighina, magistrato di tribunale:

Deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 14 marzo 1991.

Altri magistrati, contemporaneamente all'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali, svolgono presso l'ufficio su menzionato opere di consulenza esterne, ai sensi dell'articolo 6, nono comma, della legge n. 223, regolarmente autorizzati con provvedimenti a fianco di ciascuno indicati:

dottor Sergio Santoro, consigliere di Stato:

deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 19 settembre 1990;

dottor Pietro Federico, magistrato di Cassazione con funzioni di procuratore della Repubblica presso le pretura circondariale di Grosseto:

deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 14 marzo 1991.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cristofori.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che il signor Pasquale Varvicchio, residente a Ruvo di Puglia, via Fondo Marusco n. 22, classe 1911, proveniente dal campo prigionieri di guerra, è vicino al tramonto, consunto dalla senilità e dai travagli di guerra — quali motivi impediscano la definizione della pratica dipensione del predetto signor Varvicchio. Il fascicolo amministrativo, per la definizione del ricorso porta il n. 859451. L'interrogante, in data 12 ottobre 1989 aveva già cortesemente rivolto accorata preghiera per sospingere alla carità richiesta dal caso pietoso.

(4-28975)

RISPOSTA. — *Il fascicolo relativo alla pratica di pensione di guerra del signor Varvicchio trovasi tuttora presso la Corte dei conti per la definizione del ricorso n. 859451.*

In ordine a tale ricorso, come, peraltro, già comunicato con nota n. D/1729 del 28 marzo 1991 di risposta ad analoga, precedente interrogazione n.4-15994 — nota pubblicata nell'Allegato al resoconto stenografico del 15 aprile 1991 — la menzionata magistratura, con ordinanza n. 90222, ha disposto l'acquisizione di ulteriori elementi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Tarabini.

DEL DONNO. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere:

perché mai non siano stati realizzati i sistemi di sicurezza a difesa del patrimonio archeologico di Palestrina dove ignoti ladri hanno asportato molti e preziosi reperti di valore inestimabile;

per quali ragioni i pochi sistemi di allarme e di prevenzione non abbiano funzionato. (4-29497)

RISPOSTA. — *Nel museo di Palestrina esisteva nella notte del furto (23 novembre 1991) un impianto d'allarme, anche se a carattere provvisorio. Dagli atti in possesso della soprintendenza archeologica per il Lazio non risulta che vi siano state segnalazioni, da parte del personale di vigilanza, riguardo disfunzioni all'impianto, che esisteva già da qualche anno. Sulle ragioni per le quali il suddetto impianto non abbia funzionato stanno indagando i carabinieri di Palestrina.*

Si precisa che la provvisorietà dell'impianto di allarme è dovuta al fatto che sono in corso lavori di sistemazione per tutto l'edificio, legati a finanziamenti FIO appositamente richiesti per un definitivo assetto del complesso museale.

Tali finanziamenti arrivano ratealmente e a tutt'oggi si stanno predisponendo gli atti per l'ulteriore urgente prosecuzione dei lavori.

Il Ministro *ad interim* dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

DONATI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

dal dicembre 1990 la strada statale n. 92 dell'Appennino meridionale tra il chilometro 10 e 11 nel comune di Cerchiara di Calabria (CS) è chiusa al traffico a seguito del distacco e del crollo sulla sede stradale di massi di calcare, seguito da ulteriori fatti di dissesto che hanno interessato la sede stradale;

a fronte di tale situazione, che isola gli abitati dei comuni di Cerchiara e di San Lorenzo Bellizzi serviti ora solo da

una pista di emergenza con notevoli disagi, il compartimento ANAS per la Calabria sarebbe giunto alla determinazione di non procedere alla sistemazione ed alla messa in sicurezza dell'attuale tracciato della statale bensì alla realizzazione di una variante di circa sette chilometri, comprensiva di ben cinque viadotti di 18 e 17 luci e di consistenti opere di scavo e reinterro;

tale progetto di variante, che correbbe a ridosso del perimetro del parco del Pollino, sarebbe assistito da pareri resi da tecnici, estremamente sommari, che scongiurerebbero interventi sull'attuale tracciato quando in realtà esso potrebbe essere riammodernato e reso sicuro con opportuni ed economici interventi;

l'ipotesi della variante, di contro, richiede spese al momento valutate in più di 75 miliardi, con le sicure lievitazioni in corso d'opera, a fronte di una disponibilità di soli 30 miliardi previsti nel piano triennale nonché tempi di realizzazione indubbiamente più lunghi ed infine con un impatto ambientale indubbiamente maggiore ed, in assoluto, di estrema pesantezza;

difatti sul progetto di variante, che interesserebbe terreni di pregio paesistico, agricolo e per alcuni tratti archeologico, i pareri delle competenti autorità si sono succeduti, come denunciano i Verdi insieme a centinaia di cittadini firmatari di una lettera di denuncia, « per conformità, acriticamente e senza alcuna considerazione dell'impatto ambientale » nella violazione sostanziale della vigente normativa a tutela dei beni paesaggistici e monumentali —:

se il ministro dell'ambiente sia stato investito, per quanto di sua competenza, per la verifica della compatibilità ambientale del progetto predetto, anche in relazione alla contiguità al parco del Pollino;

se sia stata effettuata una approfondita analisi comparativa costi-benefici tra le ipotesi di sistemazione dell'attuale tracciato e di realizzazione della variante;

se la procedura sino ad ora seguita non rappresenti una premessa, appositamente costruita, di provvedimenti urgenti

magari della protezione civile che permettano la realizzazione dell'opera in regime di straordinarietà ed urgenza da cui l'affidamento dei lavori a trattativa privata, in deroga alle usuali norme in materia di appalti ed a favore di imprese già preventivamente ed illegittimamente individuate;

se quindi non si intendano in ogni caso assumere idonee iniziative per bloccare l'iter di realizzazione della variante garantendo nel contempo la riapertura al traffico della strada esistente, dopo un ritardo di più di otto mesi, previa la messa in sicurezza delle instabilità franose e il consolidamento delle opere esistenti.

(4-27044)

RISPOSTA. — In data 2 ottobre 1991 (prot. 6367/VIA/B15), il servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'ambiente ha inviato un telegramma alla direzione compartimentale dell'ANAS di Catanzaro e al comune di Cerchiara di Calabria richiedendo con urgenza la documentazione relativa al progetto di variante.

Al momento non sono pervenute risposte.

Dalle informazioni trasmesse dalle autorità locali all'ufficio legislativo di questo ministero, risulta che, dopo numerose perizie, redatte dal professor Valori, ordinario di geotecnica presso l'università di Cosenza, dal professor Zeza, ordinario di geologia presso l'università di Bari e dallo staff di geologi del CNR coordinati dal dottor Sorriso, tutte concordi nel dimostrare la pericolosità della zona, l'ANAS aveva deciso di abbandonare la vecchia sede stradale per una variante nel versante opposto del torrente Caldanello.

Tale progetto è stato approvato, in data 26 giugno 1991, dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, il quale tuttavia ha subordinato la realizzazione dell'opera alla scrupolosa osservanza di numerose prescrizioni, nonché alla redazione preventiva di uno studio di fattibilità.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

FINOCCHIARO FIDELBO e LUCENTI.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri. —
Per sapere — premesso che:

alla fine dell'anno 1987 veniva iscritto a ruolo, con n. 4100/87 RG, un ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale, sezione di Catania;

il ricorso, promosso dal signor Salvatore Romano avverso un provvedimento del sindaco di Leonforte, veniva regolarmente notificato in data 6 dicembre 1987;

a tutt'oggi non risulta ancora fissata la prima udienza di trattazione —:

quali siano le ragioni del gravissimo ritardo segnalato;

quali iniziative siano state già adottate o si intendano comunque adottare per ovviare al ritardo nella trattazione dei ricorsi pendenti avanti al TAR di Catania, nonché al fine di assicurare ai cittadini il diritto ad una pronta ed efficiente risposta giurisdizionale amministrativa. (4-23262)

RISPOSTA. — A causa dell'elevato numero dei ricorsi e della non ancora attuata copertura di tutti i posti disponibili nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali, la fissazione dell'udienza non può avvenire con la auspicabile celerità, anche se la sezione di Catania del TAR della Sicilia ha funzionato a pieno ritmo, come è dimostrato dall'elevato numero di sentenze e di ordinanze pubblicate nel corso dell'anno.

Va comunque ricordato che i ricorrenti possono segnalare i ricorsi ritenuti urgenti presentando, oltre alla domanda di fissazione di udienza, la domanda di prelievo che, ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, consente la precedenza nell'ordine di fissazione dell'udienza di trattazione.

Secondo le notizie fornite dallo stesso TAR — sezione di Catania, risulta che il signor Salvatore Romano non ha finora presentato la domanda di prelievo, in difetto della quale il ricorso sarà comunque esaminato in una delle udienze previste per la primavera del 1992.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cristofori.

FUMAGALLI CARULLI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, della marina mercantile, del turismo e spettacolo e dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che:

la società ITALTEKNA del gruppo IRI-ITALSTAT nell'ambito del programma di rivitalizzazione e rivalutazione delle tonnare di Calabria e Sicilia, ha inserito nel progetto la costruzione di due porticcioli turistici nella zona di Pizzo Calabro, paese già delimitato da due baie naturali denominate di Marina e Seggiola, dotate di comode spiagge che alimentano un consistente turismo;

a meno di un chilometro dalla zona di Pizzo vi è il porto di Vibo Marina che per le imbarcazioni di diporto offre molto di più;

gli ambientalisti locali si oppongono alla realizzazione di tale progetto in quanto le coste di Pizzo sono tutelate dalla legge Galasso ed indicano, in alternativa, la località denominata Marinella che ospita l'istituto nautico e che di ciò potrebbe trovare utile supporto per le esercitazioni degli allievi;

l'attuazione del progetto prevede necessariamente il dragaggio del fondo in una zona di fondo roccioso e che si addirebbe non più al dragaggio ma al vero e proprio « sbancamento » della faglia rocciosa sommersa con gravi rischi dal punto di vista della stabilità geologica, in una zona sismica di I categoria —:

se non si ritenga necessario un riesame del progetto della ITALTEKNA per una maggiore salvaguardia delle coste di Pizzo ed una maggiore attenzione della legge Galasso. (4-27377)

RISPOSTA. — *Va innanzitutto premesso che il piano di risanamento delle tonnare di Pizzo Calabro prevede, allo stato, la ristrutturazione della sola tonnara di Marina. Infatti per la tonnara di Seggiola, che non presenta caratteristiche di idoneità per una ristrutturazione sia edilizia che marittima, è stato da tempo accantonato ogni progetto di intervento.*

Il progetto redatto da Italteknà SpA (ora in liquidazione), del gruppo IRI-Iritecna, relativo alla suddetta tonnara di Marina, è stato sottoposto alla competente sovrintendenza ai beni architettonici ed ambientali della Calabria, la quale ha rilasciato il proprio assenso riguardante la localizzazione della prevista opera, con documento del 20 giugno 1991, protocollo n. 8163. Quanto alla localizzazione in questione, va considerato, che a Marina esistono già una diga frangiflutti ed uno scalo per piccole imbarcazioni da posa, mal ridossato e privo di ogni servizio.

Occorre anche tener conto che il promontorio di Pizzo Calabro rappresenta l'estremità settentrionale dell'unità fisiografica caratterizzata a sud dalla Punta di Sifo': tale tratto di costa è costituito da una ampia falcata, in parte sabbiosa, interrotta in tempi recenti dalla realizzazione del porto di Vibo.

L'impatto provocato da quest'ultima struttura sull'equilibrio del litorale è ben visibile nel tratto di costa compreso fra Vibo e Pizzo, con estesi fenomeni di erosione contrastati da numerose scogliere artificiali eseguite in sequenza. A sud del porto di Vibo l'andamento delle batimetriche presenta invece un diffuso imbonimento.

D'altra parte la zona limitrofa a Marinella, allo stato modestamente urbanizzata, presenta limitati interessi turistici e pertanto la diversa localizzazione ipotizzata vanificherebbe il principale obiettivo di riqualificazione del turismo pizzitano insito nel piano di ristrutturazione della tonnara di Marina.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.

MACALUSO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — premesso che:

la « società sportiva Fiamma » è un ente di promozione sportiva e come le altre analoghe società, avrebbe dovuto beneficiare del contributo annuale del CONI, tale società ha contribuito fattivamente all'incremento ed al successo dello sport italiano con l'affermazione dei propri atleti

vittoriosi in molteplici manifestazioni sportive con primati nazionali ed olimpici;

detta società è stata ora estromessa, o esclusa dal beneficio del contributo CONI —:

se la società sportiva Fiamma abbia presentato regolare bilancio presso la sede competente del CONI, se tale bilancio sia in attivo o in passivo e a quanto ammonti l'eventuale passività e se essa sia giustificata con regolare documentazione e se ci siano eventuali responsabilità civili o penali dei dirigenti o degli amministratori, limitatamente a quelli che hanno avuto l'ultima gestione o amministrazione economica e di cassa della società;

quali iniziative intenda assumere a carico dei responsabili dell'eventuale dissesto economico ed amministrativo, ove questo risultasse palese con eventuali responsabilità personali degli amministratori della società sportiva « Fiamma ».

(4-26537)

RISPOSTA. — Questo ministero, in risposta ad apposito quesito formulato dal CONI sulla base di emergenti e gravi irregolarità amministrative contabili riscontrate nella gestione dell'ente di promozione sportiva CNS Fiamma, con nota n. 933 del 21 febbraio 1991, fornì proprie indicazioni in ordine alla sospensione cautelare dell'erogazione dei contributi nei confronti dello stesso.

Il CONI, successivamente, con proprie deliberazioni nn. 176 e 589 del 5 marzo e del 18 giugno 1991, tenuto conto della situazione di gravissimo disagio in cui si erano venuti a trovare i dipendenti ed ex dipendenti dell'ente in attesa della liquidazione di retribuzioni arretrate e di trattamenti di fine servizio, ha autorizzato, in deroga al summenzionato parere, l'erogazione di due anticipazioni, ciascuna dell'importo di 300 milioni sul contributo ordinario 1991 (da rendicontare con idonea documentazione), da destinare esclusivamente alle finalità riguardanti i debiti verso i dipendenti ed ex dipendenti.

Allo stato attuale il CNS Fiamma, non ha ancora presentato regolare bilancio sui con-

tributi ordinari erogati dal CONI nell'anno 1990. Pertanto in data 9 gennaio 1991 il CONI ha provveduto a sporgere denuncia per falsità documentale contro l'ex presidente del CNS Fiamma, signor Sandro Giorgi, ed è in attesa di ricevere la suddetta rendicontazione, più volte sollecitata, al fine di valutare l'esistenza di condizioni per adire ulteriormente l'autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

MACERATINI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che il Parco dei Castelli Romani (Roma) versa in condizioni di grave abbandono;

infatti cumuli di calcinacci e di rifiuti stanno trasformando questa oasi di verde in una discarica a cielo aperto;

si lamenta soprattutto la mancanza di una adeguata recinzione che impedisca agli autoveicoli di scaricare sacchi di immondizia all'interno del Parco —;

quali iniziative il Governo intenda assumere affinché sia avviato un serio piano di rilancio per il menzionato Parco, la cui sopravvivenza è già di per sé messa a dura prova dall'incalzante espansione edilizia.

(4-24176)

RISPOSTA. — Non è possibile ipotizzare una recinzione di tutta l'area del parco dei Castelli romani, vista la sua estensione di 9.500 ettari con terreni pubblici e privati nessuno dei quali di proprietà dell'ente parco, tanto più che il perimetro dello stesso è ancora provvisorio.

L'ente gestore del parco non si è ancora dotato di guardieparco che possano in qualche modo controllare e frenare l'abbandono dei rifiuti cui si riferisce la presente interrogazione; comunque l'ente ha già iniziato un lavoro di bonifica di alcune discariche abusive di rifiuti rilevate nel proprio territorio, sollecitando anche i singoli comuni a provvedervi al più presto — vista la loro competenza esclusiva alla pulizia del parco —

ciò in base alla normativa vigente e secondo quanto ribadito dalla regione Lazio — assessorato ai Parchi.

L'amministrazione provinciale di Roma per l'area dei Castelli romani, in via eccezionale, vista l'importanza dell'area, attraverso l'assessorato ambiente ha stanziato la somma di L. 20.000.000 per un programma straordinario, con il comitato di gestione del parco, finalizzato alla bonifica dei boschi in collaborazione con volontari, associazioni e cooperative. Si precisa che la regione Lazio gestisce direttamente fondi previsti per l'amministrazione ordinaria delle aree protette nell'ambito del proprio territorio.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

MACERATINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premezzo:

che l'interrogante presentò in data 23 ottobre 1990 un atto ispettivo del seguente letterale tenore:

« il cittadino Antonio Luciano Giacco, nato a Papanice di Crotone il 12 febbraio 1954 ha proposto in data 2 maggio 1982 ricorso alla Corte dei Conti avverso il decreto n. 35 del 12 febbraio 1982 — posizione n. 912691 del Ministero della difesa, direzione generale delle pensioni, divisione undicesima;

con l'anzidetto ricorso il predetto signor Giacco ha chiesto la revoca del menzionato decreto del Ministero della difesa e la concessione della pensione privilegiata;

il ricorrente attende giustizia dal lontano 1982 —:

quale sia stato — se c'è stato — l'esito del ricorso alla Corte dei Conti di che trattasi, e, ove il ricorso non sia stato ancora deciso, cosa intenda fare il Governo perché la pratica di pensione del signor Giacco venga sollecitamente definita »;

che in data 2 febbraio 1991 è pervenuta la risposta della Presidenza del Consiglio nei seguenti termini:

« Al riguardo si fa presente che il ricorso presentato dal signor Antonio Luciano Giacco alla Corte dei Conti, per la revoca del decreto n. 35 del 12 febbraio 1982 del Ministero della difesa, risulta pendente presso la Procura Generale della Corte stessa per la relativa istruttoria »;

che in realtà l'interrogante chiedeva di conoscere le ragioni per le quali, dopo 9 anni dalla richiesta di revoca del decreto n. 35 del 12 febbraio 1982 del Ministero della difesa, la Corte dei Conti, alla quale tale richiesta di revoca era stata presentata con rituale ricorso da parte del signor Luciano Giacco, non aveva ancora provveduto ad emettere una qualsiasi decisione e quali misure il Governo riteneva di dover assumere per fare in modo che, dopo il termine sicuramente congruo di 9 anni, il ricorso del predetto signor Giacco venisse finalmente deciso —:

se un cittadino della Repubblica italiana può sperare di avere una qualsiasi risposta alle proprie istanze, fatte valere attraverso i ricorsi giurisdizionali oppure deve attendere, se vivo, magari ulteriori 9 anni per poi sentirsi dire che il suo ricorso risulta ancora pendente presso la Procura Generale della Corte dei Conti per la relativa istruttoria. (4-24233)

RISPOSTA. — *Il ricorso prodotto dal signor Antonio Luciano Giacco, avverso il decreto del Ministero della difesa, risulta pendente presso la procura generale della Corte dei conti.*

La stessa ha fatto presente che, in base all'ordine di servizio del procuratore generale del 28 febbraio 1988, n. 27, la trattazione dei ricorsi deve necessariamente essere rispettosa del numero d'iscrizione nei registri di segreteria, salvo casi di particolare urgenza (stato di salute e condizioni economiche) da documentare rispettivamente con certificazione rilasciata da sanitari investiti di funzioni pubbliche e con copia autentica della dichiarazione dei redditi.

Il Sottosegretario di Stato all'Presidenza del Consiglio dei ministri: Cristofori.

MASSANO. — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e per gli italiani all'estero e l'immigrazione.* — Per sapere:

1) quali provvedimenti siano stati previsti per far fronte ai gravi disservizi denunciati dall'Unione profughi di Torino (rappresentativa di circa 5 mila connazionali giuliano-dalmati residenti nel capoluogo piemontese, oltre che dei profughi dalla Grecia e dalla Libia) quali:

a) lo stato di incuria e di abbandono in cui versano gli alloggi IACP che ospitano i profughi;

b) l'ingiusto aumento dei canoni di locazione grazie al quale anziane vedove con una pensione di 470 mila lire mensili se ne vedono sottratte la metà per il pagamento della pigione in case degradate;

c) la mancata applicazione della legge 137 del 1952 che dovrebbe consentire ai profughi, ma che a distanza di 40 anni ancora non consente, il riscatto dell'alloggio in cui risiedono;

2) quali responsabilità possano addebitarsi ai massimi dirigenti dello IACP che da ormai 40 anni non dispongono i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli alloggi destinati ad ospitare questi nostri sfortunati connazionali;

3) quali misure di ordine pubblico siano previste per impedire la diffusione e lo spaccio della droga lamentati dall'Unione profughi nel villaggio Santa Caterina, alle Vallette di Torino, ove risiedono 536 famiglie giuliano-dalmate;

4) quale coordinamento sia stato determinato tra i Ministeri competenti e la regione Piemonte, la prefettura e il comune di Torino per assicurare l'umano ed efficiente accoglimento dei profughi prevedibilmente in arrivo in Italia ed in Piemonte dall'Istria e dalla Dalmazia sotto l'incalzare degli eventi bellici, come peraltro preannunciato dal sindaco di Zara Ivo Livljanic e dalla Croce Rossa Internazionale. (4-27890)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede di conoscere le ragioni dei disservizi denunciati dalla Unione profughi di Torino con riguardo agli alloggi IACP che ospitano i connazionali giuliano-dalmati residenti nel capoluogo piemontese.*

La problematica concernente i criteri e le procedure per l'assegnazione in locazione, la cessione in proprietà e la determinazione dei canoni degli alloggi costruiti a suo tempo dallo Stato per fare fronte alle esigenze abitative dei profughi italiani di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, è stata oggetto di lunga controversia, avuto anche riguardo al sopravvenire della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica ed a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni.

Recentemente su tali questioni si è pronunciato in sede consultiva il Consiglio di Stato, che ne era stato investito dai ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, con pareri del 30 maggio 1990 e del 25 maggio 1991, con i quali ha ritenuto che agli alloggi costruiti dallo Stato in attuazione di leggi speciali, quali le leggi n. 261 del 1947 e n. 137 del 1952, riguardanti rispettivamente i senza tetto e i profughi, non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 e quelle successive in materia di edilizia residenziale pubblica, perché tali norme concernono — come precisato dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972, gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici e non anche quelli costruiti dallo Stato, anche se dati in gestione agli IACP.

Ai predetti alloggi, entrati a fare parte del patrimonio disponibile allo Stato sono, pertanto, ancora integralmente applicabili le normative contenute nelle leggi che specificamente li riguardano poiché l'abrogazione di detti provvedimenti normativi non ha avuto luogo né per espressa disposizione di legge (in quanto nessuna norma ha disposto tale abrogazione), né per incompatibilità.

Conseguentemente, secondo quanto riferito dal commissario di Governo per la regione Piemonte, la prefettura di Torino ha

segnalato alla amministrazione comunale e all'Istituto autonomo delle case popolari l'esigenza di adottare conformi determinazioni alle citate pronunce del Consiglio di Stato e di impartire ai dipendenti uffici le necessarie istruzioni per l'applicazione agli alloggi costruiti ai sensi della legge n. 137 del 1952 delle norme ritenute applicabili dall'alto consenso.

In particolare, è stato richiesto all'Istituto autonomo delle case popolari di Torino, onde consentire la sollecita quantificazione dell'ammontare del canone da parte dei competenti organi ministeriali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 della legge n. 137 del 1952, di fare conoscere l'ammontare delle spese generali di manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, al comune di Torino è stato chiesto di fare conoscere la sussistenza di eventuali esigenze abitative di profughi aventi diritto all'assegnazione ai sensi della legge citata che permangano tuttora insoddisfatte ed il numero di alloggi attualmente disponibili per il loro soddisfacimento.

Peraltro per quanto concerne la cessione in proprietà dei suddetti alloggi, si dovrà tener conto ora delle nuove disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1991, n. 412 (articolo 28).

Circa poi quanto riferito nell'interrogazione in ordine alla carenza di manutenzione degli alloggi in questione, questa è comune a tutti gli alloggi gestiti dall'IACP di Torino ed è da addebitarsi alla cronica situazione deficitaria dell'istituto medesimo.

Quanto al fenomeno della diffusione e spaccio di droga, risultano attivate le necessarie misure di ordine pubblico da parte della polizia: in particolare, la questura ha predisposto vari servizi al fine di prevenire fenomeni di microdelinquenza nel villaggio di Santa Caterina Lucento, che hanno consentito di trarre in arresto otto persone.

La prefettura di Torino, infine, in collaborazione con la regione militare nord ovest, e su iniziativa di questo ministro, ha da tempo predisposto un piano per fronteggiare le esigenze connesse all'accoglimento ed alla ospitalità di eventuali contingenti di profughi

provenienti dall'Istria e dalla Dalmazia in conseguenza dei noti eventi bellici.

Il Ministro per gli italiani all'estero e per l'immigrazione:
Boniver.

MATTIOLI. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per sapere — premesso che:

con delibera consiliare n. 85 del 20 maggio 1991, il comune di Foggia ha deliberato la realizzazione di una discarica di RSU in località Passo Breccioso;

tale atto dell'amministrazione è fortemente criticato ed avversato dai cittadini interessati nonché dalle associazioni ambientaliste in quanto adottato in violazione di legge e nella assoluta noncuranza delle molteplici ragioni di carattere ambientale che, se rettamente acquisite, avrebbero portato ad una soluzione negativa per quel sito;

in particolare ed in sintesi l'interrogante eccepisce che: a) la commissione tecnica comunale, peraltro non comprensiva del chimico, geologo ed agronomo, costituita per iniziativa del comune per individuare il sito idoneo non è prevista da alcuna norma di legge giacché la scelta del sito è di esclusiva competenza della giunta regionale; b) il piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a cui la delibera fa riferimento non è stato ancora adottato dalla regione, e le localizzazioni originariamente previste sono tuttora oggetto di studio a seguito dei numerosi rilievi ed osservazioni mosse dai comuni e dalle associazioni; c) la località prescelta è già gravemente degradata dalla presenza di ben quindici discariche autorizzate, o non, che hanno già provocato accertati inquinamenti delle falde acquifere, come da controlli effettuati dal servizio di igiene pubblica della USL Foggia 8, ed inquinamento atmosferico con inevitabili problemi sanitari che mettono a rischio la salute degli abitanti del borgo; d) i requisiti del sito, così come illustrati negli elaborati predisposti dalla commissione, non sono conformi alla normativa di settore né per

quanto concerne i necessari studi idrogeologici, del tutto omessi, né per le distanze di rispetto dalle preesistenti discariche, alle quali la bozza di piano regionale dei rifiuti speciali e tossici attualmente in discussione ne prevederebbe addirittura di aggiungere ulteriori due discariche per rifiuti di tale categoria; e) infine è evidente l'illogicità della scelta effettuata se si considera come lo stesso comune con precedenti atti di giunta e del consiglio ha individuato l'area interessata quale zona di particolare pregio paesaggistico suscettibile di insediamenti agroturistici ai sensi della vigente normativa regionale (legge n. 34 del 1985) e nell'ultima bozza di piano regolatore generale —:

quali siano le informazioni in possesso del Ministero circa i fatti esposti in premessa;

quali iniziative si intendano assumere per impedire la localizzazione della nuova discarica in località Passo Breccioso;

se risponda a verità la notizia a conoscenza dell'interrogante secondo cui nella esistente e già autorizzata discarica di II categoria di tipo B di Passo Breccioso sarebbero conferiti rifiuti di natura non ben precisata provenienti da altre regioni d'Italia;

se di converso esistano o si ritiene che debbano essere previsti piani di risanamento ambientale della zona e di valorizzazione della stessa in senso agroturistico. (4-26481)

RISPOSTA. — *La localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e delle leggi n. 441 del 1987 e n. 475 del 1988, è di competenza delle amministrazioni regionali o provinciali e che il Ministero dell'ambiente ha funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinate, in via sostitutiva, alle eventuali inadempienze o alle scelte manifestamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle amministrazioni suddette.*

Dalle informazioni trasmesse dalle autorità locali, non risulta essere pervenuto all'amministrazione provinciale di Foggia da parte del comune alcun progetto relativamente alla discarica dei rifiuti solidi urbani di cui trattasi. Si fa presente che la suddetta amministrazione provinciale, in quanto delegata dalla regione Puglia con legge regionale n. 30 del 1986, è preposta all'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento rifiuti e al rilascio delle relative autorizzazioni all'esercizio delle attività di smaltimento.

Nell'ambito dell'esercizio di tali funzioni, i progetti proposti per l'approvazione dovranno essere sottoposti all'esame della conferenza di cui all'articolo 3-bis della legge n. 441 per la valutazione della compatibilità dei progetti con le esigenze ambientali e territoriali, nonché all'esame dell'apposito comitato tecnico istituito a norma dell'articolo 5 della già citata legge regionale n. 30 del 1986. Alla predetta procedura quindi sarà sottoposto anche il progetto di cui trattasi, quando il comune lo invierà all'amministrazione competente.

Per quanto attiene la discarica di 2ha categoria tipo B in località Passo Breccioso, trattasi di un impianto di smaltimento dalle caratteristiche di cui al punto 4.2.3.2 della delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984. Il progetto di tale discarica risulta essere stato approvato con regolare delibera n. 1344, in data 11 agosto 1989.

Successivamente, con delibera n. 195 del 10 ottobre 1990, accertata l'ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione delle opere previste in progetto, è stata concessa alla stessa ditta Immobildaunia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti compatibili con la tipologia di discarica realizzata, ossia di 2ha categoria tipo B.

Si comunica, infine, che il servizio valutazione impatto ambientale sta provvedendo a richiedere un sopralluogo del nucleo operativo ecologico per accertare lo stato dei fatti.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

NAPPI e RUSSO SPENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro*

dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

il 13 giugno 1991 il consiglio circoscrizionale di Pianura, nel comune di Napoli, ha approvato un ordine del giorno in merito alla « staticità ed igienicità dei fabbricati della ricostruzione »;

nell'ordine del giorno si rileva che gli insediamenti abitativi realizzati con la legge 219 a Pianura versano in uno stato di totale abbandono;

gli alloggi presentano difetti di costruzione non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, con progressivo degrado degli stessi;

il comune di Napoli si ritroverà ad essere titolare dell'intero patrimonio abitativo e delle opere di urbanizzazione realizzate sul territorio in questione e che dovrà provvedere alla gestione dello stesso;

che gli alloggi del comparto di Pianura non sono stati ancora consegnati agli aventi diritto;

è richiesto l'intervento del commissario di Governo per sollecitare le ditte appaltatrici ad eliminare tutti i difetti di costruzione;

gli alloggi di Marano Basso e Nord assegnati nel corso del 1990 devono essere risistemati in quanto gli inquilini vivono in condizioni igieniche fortemente precarie;

ad oggi non sono state adottate concrete iniziative per la regolarizzazione dei canoni di locazione e degli oneri accessori allo scopo di garantire i servizi dovuti agli assegnatari;

la mancata regolarizzazione dei canoni potrebbe portare ad un arretrato difficilmente sanabile dalle famiglie stesse;

non sono stati ultimati, né in alcuni casi è stata disposta la ripresa, dei lavori di ristrutturazione degli alloggi situati nel centro storico di Pianura al fine di garantire il reinsediamento;

nei giardini degli alloggi al pianterreno sono stati posti i tombini delle fogne

relative al palazzo, ciò ha provocato l'intervento della USL che ne ha dichiarato l'inabitabilità, anche in questo caso è stato richiesto l'intervento del commissario di Governo il quale a tutt'oggi non è intervenuto —:

se risulti di chi siano le responsabilità dello stato di abbandono degli alloggi realizzati con la legge 219, e cosa osta all'utilizzo degli stessi;

visti i difetti di costruzione degli alloggi, non superabili con normali interventi di manutenzione ordinaria, in quale modo intenda agire nei confronti delle ditte appaltatrici;

quali siano i motivi alla base del mancato intervento da parte del commissario di Governo riguardo agli alloggi situati al piano terra giudicati inabitabili dalle USL a causa del posizionamento dei tombini delle fogne, e come intenda garantire i lavori necessari;

se non ritenga che nella fase di progettazione e costruzione siano venuti meno le prerogative degli organi di controllo preposti;

quali ditte siano state interessate agli insediamenti abitativi di Pianura, di Marano Basso e Nord;

a quanto ammontino le spese sostenute finora e di quanto differiscono dalle previsioni;

quali siano i motivi che non hanno permesso l'ultimazione o addirittura la ripresa dei lavori di ristrutturazione degli alloggi del centro storico di Pianura, e come intenda agire per far sì che abbia pieno successo il reinsediamento negli alloggi nel centro storico dei legittimi assegnatari;

come si intenda garantire l'incolumità sanitaria degli inquilini di Marano Basso e Nord che vivono una situazione di precarietà igienica. (4-26745)

RISPOSTA. — *Ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi*

sismici del 1980-1981 e provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti, gli alloggi di Pianura e di Marano sono stati realizzati nell'ambito del programma straordinario per l'edilizia residenziale nella città di Napoli, gestito, fino al 31 dicembre 1990, dagli organi dell'amministrazione straordinaria (ex articolo 84 legge n. 219 del 1981) che ha affidato gli interventi al consorzio CORI tramite le ditte DIFIS, Grandi Lavori, Pizzarotti, Giglio.

Circa i difetti di costruzione degli alloggi in questione si precisa che sia il direttore dei lavori, sia la commissione di collaudo in corso d'opera hanno dichiarato trattarsi di difetti che non compromettono l'abitabilità, la sicurezza e l'igiene degli alloggi stessi.

Fino alla data di cessazione della gestione dell'amministrazione straordinaria sono stati assicurati gli interventi di manutenzione agli alloggi di Pianura tramite una ditta concessionaria e successivamente il comune di Napoli, cui dal 1° gennaio 1991 è stata trasferita la gestione del patrimonio immobiliare, ha stipulato apposita convenzione con una società concessionaria.

In seguito alle segnalazioni del comune di Napoli, l'amministrazione straordinaria ha accertato soltanto fenomeni di condensa che la ditta concessionaria provvederà ad eliminare sulla base del collaudo redatto in corso d'opera, prima del collaudo definitivo. Circa la presunta pericolosità dal punto di vista igienico dei tombini fognari si rappresenta che per gli alloggi è stato rilasciato regolare certificato di abitabilità con il nulla osta dell'ufficio fognature del comune di Napoli.

Sullo stato della procedura di assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, si è appreso che dei 1053 alloggi di Pianura 733 risultano regolarmente assegnati, i rimanenti sono invece abusivamente occupati; gli 88 alloggi di via Marano, dopo lo sgombero degli occupanti abusivi ultimato nel febbraio 1991, sono in possesso dei legittimi assegnatari. Attualmente permangono alcuni disagi dovuti all'impossibilità di eseguire i lavori di riattazione nelle parti comuni per la presenza di allacciamenti abusivi di corrente elettrica ed acqua effettuati dagli occupanti di edifici

limitrofi, nei confronti dei quali è stato ripetutamente richiesto lo sgombero alla prefettura.

Sulla situazione contabile dei canoni di locazione si comunica che dei 733 assegnatari 203 risultano in regola con i pagamenti, mentre 530 sono morosi. Per questi ultimi, a seguito delle iniziative già intraprese dall'amministrazione straordinaria, in base alla delibera CIPE del 24 maggio 1990 si è concesso il pagamento mensile di un solo canone arretrato fino all'esaurimento del debito.

Per quanto attiene agli interventi di recupero del centro storico di Pianura si sono registrati effettivamente rallentamenti nel completamento dei lavori a causa di numerosi ricorsi proposti dai proprietari di immobili espropriati, la cui mancata acquisizione impedisce la realizzazione delle opere previste. Sono allo studio soluzioni tecniche che consentano di superare tali ostacoli per reinsediare negli alloggi i legittimi assegnatari.

Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali:
Martinazzoli.

PARLATO. — Ai Ministri dei trasporti, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che

per intuibili motivi di prezza e squalida marca clientelare localizzabili nell'ambito dei partiti di regime, nella regione Campania è stato dato un incredibile impulso alla ETP (Esposito Trasporti Pubblici) che, per quanto ridicolo possa apparire, è una società a responsabilità limitata che esercita numerose linee di trasporto graziosamente concesse dalla regione Campania dietro il corrispettivo da parte sua di un contributo annuale di circa 20 miliardi (che è stato richiesto di aumentare a 24) con un numero di dipendenti superiore alle 400 unità;

le relazioni sindacali sono pessime e l'azienda sentendosi ben protetta, esercita una costante repressione delle attività sindacali, maggiormente quando le stesse at-

tività vengono promosse dalla CISNAL, la quale non è asservita, sembra, al metodo del compromesso permanente tramite il quale le assunzioni e le promozioni avvengono in azienda solo sulle spinte dei partiti (*in primis* il PSI) e di altri sindacati (esclusa appunto CISNAL) e alla quale ripugna questa metodologia;

particolarmente grave è stata ed è la reazione della ETP da quando la CISNAL ha chiesto il commissariamento dell'azienda e la sua pubblicizzazione al fine di ottenere maggiori garanzie per i lavoratori, una gestione trasparente ed efficiente dato che stipendi e fornitori non vengono pagati puntualmente, servizio più adeguato nei confronti della utenza, costretta a servirsi di un parco automezzi vetusto e pericoloso;

lo stesso assessorato ai trasporti della regione Campania non ha potuto, forse suo malgrado, che prendere atto dello sfascio aziendale istituendo una commissione di professionisti esterni « con il compito di svolgere presso la Soc. ETP in un tempo determinato (2 mesi dall'affidamento dell'incarico) gli accertamenti amministrativi-finanziari-economici e gestionali al fine di delineare un quadro della situazione anche in relazione ai costi e ricavi standard ed al fine di porre in grado la Giunta Regionale di acquisire un quadro completo dell'attività gestionale dell'ETP per eventuali provvedimenti in merito fino alla revoca delle concessioni nel caso dovessero emergere inadempienze di leggi »; mentre la IV Commissione permanente regionale « ha inteso costituirsi in commissione di indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 91 dello Statuto Regionale, utilizzando sia la su nominata commissione che la struttura dei Servizi Trasporti »;

e, infine, per quanto riguarda il parco rotabile è stata interessata « la Direzione provinciale MCTC per la revisione di tutti gli autobus in dotazione aziendale per la verifica delle condizioni di sicurezza degli stessi con priorità per i veicoli più vetusti » —:

se risulti al Governo quali siano stati negli ultimi cinque anni le entrate, le

uscite, ivi compresi i carichi fiscali, e l'utile netto, dichiarati dalla ETP e se la stessa risulti debitrice di qualche somma nei confronti, ed in quale misura, dell'amministrazione finanziaria;

quale sia stato l'esito dei lavori di accertamento ed indagine svolti: 1) dalla commissione di professionisti esterni in ordine agli accertamenti amministrativi, finanziari, economici, gestionali; 2) dalla commissione regionale di indagine conoscitiva; 3) dalla Direzione provinciale della MCTC in ordine al parco rotabile;

che cosa osti, stante quanto descritto in premessa ed avuto riguardo a quanto accertato, a prendere in seria considerazione la ipotesi di commissariamento e di pubblicizzazione della ETP, a salvaguardia dei diritti dei lavoratori-, della utenza e della pubblica amministrazione, come la CISNAL ha ripetutamente richiesto.

(4-07565)

RISPOSTA. — *L'Esposito trasporti pubblici è un'azienda di grandi dimensioni con circa 500 dipendenti che fruisce dei contributi regionali di esercizio ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, e della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16. Tale normativa dispone che alle aziende di pubblico trasporto vengono erogati contributi non superiori al deficit di bilancio in base al numero degli autobus ed al numero dei chilometri percorsi.*

L'aumento dei costi del settore e l'incremento delle dimensioni aziendali negli ultimi esercizi hanno determinato un conseguente aumento di contributi. Per il 1988 il contributo di esercizio è stato determinato in lire 23.500.000 a fronte di un deficit denunciato in lire 24.586.000.000.

Attualmente la società ETP non risulta debitrice di alcuna somma nei confronti dell'amministrazione finanziaria sia a titolo di imposta sul reddito che di imposta sul valore aggiunto.

La commissione di professionisti esterni, istituita dall'assessorato ai trasporti della regione Campania con il compito di svolgere accertamenti sulla gestione della società, ha

concluso l'indagine formulando alcuni suggerimenti sull'organizzazione delle funzioni aziendali.

In particolare la commissione ha sollecitato di scorporare dalla ETP l'attività di manutenzione degli automezzi, con il conseguente adeguamento da parte della regione della procedura di calcolo del costo standard nella concessione dei contributi.

In relazione alla scarsa consistenza patrimoniale dell'azienda, la commissione ha suggerito un aumento di capitale sociale mediante conferimento da parte dell'attuale proprietario (Domenico Esposito) dei locali adibiti a deposito automezzi attualmente affittati all'azienda, al fine di assicurare maggiori garanzie di stabilità patrimoniale.

L'azienda in questione dovrà quindi procedere ad una ristrutturazione secondo le indicazioni formulate dalla commissione, alla cui osservanza vigilerà l'amministrazione regionale della Campania.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile, da parte sua, ha dichiarato di aver sottoposto a revisione straordinaria con esito regolare quasi tutti gli autobus di proprietà della società ETP.

Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali:
Martinazzoli.

PARLATO. — Ai Ministri della università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica. — Per conoscere — premesso che:

il consiglio di amministrazione del CNR, nell'ottobre 1988, ha inquadrato nella qualifica di ricercatori, tra gli altri, i dipendenti Salomone, Ippoliti, Guernieri e Fiordiponti;

i signori Salomone e Ippoliti sono in congedo sindacale rispettivamente dal 1978 e dal 1982;

l'inquadramento è stato preceduto dal parere di una commissione esaminatrice dei titoli;

della commissione era autorevole membro il dipendente Angelo Guerrini, notoriamente « longa manus » del presidente del CNR;

la signora Guernieri, quale capo dell'ufficio concorsi ex articolo 36 della legge n. 70 del 1975, ha contribuito alla assunzione di Vanna Galli e di molte altre persone interessanti i vertici dell'Ente;

il Fiordiponti, quale sovrintendente dell'area di ricerca di Montelibretti, all'epoca della presidenza Quagliariello (1984), ha segnalato che il perito agrario Felice Lilli aveva disposto l'esecuzione di lavori, dallo stesso collaudati e poi liquidati, ma che detti lavori esistevano soltanto sulla carta non essendovi alcun manufatto. Tuttavia, il Fiordiponti ha preferito non approfondire la spendita di molti miliardi disposta dal Lilli, quale capo dell'ufficio tecnico, in appalti edilizi e per la conduzione di impianti tecnologici così come ha preferito non approfondire l'attività dell'allora capo dell'Ufficio patrimonio immobiliare (ora dirigente generale) Ivo Grimaldi, sotto la cui egida si è svolta la costruzione dell'area di ricerca di Montelibretti. Inoltre anche il signor Picchiotti, poco prima di diventare suocero di Grimaldi, ha organizzato alcuni settori dell'area —

1) quale sia il numero dei comitati, commissioni, gruppi, consigli scientifici, ecc. in cui il Guerrini è stato nominato a far data dal 1° novembre 1984 (inizio della Presidenza Rossi Bernardi) in poi;

2) se tale cumulo di incarichi non costituisca una rilevante turbativa della funzionalità ottimale di un ente pubblico per le continue interferenze presidenziali, che non possono non essere state esercitate, tramite terze persone;

3) quali siano i titoli dei signori Guernieri e Fiordiponti, atteso che la loro preposizione ad uffici amministrativi non sembra giustificare l'inquadramento nell'ambito del personale scientifico;

4) quali iniziative abbia adottato il CNR nei confronti della Guernieri che, per oltre sei anni, ha attivamente esercitato la professione forense durante il rapporto di impiego;

5) se inquadramento ed assenza di provvedimenti sanzionatori nei confronti

della citata dipendente facciano parte della strategia di subalternità di funzionario silente sulle assunzioni ex articolo 36;

6) se sia corretto l'inquadramento di dipendenti in congedo sindacale da data precedente l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1987, norma che ha dato origine agli inquadramenti citati nella presente interrogazione;

7) se la Ragioneria generale dello Stato abbia espresso o voglia esprimere il parere di pertinenza;

8) se il ministro del tesoro voglia disporre l'ispezione straordinaria sulle assunzioni ex articolo 36 e sulla poliedrica attività dei signori Grimaldi e Lilli (con l'impiego di svariati miliardi) nell'ambito della struttura di Montelibretti in modo da evitare che vi siano dipendenti i quali possano « vivere di rendita » grazie al loro silenzio;

9) quale attività abbia esplicitato il Dipartimento per la funzione pubblica in ordine ai fatti suddetti e se il Ministro per la funzione pubblica voglia disporre comunque, per quanto di competenza, l'ispezione;

10) se corrisponda al vero che i signori Fiordiponti e Guernieri, nonostante siano, sotto il profilo cartolare, personale di ricerca, non prestino servizio in istituti, centri, progetti finalizzati, cioè in strutture scientifiche. (4-15888)

RISPOSTA. — 1) *Il decreto del Presidente della Repubblica n. 586 del 1987 (contratto del personale degli enti del comparto ricerca) ha introdotto, come è noto, nuove qualifiche funzionali e profili professionali rispetto alla precedente normativa.*

In particolare, sono stati istituiti il nuovo profilo professionale di collaboratore professionale degli enti di ricerca e quello di ricercatore, quest'ultimo con fasce differenziate di primo ricercatore e dirigente di ricerca (articolo 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1987).

Sulla base di detta nuova normativa, il CNR ha provveduto, ai sensi dell'articolo 15 di detto decreto del Presidente della Repubblica, al primo inquadramento dei dipendenti appartenenti all'ex qualifica di collaboratore tecnico professionale, ora X qualifica.

Più in particolare, il comma 8 del citato articolo 15 ha così statuito: il personale appartenente alla X qualifica di collaboratore tecnico professionale sarà inquadrato, su domanda degli interessati, nel profilo di ricercatore, previo accertamento del possesso del titolo di studio e dell'effettivo svolgimento di attività di ricerca, ovvero nel profilo professionale degli enti di ricerca.

In attuazione del suddetto inquadramento, l'ente ha nominato una commissione ad hoc avente il compito di operare l'accertamento delle attività di ricerca nei confronti dei collaboratori tecnico-professionali non afferenti a istituti o centri di studio del CNR ed altri.

Detta Commissione era così composta: professor Angelo Guarino, presidente (componente del Comitato nazionale per le scienze chimiche e del Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni); professoressa Angela Frascini (componente del Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche e del Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni culturali); dottor Angelo Guerrini (presidente del Comitato nazionale per le scienze e la tecnologia dell'ambiente e dell'habitat, membro aggregato della giunta amministrativa); dottor Agostino La Bella (presidente del Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche e l'innovazione); dottor Luigino Spannedda (componente del Comitato nazionale per le scienze fisiche e del Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'informazione); professor Sergio Zoppi (componente del Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche, presidente del Comitato nazionale per le scienze e la tecnologia dei beni culturali); professor Claudio Battistoni (direttore dell'Istituto di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei componenti di coordinazione e direttore del progetto finalizzato materiali speciali per tecnologie avanzate).

La commissione in parola, accertato l'effettivo svolgimento di attività di ricerca, ha proposto, tra l'altro, di inquadrare ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1987 nel profilo di ricercatore — fascia iniziale — il dottor Paolo Fiordiponti (direttore dell'area di ricerca di Montelibretti) e la dottoressa Rosanna Guernieri (in servizio presso il servizio trasferimenti innovazioni, brevetti e normativa tecnica).

Per quanto riguarda il dottor Renato Salomone e il dottor Ipperide Ippoliti, la commissione ha rilevato che i dipendenti predetti, in congedo sindacale, avevano svolto attività di ricerca dal 1973 al 1978 e dal 1976 al 1982. Questi ultimi due dipendenti sono stati parimenti inquadrati nel profilo di ricercatore, in considerazione anche di quanto disposto dall'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976.

Tutti gli inquadramenti in questione sono stati disposti previa deliberazione n. 527.01.D della giunta amministrativa, con funzioni di consiglio di amministrazione, del 20 ottobre 1988.

2) Relativamente alla esecuzione di lavori immobiliari disposti dal signor Felice Lilli presso l'area di ricerca di Montelibretti, si fa presente che l'ente, dietro specifica segnalazione del dottor Fiordiponti, ha a suo tempo nominato una commissione di indagine che ha già rassegnato la propria relazione finale. Essendo emerse, a seguito degli accertamenti, irregolarità circa l'esecuzione dei suddetti lavori, l'amministrazione del CNR ha rapportato i fatti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma (che, per quanto consta, ha iniziato istruttoria giudiziaria), alla procura generale della Corte dei conti e a questo ministero.

Risulta altresì pendente formale procedimento disciplinare nei confronti del Lilli e di altro dipendente per le suddette irregolarità.

3) Per quanto concerne poi il dottor Ivo Grimaldi (attuale dirigente generale dell'ente) e il signor Picchiotti, non si possono fornire chiarimenti stante la genericità delle osservazioni formulate dall'interrogante.

Per gli incarichi ricoperti dal dottor Angelo Guerrini, I ricercatore del CNR, si precisa che tali incarichi sono rapportati alla qualifica che lo stesso ricopre in seno all'ente. Si segnala, inoltre, che il dottor Guerrini è stato eletto come rappresentante dei ricercatori del CNR in seno al comitato nazionale per le scienze fisiche, a seguito di elezioni nazionali in cui ha riportato n. 65 voti di preferenza su circa 107 elettori, nonché eletto presidente del comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat.

I numerosi incarichi in questione sono strettamente conseguenziali alle sue funzioni di membro del comitato di fisica e presidente del comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat.

4) Circa i punti 4) e 5), in cui si chiedono le iniziative adottate dall'ente nei confronti della dottoressa Guernieri, si fa presente che in merito alle attività della stessa, estranee all'ente, il CNR ha ampiamente riferito, con documentata nota in data 20 luglio 1990, sia alla procura generale della Corte dei conti, sia, per conoscenza, a questo ministero.

Relativamente ai punti 3) e 10), si fa presente che la dottoressa Guernieri ha prestato (e presta tuttora) servizio presso il servizio trasferimento innovazioni, brevetti e normativa tecnica; servizio questo che è considerato sia dall'ordinamento dei servizi preesistente, che da quello vigente, struttura di natura tecnico-scientifica, tant'è che vi è preposto non un dirigente amministrativo, ma un dipendente della X qualifica funzionale.

Così anche il dottor Fiordiponti è preposto, da anni, all'area di ricerca di Montelibretti e inquadrata, quest'ultima, dall'articolo 17 del vigente ordinamento dei servizi nelle strutture scientifiche e tecnologiche del CNR.

5) Per quanto attiene, infine, la richiesta di una ispezione straordinaria presso l'ente in questione da parte del Ministero del tesoro/Ragioneria generale dello Stato, quest'ultimo ha fatto conoscere che le valutazioni prospettate dall'interrogante potranno

trovare definizione in sede di attività ispettiva della Ragioneria generale medesima.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali ed ambientali e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il parco pubblico di Portici, creato alla fine del 19700 per volere di Carlo III di Borbone, attualmente di proprietà della provincia di Napoli, per la scarsa sensibilità dei pubblici amministratori versa in uno stato di estremo degrado ed a nulla sono valse le reiterate denunce e proteste dei consiglieri provinciali del MSI stante l'assoluta ignavia degli amministratori;

il patrimonio arboreo, costituito in prevalenza da lecci distribuiti omogeneamente sui dodici ettari di parco, è gravemente compromesso da un forte attacco di carie, il sottobosco non esiste più da tempo mentre i cigni, le panchine e le fontane costituiscono solo un piacevole ricordo;

il giardino porticese è l'unico polmone verde esistente lungo la fascia costiera che va da San Giovanni a Torre Annunziata, tristemente caratterizzata dall'alta concentrazione abitativa e dal mare più inquinato d'Italia;

i numerosi tentativi espletati — oltre che dai consiglieri provinciali missini — dalle associazioni ambientaliste per richiamare l'attenzione delle autorità sui problemi del parco non hanno sortito nessun effetto;

al momento, nei dodici ettari del parco operano tre giardinieri, un custode prossimo al pensionamento e — incredibilmente ma vero — ben ottanta *ex* detenuti destinati a compiti di auspicata ma irrealizzata pulizia dei viali —:

quali provvedimenti intendano adottare per porre rapidamente fine al progressivo e forse irreversibile degrado del bosco

e per individuare e perseguire i responsabili di cotanto inconcepibile sfascio.

(4-21361)

RISPOSTA. — *Il parco borbonico annesso al palazzo reale di Portici, rientra nel patrimonio dell'amministrazione provinciale di Napoli, la quale ha compito di provvedere alla sua gestione e manutenzione.*

Recentemente, a seguito della ristrutturazione e restauro da parte dell'università degli studi di Napoli del palazzo Moscabruno, adibito a sede di alcuni istituti della facoltà di agraria di Portici, è stata affidata in concessione all'università, unitamente al palazzo reale, la parte a monte del parco in parola. A seguito di ciò la sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli ha inserito nei programmi di intervento ordinario del Ministero dei beni culturali e ambientali la sistemazione della parte di parco ceduta.

Al riguardo la suddetta sovrintendenza ha fatto presente che tale iniziativa potrebbe costituire l'inizio di un processo di sistemazione anche della restante parte del parco attualmente destinata a villa comunale e come tale aperta al pubblico.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il consigliere comunale del MSI-DN di Maddaloni (Ce) Claudio Marone ha denunciato, con una interrogazione, gli effetti negativi derivanti all'ambiente ed all'assetto idrogeologico creati in località Masseria Grande della frazione Lamia dal torrente Gramignano;

« tale piccolo corso d'acqua — scrive Marone nell'interrogazione — è altamente inquinato e inquinante per lo scarico abusivo di rifiuti e materiali di risulta; dal 1988 ad oggi, a causa delle piogge, è più volte straripato, arrecando danni alle abitazioni ubicate nella zona ed alle colture;

in tali occasioni sono intervenuti sia i vigili del fuoco che i vigili urbani che hanno redatto rapporto; per tale situazione, infine, sono state inoltrate denunce alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere » —:

quali iniziative sono state assunte dal comune di Maddaloni a seguito del rapporto dei vigili urbani;

quali provvedimenti sono stati assunti dalla competente USL, una volta venuta a conoscenza degli scompensi igienico-sanitari provocati dal torrente Gramignano;

quali provvedimenti sono stati adottati e quali indagini svolte e con quali risultati ad iniziativa della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere a seguito delle denunce ricordate dal consigliere Marone nella sua interrogazione;

quali provvedimenti si intendano adottare, per quanto di competenza, a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. (4-24230)

RISPOSTA. — La procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito di reiterate denunce concernenti scarichi abusivi, ha instaurato procedimento n. 8911/90 del registro generale modello 22 e avviato le relative indagini.

Risulta, inoltre, che l'ufficio tecnico comunale di Maddaloni ha predisposto una perizia estimativa dei lavori occorrenti per l'espurgo del torrente Carmignano.

Il servizio ARS invierà una nota al comune di Cervino, responsabile degli scarichi fognari, e alla regione Campania per conoscere quali azioni intendano intraprendere per risolvere la situazione, anche nell'ambito del piano regionale di risanamento delle acque, di cui alla legge n. 319 del 1976.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

PARLATO, VALENSISE e MANNA. — Ai Ministri dell'ambiente, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari

regionali ed i problemi istituzionali e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

a poca distanza da Praia a Mare c'è l'isola di Dino che negli ultimi anni ha cambiato almeno tre proprietari e recentemente è finita nelle mani di un imprenditore di Sarno, Palumbo —:

se risulti al Governo che l'imprenditore Palumbo è lo stesso titolare della Società immobiliare Palumbo che è stata una delle artefici della cementificazione selvaggia sulla costa calabra. Nel caso affermativo, che cosa si intenda fare e quali provvedimenti adottare per evitare una ulteriore speculazione edilizia a danno dell'ambiente e come si intenda intervenire perché sia fatta luce sulla destinazione che sarà data all'isola di Dino. (4-24560)

RISPOSTA. — Il comune di Praia a Mare, con atto consiliare del 23 febbraio 1962, deliberava la vendita dell'isola di Dino alla società Isola Dino, già concessionaria del diritto di superficie, perché questa potesse attuare nella zona un vasto programma di investimenti, impossibili nell'ambito di una concessione di superficie soggetta a limiti e vincoli.

Nel 1972 la Tritan Ventures con sede nel Texas comunicava l'acquisto del 50 per cento delle azioni della società e l'avanzata trattativa per l'acquisto dell'altro 50 per cento.

Nel 1970 subentrava nella proprietà la società Immobiliare Palumbo, il cui amministratore unico è il signor Domenico Palumbo, residente a San Giovanni a Piro (Salerno).

Non risultano attualmente realizzati i programmi preventivati che volevano l'isola di Dino quale centro di attrazioni internazionali. Delle strutture esistenti, alcune furono realizzate nella parte bassa dell'isola tra il 1955-1960 e riguardano un gruppo di costruzioni con piscina e bar; altre realizzate nella parte alta ovest negli anni 1962-1965 e riguardano un gruppo di villette in pietra locale. Alla fine degli anni 1970 venne realizzato in muratura e legno, sempre nella parte alta ovest, un gruppo di villette che è stato condonato.

Attualmente non risultano rilasciate concessioni edilizie per nuove costruzioni a nome della società Isola Dino né a nome del signor Domenico Palumbo. Risulta che l'isola di Dino, nel vigente strumento urbanistico, è individuata come zona di interesse naturalistico a rispetto integrale.

Questo ministero, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 5 della legge n. 349 del 1988 in materia di parchi e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, con nota 5473 del 4 dicembre 1990 inviata alla regione Calabria ed al comune di Praia a Mare, ha avviato le procedure per la realizzazione del decreto di individuazione dell'area denominata Isola di Dino quale zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.

Inoltre in data 31 dicembre 1990 ha stipulato con il comune di Praia a Mare, ai sensi della legge n. 67 del 1988, la convenzione per la realizzazione di un progetto per lo studio ed il recupero ambientale del territorio dell'isola.

In particolare il progetto prevede le indicazioni metodologiche necessarie allo svolgimento delle seguenti indagini particolari: analisi territoriale complessiva; indagini fisiografiche di base; indagini geo-lito-morfologiche.

Emergenze e singolarità, terrestri e marine, con particolare riferimento alla necessaria esplorazione e rilevamento, completa e definitiva, della vasta cavità subacquea, di recente individuazione, il cui accesso è situato a 17 metri dal livello del mare e comunque sottostante alla grotta terrestre denominata grotta del Frontone.

Rilevamento degli habitat: ambienti naturali e seminaturali, terrestri e marini, con particolare riguardo nei confronti della prateria a posidonia oceanica, all'ambiente coralligeno a gorgonie ed alle coperture boscate presenti nell'isola; ambiente antropizzato, strutture esistenti, loro inserimento nel paesaggio naturale, destinazione d'uso anche a fini sociali, culturali e di servizio anche in relazione ad ipotesi di attività iperbariche; individuazione delle zone — marine e terrestri — omogenee, definizione delle loro caratteristiche e delle azioni necessarie per la loro

conservazione e/o recupero, riqualificazione e valorizzazione; verifica del perimetro della riserva, perimetrazione dell'eventuale zonizzazione, predisposizione di uno schema di indirizzi normativi appropriati o necessitanti per ciascuna delle eventuali zone; interventi necessari per il recupero morfologico della propaggine a mare che tende a congiungere la terra ferma e l'isola.

È previsto altresì un comitato nominato con decreto del ministro dell'ambiente che ha funzione consultiva riguardo ad ogni proposta in atto che il comune avanza al ministero e di vigilanza sull'attuazione della convenzione e sull'osservanza delle determinazioni ministeriali.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

PARLATO. — Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del turismo e spettacolo. — Per conoscere — premesso che:

in via Mezzocannone a Napoli, nell'edificio denominato Collegio del Salvatore esiste il museo mineralogico, chiuso purtroppo al pubblico da ormai cinque anni (i lavori di restauro dovuti ai danni del sisma dovrebbero finire in un anno);

voluto da Ferdinando IV di Borbone, fu inaugurato il 28 marzo 1801 e fu la prima istituzione scientifica nella città di Napoli arricchita durante gli anni fino a contare oltre 30.000 pezzi con reperti minerali che risalgono all'inizio dell'800 e che Provengono dalle più svariate località: dalla Siberia al Sud Africa, al Madagascar, alla Germania, California. Il pezzo più importante è proprio un grande quarzo del Madagascar;

intorno alla metà dell'800 il museo si è arricchito anche della collezione vesuviana, notevole soprattutto per la sezione che riguarda i tufi dei Campi Flegrei —

a che punto siano i lavori di ristrutturazione e quando il Museo potrà riaprire le sue porte per far sì che sia possibile al pubblico prendere visione di pezzi che

lasciano veramente incantati per la loro bellezza, la varietà dei colori e la perfezione delle forme geometriche e perché la città di Napoli si arricchisca di un ulteriore punto di attrazione e di interesse scientifico anche per il turismo culturale. (4-25843)

RISPOSTA. — *Gli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981 contribuirono a determinare il completo decadimento del museo mineralogico, già provato dal precedente terremoto del 1930 e dall'occupazione avvenuta durante l'ultimo conflitto mondiale.*

Nel marzo 1988, in occasione del congresso della Società geologica italiana e dietro sollecitazione di alcuni docenti, che volevano organizzare il congresso proprio nelle sale museali, fu predisposto un progetto per il restauro e la definitiva sistemazione sia del museo che degli annessi locali che ottenne i pareri favorevoli del Ministero dei beni culturali e del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Nel luglio 1988 il consiglio di amministrazione dell'università di Napoli rinviò l'approvazione del predetto progetto perché mancante del parere del direttore del dipartimento cui afferiva il museo.

Nel febbraio 1989 iniziarono i lavori per l'adeguamento delle strutture universitarie alla legge n. 818 e nel corso dell'esecuzione furono inseriti quelli relativi al restauro del museo di mineralogia.

L'ultimazione degli interventi di natura strutturale ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza è in via di espletamento, per cui è possibile programmare la riapertura del museo al pubblico dopo che il dipartimento di scienze della terra avrà sistemato dal punto di vista scientifico tutto il materiale da esporre.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

PARLATO. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, dell'ambiente, dell'in-*

terno e di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:

nel 1985 il sindaco di Capri ebbe a concedere autorizzazione edilizia a tale Mirella Ferraro per la realizzazione di un pollaio;

la pollicultrice Ferraro, dimentica di essere anche la moglie di Giuseppe Spirito, attuale assessore nientedimeno che all'ecologia, anche se più noto alla giustizia giacché fu arrestato nel 1984 essendo medico in servizio ma... assente presso l'ospedale Capilupi di Capri, nella giurisdizione della USL 37, rinunciò a svolgere la benemerita attività zootecnica per costruire al posto del pollaio una villa a più livelli sul colle del Castiglione;

per questi motivi sia il sindaco che la ineffabile signora Ferraro vennero imputati e condannati dalla magistratura e purtroppo amnistiati;

passata la buriana la signora Ferraro non si sa come o, per meglio dire, si immagina come, ebbe una nuova autorizzazione e invece di riprendere la iniziativa agreste pensò bene di realizzare ancora una camera, un bagno ed un grande *patio*, provocando così l'intervento ulteriore dei carabinieri e della magistratura —:

se risulti in quale modo sia stato possibile, dal punto di vista della legalità amministrativa che l'amministrazione comunale rilasciasse, dopo i precedenti giudiziari, una ulteriore autorizzazione e se ciò sia dovuto da un lato all'autorevolezza ed insospettabilità del marito della signora, assessore appunto all'ecologia, e dall'altro alla consuetudine e colleganza politica dello Spirito con il sindaco, essendo stati eletti nella medesima lista civica, ed avendo assunto entrambi determinante ruolo nell'amministrazione comunale, ed infine, forse, anche alla circostanza che la moglie di Cesare sia *iuris et de iure* intoccabile per presunzione assoluta che non ammette prova contraria;

se i lavori siano stati interrotti;

se sia stato disposto l'abbattimento di tutte le opere abusive;

se esso sia stato effettuato;

a quale punto si trovi il procedimento giudiziario (al riguardo, l'interrogante ritiene che debbano essere valutate sia la recidiva specifica sia la sussistenza di altre responsabilità, da quelle del marito della Ferraro, a quelle di funzionari e tecnici comunali, a quelle del sindaco);

se il dottor Giuseppe Spirito sia ancora, e nessuno gliela abbia revocata né lui vi abbia rinunciato, in possesso della delega sindacale per l'ecologia. (4-27735)

RISPOSTA. — *A seguito di sopralluogo dei carabinieri in data 31 luglio 1991 si sono accertati lavori abusivi in via Castello n. 29, di proprietà di Mirella Ferraro, per la trasformazione di un deposito esistente e di un sottoscala per adibirlo a bagno e di un ampliamento del vano cucina e altre opere riguardanti la realizzazione di un masso di cemento di circa metri quadri 35. Le opere non erano complete.*

Il cantiere veniva sequestrato e il tutto denunciato all'autorità giudiziaria.

Il Ministro *ad interim* dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali, dei trasporti, della marina mercantile, del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere — premesso che:

dall'articolo del sottosegretario di Stato ai trasporti, Giuseppe Santonastaso, pubblicato dal quotidiano del 31° Salone nautico internazionale di Genova, *Italia sul mare*, si rileva la sorprendente quanto sconcertante dichiarazione che segue: « ... Ho un certo rammarico però per la decisione della Finmare di commissionare in Olanda 6 delle 8 navi che saranno adibite ai collegamenti navali veloci fra il Nord e il Sud (le altre due saranno costruite dai

cantieri navali di Palermo). Sulla scelta Finmare ha pesato certamente l'esigenza di attuare in tempi brevi il progetto (le prime 4 navi inizieranno il servizio nel prossimo mese di agosto), ma questo avrebbe potuto rappresentare una buona occasione per dare una mano ai cantieri nazionali in crisi di commesse ... »;

c'è da osservare che la crisi dei cantieri navali italiani dura ormai da oltre un decennio e che i Governi che in questo lasso di tempo si sono succeduti sono stati costantemente impegnati alla ricerca di fondi, attraverso una terrificante tassazione dei cittadini che ha superato ogni limite di immaginazione, proprio mentre la cantieristica — e l'occupazione annessa — andava a fondo ... —:

quale sia l'entità della commessa;

quando sia stata effettuata;

quali somme in valuta italiana siano state già corrisposte e quanto altro si prevede dovrà versarsi alla consegna delle navi;

quanti occupati siano stati impegnati e per quante ore lavorative in Olanda per realizzare le sei navi;

quale autorità del Governo e delle partecipazioni statali abbia autorizzato e quando e come una così disinvolta operazione, molto dannosa per il comparto industriale, l'occupazione ed il bilancio, e perché non si sia tenuto affatto conto delle potenzialità della cantieristica italiana: da Castellammare di Stabia a Monfalcone, sino a Trieste ed a tutti gli altri cantieri navali. (4-28453)

RISPOSTA. — *L'affidamento al cantiere olandese della costruzione di n. 4 traghetti è derivato dalla sua disponibilità a realizzare le unità in parola nei tempi richiesti dal progetto cabotaggio e necessari per affrontare il mercato prima della liberalizzazione del cabotaggio, prevista per il 1993.*

In base agli accordi contestualmente sottoscritti tra la Finmare e Fincantieri, a quest'ultima è stata affidata la costruzione di n. 3 unità, da realizzarsi a partire dalla

prima disponibilità degli scali di costruzione, prevedibile nel periodo giugno 1993 fine 1994.

Il costo complessivo per la costruzione dei quattro traghetti si aggira intorno a 240 miliardi di lire. Nell'ambito di tale costo complessivo vanno però inclusi i motori di propulsione (due per nave) forniti dalla Fincantieri. Nel determinare la lista dei fornitori di tutta l'impiantistica di bordo è stata data precedenza assoluta a ditte italiane.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi ostativi alla definizione della pratica di unificazione dei contributi ENPAS-INADEL che porta il numero di posizione 7581776 del signor Giuseppe Spanu nato ad Osilo (SS) l'11 agosto 1935. (4-20219)

RISPOSTA. — *L'unificazione dei contributi ENPAS e INADEL e le relative ricongiunzioni, ai fini di un unico trattamento di fine servizio, sono di competenza degli enti menzionati.*

Per quanto concerne, invece, la ricongiunzione delle contribuzioni versate allo Stato ed alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, ai fini di un unico trattamento di quiescenza, ai sensi della legge n. 523 del 1954, si informa che questa amministrazione ha provveduto a tale adempimento dandone comunicazione al signor Giuseppe Spanu con ministeriale n. 7.581.776 del 26 ottobre 1990.

Inoltre, con deliberazione del consiglio di amministrazione del 19 novembre 1991 è stata conferita al signor Spanu la pensione diretta ordinaria di annue lorde lire 10.598.000 a decorrere dal 1° settembre 1990, oltre l'indennità integrativa speciale prevista dall'articolo 5 della legge 22 novembre 1962 n. 1646, per la valutazione del servizio da lui reso presso il comune di Cagliari dal 10 luglio 1968 al 31 agosto 1990, nonché di quello prestato presso il Ministero dell'interno dal 12 giugno 1956 al 1° settembre 1967, per il quale è stata

effettuata, come sopra detto, la ricongiunzione ai sensi delle leggi n. 523 del 1954 e n. 761 del 1973.

I relativi atti di conferimento e di pagamento, non appena ultimati, saranno spediti rispettivamente al comune di Cagliari ed alla direzione provinciale del tesoro della stessa città.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Luigia Grassi, nata a Busto Arsizio il 6 maggio 1948 ed ivi residente in via Magenta 93. L'interessata è dipendente dell'USSL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese; la richiesta è stata effettuata in data 3 aprile 1980; da oltre dieci anni la signora Grassi è in attesa del relativo decreto (posizione n. 7287009). (4-24803)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, con il decreto n. 225105 del 19 agosto 1991, in accoglimento della domanda prodotta, ha provveduto alla ricongiunzione ex articolo 2 della legge n. 29 del 1979.*

Il decreto predetto è stato inviato alla signora Luigia Grassi per l'accettazione e per conoscenza all'amministrazione dove la medesima presta tuttora servizio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritardi la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Mariani Luigia nata a Olgiate Olona il 6 ottobre 1946, ed ivi residente in via L. Greppi n. 2. L'interessata è dipendente del comune di Olgiate Olona, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 2 aprile 1985; per

motivi di famiglia, la signora Mariani chiede il pensionamento ed è pertanto in attesa del relativo decreto. (4-26104)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, con il decreto n. 228287 del 18 ottobre 1991, in accoglimento della domanda prodotta, ha provveduto alla ricongiunzione ex articolo 2 della legge n. 29 del 1979.*

Il decreto predetto è stato inviato alla signora Luigia Mariani per l'accettazione e per conoscenza all'amministrazione dove la medesima presta tuttora servizio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere:

per quali motivi si ritardi la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Baratelli Sergio nato a Gallarate il 14 febbraio 1944 ed ivi residente in via Bellora 11. L'interessato è dipendente del comune di Gallarate, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 21 gennaio 1980; da oltre dieci anni, il signor Baratelli è in attesa di una risposta e con essa del relativo decreto. (4-27202)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979 del signor Sergio Baratelli, per la quale è pervenuta la necessaria documentazione, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere — premesso che la signora Merlotti Maria Grazia nata a Novara il 2 febbraio 1949 e residente a Busto Arsizio,

via Ferrari 2, è in pensione dall'8 aprile 1989 con il trattamento di preavviso, posizione 7881847 — quali siano i motivi che impediscono dopo due anni e mezzo di attesa, la corresponsione del trattamento definitivo di quiescenza alla interessata. (4-28500)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di pensione della signora Maria Grazia Merlotti, per la quale è pervenuta la necessaria documentazione, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazione dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi al trattamento di quiescenza richiesto.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere per quali motivi si ritardi la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Pisoni Paolo nato a Ferno (VA) il 29 maggio 1948 e residente a Busto Arsizio in via delle Cicale 2. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, in qualità di vigile urbano, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS, la richiesta è stata effettuata in data 17 luglio 1979; da oltre 12 anni il signor Pisoni è in attesa di una risposta e con essa del relativo decreto. (4-29178)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, con decreto n. 222469 del 18 giugno 1991, in accoglimento della domanda prodotta dal signor Paolo Mario Pisoni, ha concesso al medesimo, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione ex articolo 2 della legge n. 29 del 1979, di anni 7, mesi 4 e giorni 18 di servizio reso con iscrizione all'INPS, mediante pagamento del contributo di lire 77.290 in unica soluzione.*

Il decreto predetto è stato inviato all'interessato per l'accettazione con ministeriale n. 2888366 del 28 giugno 1991, diretta per conoscenza all'amministrazione comunale di Busto Arsizio dove il medesimo presta tuttora servizio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PIRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari sociali, del lavoro e previdenza sociale e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), presieduto dal professor Guido Mario Rey, con delibera dello stesso presidente n. 73/P del 6 maggio 1989, assumeva, a seguito di richiesta numerica avanzata all'ufficio di collocamento di Roma, il signor Rossi Fiorentino, invalido civile non vedente, con mansioni di addetto al centralino telefonico, VI qualifica funzionale;

con nota n. 9986 dell'11 maggio 1989, il dirigente il reparto personale dell'ISTAT, dottor Paolo Palladino, comunicava al signor Rossi l'avvenuta assunzione, a decorrere dal 1° giugno 1989, e ribadiva che allo stesso era stata attribuita la VI qualifica funzionale;

a distanza di alcuni mesi dall'avvenuta assunzione, al dipendente Rossi veniva fatto notare che, pur essendo stato assunto con la VI qualifica funzionale (al pari di tutto l'altro personale addetto al centralino telefonico), la retribuzione mensile risultante dalla busta-paga corrispondeva a quella prevista per gli appartenenti alla quarta qualifica funzionale;

il signor Rossi, con lettera raccomandata datata 19 dicembre 1990, rivolgeva formale contestazione all'amministrazione chiedendo l'immediato inquadramento nella sesta qualifica funzionale col conseguente aggiornamento dello stipendio e la liquidazione delle somme arretrate;

nonostante un sollecito effettuato con lettera raccomandata del 6 maggio 1991, a tutt'oggi, l'ISTAT non solo non ha ritenuto di fornire alcun riscontro alla legittima istanza inoltrata dal dipendente non vedente (e ciò in aperta violazione delle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990), ma continua a corrispondere allo stesso gli emolumenti di quarta qualifica funzionale —:

quali iniziative si intendano sollecitare, ciascuno per le proprie competenze, perché sia riconosciuto al signor Fiorentino Rossi quanto spettantegli, e ad avere un maggior rispetto per i propri dipendenti, in particolare, se portatori di *handicap*;

le ragioni per le quali il signor Fiorentino Rossi sia stato destinato alla sede distaccata ISTAT di via Anagnina — altezza grande raccordo anulare — anziché a quella di viale Liegi (come specificato dallo stesso ISTAT nella richiesta numerica inoltrata all'ufficio di collocamento di Roma in data 16 novembre 1988), con grave disagio per lo stesso dipendente che si vede costretto ad utilizzare diversi mezzi pubblici di trasporto. (4-29686)

RISPOSTA. — *Alla data di assunzione del signor Fiorentino Rossi, per effetto del rinvio disposto dal contratto di comparto recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1987, le qualifiche funzionali ed i profili professionali attribuibili al personale dell'istituto erano quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1988, n. 285 (sostitutivo del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1986).*

Ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica, le mansioni dell'addetto al centralino erano contemplate nella quarta qualifica funzionale e, specificatamente, nel profilo di archivista, laddove è precisato che chi riveste tale profilo utilizza macchine cifranti nonché apparecchiature riceventi e trasmittenti su rete locale ed internazionale, anche automatiche. Pertanto, dopo aver espletato la procedura di rito con la richiesta specifica all'ufficio provinciale del lavoro di Roma di un centralinista ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113, l'istituto ha adottato apposito provvedimento di assunzione del signor Fiorentino Rossi nella quarta qualifica funzionale.

Tuttavia, all'atto della comunicazione all'interessato dell'avvenuta assunzione, per mero errore materiale, veniva indicata, come qualifica di attribuzione, la sesta anziché la quarta qualifica funzionale. Riscontrato l'errore, prima dell'immissione in servizio, il

signor Rossi veniva convocato presso il competente ufficio e veniva reso edotto di tale errore.

Quanto alla richiesta di chiarimento, pervenuta in data 10 maggio 1991, non fu inviata risposta scritta in quanto l'interessato, fin dal 10 agosto 1990, aveva già ricevuto una nota da parte dell'amministrazione con la quale, al termine del periodo di prova di sei mesi, si comunicava la conferma in ruolo nella quarta qualifica funzionale. Al signor Rossi, convocato dal dirigente dell'ufficio competente, fu comunque reso noto, verbalmente, che nulla poteva pretendere in ragione di un mero errore di trascrizione.

Per quanto riguarda, infine, l'assegnazione alla sede di via Anagnina, anziché a quella di viale Liegi, è da tener presente che, nel periodo di tempo trascorso tra l'inoltro della richiesta di avvio al lavoro all'ufficio di collocamento di Roma (16 novembre 1988) e quella di immissione in ruolo (1° giugno 1989), erano andate maturando nella sede di assegnazione esigenze di servizio più pressanti rispetto a quelle manifestatesi nella sede che in origine avrebbe dovuto essergli assegnata. Tuttavia l'amministrazione, tenuto conto della particolare situazione del dipendente, non mancherà di considerare favorevolmente la sua richiesta non appena le esigenze di servizio lo consentiranno.

Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali:
Martinazzoli.

POLI BORTONE e TREMAGLIA. — Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

nella scuola di Neverade (Germania) sono impartiti corsi di lingua e cultura italiana ai figli degli emigrati italiani;

l'orario delle lezioni è praticamente imposto dal professor Cameretti, che concentra il suo insegnamento in un'ora e trenta al giorno, costringendo i ragazzi ad abbandonare le lezioni di lingua tedesca, matematica, o altro, con evidente grave danno per l'apprendimento delle materie curriculari:

l'insegnamento è impartito contemporaneamente a ragazzi che frequentano dalla prima alla decima classe, senza, pertanto, alcuna gradualità nella qualità dell'insegnamento stesso;

i libri di testo, comuni a tutti, sono *Punto e virgola — ortografia e grammatica* — di Giunti Marzocco e *Pronto, Italia*, — Editrice la Scuola — di Gorini-Carbone, ambedue per la classe prima;

il professore, più volte sollecitato a svolgere le sue lezioni con maggiore impegno e nelle ore pomeridiane, al fine di non turbare il normale andamento delle lezioni, (sembra che per la richiesta avanzata dai genitori fossero d'accordo la preside dottoressa Marisa Lieberg e il direttore didattico dottor Armando Accardo, pare abbia risposto sempre con tono sprezzante, anche perché ormai in procinto di andare in pensione;

tale situazione di profondo malcontento è stata dettagliatamente esposta dalle famiglie al consolato d'Italia di Dortmund che, in merito, aveva diffuso un questionario;

nonostante tutto ciò nessun provvedimento ancora è stato assunto sicché le famiglie, pur a malincuore, pensano di dover sottrarre i figli ad un pseudo insegnamento di lingua italiana, privo, peraltro, di qualunque contenuto culturale;

alla luce dei fatti su esposti è verosimile che altre analoghe situazioni esistano in altre aree geografiche —:

se non ritengano di dover intervenire presso il consolato d'Italia di Dortmund per riportare serenità nelle famiglie degli italiani all'estero, garantendo per i loro figli un insegnamento adeguato alle loro esigenze: in particolare un insegnamento attraverso cui rinsaldare nei giovani italiani il senso di appartenenza alla cultura, alla tradizione, alla storia del loro popolo;

se, all'uopo, intendano assumere provvedimenti nei confronti del docente in questione;

infine se ritengano di dover procedere ad un esame analitico della situazione della scuola italiana all'estero al fine di intervenire immediatamente in casi di particolare interesse e, comunque, per procedere ad una immediata revisione della normativa per far sì che i giovani figli degli emigrati possano usufruire da parte dello Stato italiano di un servizio che realmente garantisca loro conoscenze linguistiche tali da consentire un più agevole adattamento nella fase del rientro.

(4-25887)

RISPOSTA. — *L'istituzione dei corsi di lingua e cultura italiana a favore dei figli di emigrati italiani nel Land Nordreno Westfalia, di cui fa parte la località di Neuenrade, è di competenza delle autorità scolastiche tedesche in applicazione della direttiva comunitaria 77/486/CEE del 25 luglio 1977.*

Sono le autorità tedesche a decidere sia l'assegnazione del docente al corso, sia l'orario di insegnamento. Il programma svolto segue le indicazioni stabilite con apposito decreto del Kultusministerium.

L'insegnante Cameretti ha ottenuto l'immissione nei ruoli metropolitani (MPI) ai sensi della legge n. 604 del 1982, conservando, ai sensi della stessa legge, la dipendenza dalle autorità tedesche.

Tale posizione di doppia dipendenza ha sollevato, nel passato, problemi e perplessità a questo ministero per cui è stato richiesto un parere al Consiglio di Stato, che così si è espresso:

« ... il personale stesso è tenuto all'osservanza dell'orario e di tutti gli obblighi di servizio e di condotta richiesti dall'istituto di destinazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 327 del 1975 che ha esteso la stessa disposizione al personale non di ruolo; né potendosi altrettanto ipotizzare nella realtà delle cose, spazi di autonomia per iniziative e comportamenti in genere del docente italiano più ampi, diversi e men che mai in contrasto con quelli propri della istituzione estera: condizione giuridica, quest'ultima, che non confligge con effetti risolutivi quanto alla permanenza del rapporto organico con l'amministrazione

italiana, che riprenderà nella sua pienezza non appena cessato l'incarico cui il personale sia stato destinato. Trattasi per vero di fenomeno atipico ed inconsueto di contemporanea dipendenza da due ordinamenti connesso alla peculiarità delle situazioni che lo determinano, ma in quanto disciplinato dalla legge italiana, parte dalla nostra legislazione ».

Da quanto sopra esposto risulta che la possibilità di influire sulla gestione tedesca delle istituzioni scolastiche per l'insegnamento della lingua materna è fortemente condizionata nel Nordreno-Westfalia dalla rigida normativa locale, che non prevede alcuna consultazione con le rappresentanze straniere, per quanto riguarda i programmi, la formazione delle classi, gli orari e la vigilanza sui docenti.

Cionondimeno il competente ufficio consolare non manca di esercitare verifiche sugli aspetti quantitativi e qualitativi delle iniziative offerte, sia mediante frequenti contatti con le autorità tedesche responsabili per l'insegnamento agli alunni stranieri, sia attraverso rapporti diretti con il personale docente italiano a regime di doppia dipendenza (visite didattiche periodiche, trasmissione di circolari, documenti e materiali didattici, assemblee collegiali dei docenti, corsi di aggiornamento).

Circa l'orario di insegnamento stabilito per il corso di Neuenrade, si riportano le indicazioni fornite dalle autorità tedesche:

a) *l'insegnante Cameretti è impegnato tutti i pomeriggi della settimana in scuole dislocate a distanza ragguardevole da Neuenrade, tale da non poter essere raggiunte per tempo ove si collocasse anche tale corso in una fascia pomeridiana;*

b) *la dislocazione del corso al sabato è inopportuna in quanto:*

la scuola in tale giornata è chiusa;

nella giornata del sabato hanno spesso luogo riunioni magistrali e corsi di aggiornamento;

le stesse famiglie hanno mostrato, in passato, di non gradire tale soluzione.

L'inserimento dei corsi di lingua e cultura al mattino presenta, peraltro, il vantaggio di avvicinare tale insegnamento a quello curricolare — il che rappresenta uno degli obiettivi perseguiti anche dalla nostra amministrazione —: ciò favorisce i contatti dell'insegnante italiano con i colleghi tedeschi nonché un comportamento più ricettivo degli alunni nei confronti di tale insegnamento.

Questo ministero ha sempre invitato i responsabili delle scuole tedesche che predispongono i piani-orari ad evitare di far coincidere le lezioni di italiano con quelle di insegnamenti fondamentali, quali il tedesco e la matematica, collocando tali ore in concomitanza con l'insegnamento di materie quali arte, istruzione tecnica, e così via. Tali inviti vengono generalmente accolti. Eventuali eccezioni a questa regola, determinate da situazioni di forza maggiore, ricadono comunque sotto la responsabilità dell'autorità scolastica tedesca.

Analogamente, anche la formazione di gruppi con alunni di classi ed età diverse rappresenta una scelta dei dirigenti locali: scelta peraltro spesso obbligata, se si vuol raggiungere il numero minimo di 10 alunni, necessario — secondo la già citata legislazione del Land — per istituire un corso di lingua materna.

Ferma restando l'autonomia dell'insegnante nella scelta della metodologia più idonea per affrontare tale problema, deve darsi atto che l'insegnante Cameretti mostra di non ignorare le tecniche di differenziazione didattica da impiegare in tali circostanze.

Il ricorso al libro di testo, quantunque di livello inferiore alle classi di appartenenza degli alunni, non è che uno degli strumenti utilizzati dal docente, al quale si aggiungono, a seconda delle circostanze, diapositive, registrazioni, schede e fogli di lavoro individuali, materiali iconografici come foto e disegni, giochi didattici ed altro.

Per quanto riguarda infine l'impegno e le capacità professionali dell'insegnante Cameretti — in servizio presso i corsi di lingua e cultura italiana dall'anno scolastico 1966/1967 e immesso in ruolo, nel 1982 avendo superato con successo le verifiche didattiche

all'uopo predisposte dall'amministrazione italiana congiuntamente a quella tedesca — anche il giudizio di merito formulato dal competente direttore didattico è risultato positivo e non sembrano quindi sussistere, allo stato, elementi che giustifichino l'adozione di provvedimenti a carico dei docenti in questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.

PROCACCI e FILIPPINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato il 22 luglio 1991 la proposta di legge n. 279, avente per titolo « Norme integrative della legge regionale n. 39 - 8 maggio 1978 - Tutela dell'avifauna », ma di fatto avente lo scopo di reintrodurre la pratica dell'aucupio sospesa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 1990 che appellandosi alla Convenzione di Berna ha sottolineato il carattere non selettivo delle reti;

nonostante l'autonomia legislativa di cui gode la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, le norme emanate appaiono palesemente in contrasto con la già menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 1990 ma anche con la più recente sentenza della Corte suprema n. 577 del 1990 nonché con quella della Corte di giustizia di Lussemburgo dell'8 luglio 1987, nella causa 262/85; senza dire dei pareri giuridici negativi autorevolmente espressi dagli uffici studi legislativi del Friuli-Venezia Giulia, oltre quello non meno autorevole del Commissario CEE per l'ambiente, onorevole Ripa Di Meana;

il Consiglio dei ministri è chiamato ad esprimere un giudizio di legittimità sulla norma approvata il 22 luglio 1991;

le interroganti riterrebbero opportuno predisporre per l'occasione un collegio giuridico altamente qualificato sul cui giudi-

zio basare le conseguenti decisioni spettanti al Consiglio dei ministri —:

se non si ritenga che con l'approvazione della legge in questione il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia abbia travalicato le competenze per materia che gli vengono dallo statuto di autonomia;

se non si ritenga che con l'atto normativo sopra descritto si sia operata una palese violazione delle direttive comunitarie;

se non si ritenga in ogni caso, che la norma varata dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia rappresenti una contraddizione rispetto alle normative di indirizzo statale. (4-27303)

RISPOSTA. — *Il Governo, nell'esercizio dei poteri di controllo ad esso spettanti sulla legislazione regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in data 30 agosto 1991 ha rinviato al consiglio regionale la legge concernente norme integrative legge regionale 8 maggio 1978, n. 39, tutela avifauna e, a tutt'oggi, la regione Friuli Venezia Giulia non ha ripresentato alcun testo di analogo argomento.*

In particolare, il Governo ha ritenuto illegittima la normativa approvata dal consiglio regionale sulla disciplina delle autorizzazioni e dell'attività di cattura di uccelli in quanto in contrasto con il principio di divieto assoluto di uccellazione già sancito dall'articolo 3 della legge n. 968 del 1977, concernente norme fondamentali di riforma economico-sociale, e ribadito dalla legge n. 503 del 1981 di ratifica della convenzione tra gli stati membri del consiglio d'Europa adottata a Berna il 19 settembre 1979, così come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale 124/90.

Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali:
Martinazzoli.

RIVERA, SAPIENZA, GOTTARDO e CARDINALE. — *Ai Ministri del tesoro, per le riforme istituzionali e gli affari regionali,*

per i problemi delle aree urbane e di grazia e giustizia. — Per sapere:

1) se ritenga l'attuale assetto proprietario e gestionale de *Il Mattino* confacente con il ruolo e le finalità del Banco di Napoli, poiché questo quotidiano è apparso sempre più coinvolto in polemiche ed in interessi particolari non adeguati con le esigenze di un istituto di primaria importanza. Tralasciando episodi non recentissimi che hanno visto *Il Mattino* su posizioni quanto meno discutibili, si sottolinea che esso ha assunto nella « guerra del mattone di Neo-Napoli, posizioni collimanti con una fazione interessata alla grande speculazione edilizia;

2) se nel contesto delle « dismissioni » rientri anche la privatizzazione de *Il Mattino*;

3) se verranno adottate tutte le misure per far luce sulle illegittimità denunciate da varie parti su Neo-Napoli anche al fine di tranquillizzare, attraverso l'intervento della magistratura, l'opinione pubblica, turbata dalle persistenti voci su sospette ingerenze in questa grande operazione urbanistica. (4-28048)

RIVERA, GOTTARDO, SILVESTRI, LUSETTI, VAIRO, GELPI, SANTARELLI, PISICCHIO, AGRUSTI, LIA, ZOPPI e MILANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che l'onorevole Franco Piro, nel corso della seduta del 26 settembre 1991, ha denunciato l'interferenza di autorità nella normale attività creditizia del Banco di Napoli al fine di revocare i fidi ad un giornale campano perché posseduto da un piccolo industriale, titolare anche di una stazione televisiva locale — se si ritenga che i fatti denunciati dall'onorevole Piro siano tollerabili e se essi debbano essere doverosamente segnalati all'autorità giudiziaria per gli opportuni accertamenti in quanto costituiscono anche grave turbativa di attività legittime attraverso interventi che potrebbero essere definiti di natura mafiosa. (4-28101)

RISPOSTA. — *L'azione della Banca d'Italia è volta a verificare — nel rispetto dell'autonomia delle scelte operate dai competenti organi aziendali — che le linee di gestione adottate dagli enti creditizi non siano in contrasto con le disposizioni che disciplinano i diversi settori in cui si articola la loro operatività e risultino compatibili con il mantenimento di una equilibrata situazione tecnica complessiva delle aziende medesime.*

L'organo di vigilanza, pertanto, verifica il rispetto da parte delle aziende di credito delle disposizioni impartite dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in materia di partecipazioni editoriali che, se acquisite anteriormente al 27 novembre 1970, possono essere mantenute a condizione che la gestione dei giornali sia trasferita ad apposita società costituita o da costituire mediante contratti pluriennali di affitto.

In tale ambito, si inquadravano le partecipazioni detenute dal Banco di Napoli nelle società SEM e Mediterranea, rispettivamente proprietarie delle testate giornalistiche Il Mattino e la Gazzetta del Mezzogiorno, la cui gestione è affidata alle società EDIME ed EDISUD.

In proposito, va precisato che, a seguito del processo di trasformazione ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 — approvato con decreto del ministro del tesoro in data 25 giugno 1991 — l'istituto di credito di diritto pubblico Banco di Napoli ha conferito l'azienda bancaria ad una società per azioni appositamente costituita (Banco di Napoli SpA).

Nel conferire l'azienda bancaria, le partecipazioni editoriali già facenti capo all'ente creditizio pubblico sono state trattenute, in linea con gli indirizzi sopra delineati, nel patrimonio della fondazione originaria.

Si soggiunge, infine, che, in ordine al caso segnalato nell'interrogazione n. 4-28101, il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni hanno riferito di non disporre di alcun elemento di informazione sulla questione sollevata.

Il Ministro del tesoro: Carli.

ROCELLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso:*

che l'EFIM ha annunciato la chiusura dei propri impianti per la produzione di alluminio primario di Porto Marghera;

che tale chiusura localmente significa un'ulteriore « picconata » all'occupazione — già al più basso indice del Veneto — che concorrerà, non essendo state presentate proposte alternative, a smembrare ulteriormente il tessuto sociale e l'economia di Venezia nonché del suo hinterland, con causa del massiccio e da tutti deprecatato esodo dal comune di Venezia;

che nonostante tale paventata chiusura le Società controllate dall'EFIM continuano contraddittoriamente anche di recente acquisti di alluminio primario all'estero a costi superiori a quelli di produzione finora realizzati negli stabilimenti di Marghera —:

se non ritenga di convocare le parti in causa per riconsiderare le proposte di utilizzazione di quello che si intendeva dismettere in base ad un piano illuministico e per di più al di fuori di ogni considerazione di carattere sociale alla quale ogni azienda a partecipazione statale non può certamente sottrarsi. (4-29249)

RISPOSTA. — *Il gruppo Alumix, strutturalmente deficitario di metallo primario, ha sempre eseguito acquisti di pani o sfridi da rifusione per pareggiare il proprio fabbisogno. Per coprire suddetto deficit, che si aggira intorno alle 50-70.000 tonnellate all'anno, il gruppo ha impostato una propria strategia, rivolta a :*

soddisfare il 20-30 per cento del fabbisogno partecipando, congiuntamente ad altri produttori mondiali, alla realizzazione di nuovi impianti in aree a basso costo di produzione;

coprire stabilmente un ulteriore 20-25 per cento del deficit mediante la stipulazione di contratti poliennali;

acquistare il rimanente sul mercato di volta in volta in modo da poter seguire le oscillazioni di fabbisogno del mercato.

Fin dal 1988-1989 il gruppo si è mosso lungo queste linee guida che hanno condotto sia alla partecipazione nel consorzio Aluyana, che realizzerà un impianto in Venezuela (quota Alumix prevista circa 25.000 tonnellate all'anno), sia alla stipula di contratti di lungo termine (5 anni) per 18.000 tonnellate all'anno (prezzo fisso 1799 dollari per tonnellata con varie clausole di premi e abbuoni).

Al momento della trattativa per la conclusione del contratto di lungo termine (maggio-luglio 1989), cui fa riferimento l'interrogazione in oggetto, la situazione di mercato e le prospettive erano le seguenti:

prezzi di mercato oltre 2000 dollari per tonnellata;

gli analisti più accreditati (Commodities Research Unit London aprile 1989) prevedevano allora per il prezzo dell'alluminio una flessione intorno a 1800 dollari per tonnellata del periodo tra il 1990-1991 ed una ripresa dopo il 1991;

le analisi dei fattori di produzione esaminati per gli impianti in fase di realizzazione di cui Alumix si era interessata (Venezuela, Arabia Saudita, eccetera), collocavano il costo finale del metallo importato in Italia (incluso quindi nolo e dazio) tra i 1750 e 1800 dollari per tonnellata (a moneta 1989).

In effetti, in relazione alla negativa congiuntura economica mondiale tuttora perdurante e alle indiscriminate e massicce importazioni di metallo dall'Unione Sovietica, anche di scadente qualità, la situazione attuale del mercato e le previsioni a breve termine sono estremamente negative con prezzi continuamente al ribasso e notevolmente al di sotto dei costi di produzioni industriali degli impianti di primario del gruppo Alumix (oltre 1000 lire al chilogrammo), anche in funzione delle elevate tariffe per l'energia elettrica vigenti in Italia.

Peraltro anche gli acquisti effettuati già dal 1989 a prezzo fisso sono comunque al di sotto degli attuali costi di produzione degli stabilimenti di Porto Marghera. I soli costi industriali degli stabilimenti di Porto Marghera e Fusina di Alumix sono superiori alle 2400 lire al chilogrammo, pari a circa 2000 slt.

Per tali motivi il gruppo Alumix ha dovuto prendere la drastica decisione, già annunciata ripetutamente e più volte rinviata, di chiudere i propri impianti per la produzione di alluminio primario nell'area di Porto Marghera.

Il Ministro ad interim delle partecipazioni statali: Andreotti.

RONCHI, TAMINO e RUSSO FRANCO.
— Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

l'amiantifera di Balangero SpA (Torino) è la cava d'amianto più grande d'Europa e da sette mesi è bloccata l'attività estrattiva;

il 30 aprile 1990, dopo che i proprietari (fratelli Puccini) si sono resi irreperibili, viene dichiarato il fallimento;

qualche giorno dopo viene sancita un'intesa dove i lavoratori vanno in cassa integrazione con un mese di retroattività ed ha inizio una dura polemica tra il distretto minerario e il curatore fallimentare su chi sarebbe il proprietario degli impianti —:

quale sia la situazione dell'amiantifera di Balangero, alla luce dell'incontro avvenuto il 22 giugno 1990 al Ministero dell'industria tra il distretto minerario, curatore fallimentare, sindacato, comuni della zona (Balangero, Lanzio, Corio, Coasolo) e comunità montana valli di Lanzo;

se le pertinenze fanno parte del fallimento o se sono di proprietà del distretto minerario e quindi dello Stato;

se il Ministro dell'industria intenda ridare la concessione per l'estrazione del-

l'amianto a nuovi acquirenti interessati, visto che ciò andrebbe ad aggravare la situazione già precaria a livello ambientale e della salute della popolazione, e mentre in Parlamento, nella Commissione del Senato, si sta discutendo una legge per la fuoriuscita dall'amianto;

se non si ritiene necessario iniziare un'opera di bonifica a Balangero, impiegando i lavoratori attualmente in organico (circa 180) con dei corsi di formazione professionale degli stessi sulle bonifiche e i rimboschimenti, primo atto da compiere a Balangero. (4-20505)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1959, n. 128, sulle norme di polizia delle miniere e delle cave, il controllo delle attività estrattive.

Secondo quanto riferito dal corpo delle miniere — distretto minerario di Torino, risulta che la crisi finanziaria della Società amiantifera di Balangero (titolare della concessione mineraria San Vittore fin dal 1952) ha portato alla cessazione dei lavori di coltivazione della miniera e di conseguenza, dopo una contestazione dei motivi di decadenza per l'esercizio del titolo minerario, ai sensi dell'articolo 41 regio decreto 29 luglio 1927, n. 1444, il predetto distretto, con decreto ministeriale 26 aprile 1990, ha dichiarato la decadenza della concessione medesima.

Successivamente, valutata l'opportunità di proseguire la coltivazione della miniera, lo stesso distretto ha rilasciato, con provvedimento n. 119 del 18 settembre 1990, per un periodo di 10 anni la concessione alla società Mineral Intertrade Limited con sede in Lugano.

La nuova società, tenuta fra l'altro a produrre un progetto esecutivo della discarica di sterile lato Fandaglia ad integrazione e completamento dello studio di fattibilità presentato dall'ex concessionaria con il completo recupero ambientale, non ha fino ad ora provveduto a nulla.

L'attuale situazione di incertezza legislativa — peraltro confermata in data 22 luglio

1991 in sede di incontro presso la regione Piemonte cui hanno partecipato alcuni parlamentari interessati all'elaborazione della legge che è attualmente alla Camera dei deputati in sede di discussione presso le Commissioni riunite X e XII, e che prevede la cessazione dell'impiego dell'amianto, quindi: la sua estrazione, e commercializzazione — secondo quanto affermato dalla società anche in altri incontri — impedirebbe la predisposizione di un serio programma produttivo e di investimenti a medio e lungo termine, e di conseguenza l'inattività circa la coltivazione della miniera, quindi l'inadempienza circa la predisposizione di progetti relativi alle discariche ed al recupero ambientale.

Il distretto minerario di Torino, vista l'inerzia della società, ha provveduto intanto a contestare alla medesima i motivi di decadenza ed ha intenzione di dare seguito alla procedura per il provvedimento di decadenza dal titolo di concessione.

Stante la situazione di grave degrado delle condizioni di sicurezza e di stabilità sia nell'area della miniera che delle discariche annesse, sono stati presi in considerazione dagli enti interessati alcuni interventi quali il monitoraggio dell'aria; la ripresa dei controlli strumentali degli inclinometrici e piezometrici al fine di verificare le oggettive condizioni di stabilità delle discariche; la bagnatura periodica con una miscela di acqua e collanti delle discariche al fine di eliminare la formazione di pulviscolo ricco di fibre asbestose; l'esecuzione di interventi provvisori di manutenzione urgente delle canalette di raccolta e smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale sulle discariche; la sistemazione idraulica.

Risulta che il Ministero dell'industria ha stipulato un contratto per l'esecuzione di una prima serie di lavori di sicurezza nell'area della miniera e per il recupero ambientale.

Nelle more della definizione della legge di cui si è più sopra detto, e nella quale è espressamente previsto il risanamento della miniera di Balangero e del territorio circostante mediante la conclusione di un accordo programmatico, questo ministero segue, attraverso i servizi competenti, con

particolare attenzione l'evolversi della situazione; ha provveduto ad interessare il nucleo operativo ecologico, e attraverso il servizio valutazione impatto ambientale ha fatto pressioni presso il Ministero dell'industria perché prenda adeguati e urgenti interventi.

Si precisa infine che le miniere fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato a norma regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

RONZANI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

ha avuto una vasta eco sulla stampa locale il caso della signora Maria Rosa Vernetti nata a Vigliano (VC) il 2 febbraio 1931 e ivi residente, ex dipendente INAM, la quale si è vista sospendere l'erogazione della pensione da parte della CPDEL e richiedere il rimborso dei ratei fruiti per l'importo di lire 38 milioni;

in tutti questi anni, da quando cioè la CPDEL ha sospeso l'erogazione della pensione, l'interessata non ha percepito alcun trattamento pensionistico;

il caso Vernetti pone un problema più generale dato che risultano essere numerosi, in provincia di Vercelli e in campo nazionale, i casi di quei lavoratori i quali, provenendo dai disciolti enti mutualistici ed essendo confluiti in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 nel servizio sanitario nazionale, si trovano nella medesima situazione;

il contenzioso riguarda l'esercizio dell'« opzione » da parte degli interessati previsto dall'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

la CPDEL da una parte e l'INPS dall'altra negano agli interessati la possibilità di percepire la pensione pur avendo maturato tutti i requisiti di legge —:

1) se siano in grado di quantificare provincia per provincia le dimensioni del fenomeno;

2) quali provvedimenti intendano assumere per porre fine a questo incredibile contenzioso e consentire così a questi lavoratori di vedere riconosciuto il loro sacrosanto diritto a percepire un trattamento pensionistico. (4-28583)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, con decreto n. 10735 del 20 ottobre 1989, non ha accolto la domanda di pensione della signora Maria Vernetti, considerando indebiti i contributi versati alla Cassa pensioni dipendenti enti locali a nome della medesima per il periodo 24 luglio 1980/31 agosto 1983, in quanto è risultato dagli atti che la predetta, ex dipendente del disciolto INAM, transitata nei ruoli del personale della regione Piemonte a seguito dell'istituzione del servizio sanitario nazionale ed assegnata alla USL n. 48 di Cossato, aveva esercitato, in data 30 dicembre 1981, la facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa INPS (AGOIVS) ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.*

Fermo restando l'obbligo di carattere generale, sancito dall'articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica di iscrizione alla CPDEL del personale transitato nelle unità sanitarie locali, il menzionato articolo 75 prevede la possibilità, da esercitarsi a scelta degli interessati entro sei mesi dal passaggio al nuovo ente, di mantenere la precedente posizione assicurativa essendo ovviamente esclusa, in tali fattispecie, l'iscrivibilità alla CPDEL stessa.

Questa amministrazione quindi, accertato l'avvenuto esercizio della facoltà di opzione, peraltro mai revocata da parte della signora Vernetti, risultante da comunicazione dell'INPS — sede centrale — Servizio gestione speciale fondo previdenza ex INAM — n. 3360 del 3 settembre 1987 e dal tabulato meccanizzato della sede di Vercelli dell'INPS medesimo del 29 marzo 1988, ha legittimamente provveduto al diniego del trattamento pensionistico di cui al citato decreto n. 10735 del 20 ottobre 1989 ed alla conseguenziale sospensione immediata del trattamento provvisorio di pensione già in pagamento presso la direzione provinciale del tesoro di Vercelli (iscrizione n. 6.997.117)

con attivazione dell'azione di recupero del credito per le quote erogate e non dovute.

Si fa presente tuttavia che tale azione di recupero è attualmente sospesa in esecuzione dell'ordinanza n. C/157205 dell'11 febbraio 1991 pronunciata dalla Corte dei conti — sezione III giurisdizionale — su ricorso prodotto dall'interessata in data 29 ottobre 1990.

Si precisa, inoltre, che questa amministrazione non mancherà di dare esecuzione alla decisione del predetto organo giurisdizionale, chiamato ad esprimersi sulla legittimità del citato provvedimento negativo n. 10735 del 20 ottobre 1989 sia con riferimento al recupero delle somme già erogate, sia in ordine agli aspetti sostanziali (diritto o non al trattamento di quiescenza a carico della CPDEL).

Si ritiene, comunque, di precisare che l'INPS, con la menzionata nota n.3360 del 3 settembre 1987, comunicò a questa amministrazione che l'opzione esercitata dalla signora Vernetti era pienamente valida ed idonea ad esplicare tutti gli effetti nel caso di domanda (probabilmente non ancora presentata) delle prestazioni pensionistiche da parte dell'interessata.

In relazione, infine, alla richiesta formulata dall'interrogante, tendente a conoscere l'esatta quantificazione dei casi di contenzioso analoghi a quello della signora Vernetti, si precisa che tali casi sono in numero esiguo in quanto la presentazione delle opzioni ai sensi del citato articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 è stata generalmente effettuata in modo regolare presso l'INPS e comunicata alla CPDEL senza dar luogo a contestazioni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

SCALIA e MATTEOLI. — Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

l'area di Castel San Giorgio (Sa) è ricca di testimonianze e di antichi resti romani come l'acquedotto romano Serino-Napoli, le rovine della città di Fractanova,

il mausoleo romano del passo dell'Orco ecc... Questi, e gli incontestabili pregi ambientali, hanno fatto sì che l'intera collina venisse tutelata ai sensi della legge n. 1497 del 1939 con apposito decreto del 22 dicembre 1987 e della legge n. 1089 del 1939, che vincolano l'area e in particolare la fascia pedemontana, ricca di reperti archeologici;

si è appreso che in data 4 giugno 1990, il sindaco di Castel San Giorgio (SA) ha emesso decreto autorizzativo ai fini ambientali (ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939) per un progetto di recupero ambientale della ditta SICOB per le cave dismesse di Crocinola, Trivio e Paterno. La realizzazione di questo progetto prevede il prosieguo dell'attività estrattiva in tale cava pari a 200.000 metri cubi di materiale calcareo per un arco di sei anni e per un totale di oltre 1.200.000 metri cubi. Ciò pare un controsenso;

la zona è anche sottoposta alla legge regionale n. 54 del 1985, che all'articolo 7 fa espresso divieto di rilascio di autorizzazione per attività di cave e in particolare: nelle zone dove queste attività sono vietate dai provvedimenti urbanistici comunali in vigore; ove esistono nuclei abitati ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle cave; nella zona vincolata ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431;

per iniziativa degli abitanti, inoltre, il decreto del sindaco di Castel San Giorgio ha subito una sospensiva da parte del CORECO di Salerno ed è stata fatta una petizione per la sospensione del progetto firmata da oltre 1.600 cittadini —:

per quale motivo è stato scelto per il risanamento ambientale della zona un progetto che prevede uno sfruttamento dell'attività estrattiva dell'area di oltre 1.200.000 metri cubi in sei anni;

come si intende rispondere alle richieste dei cittadini, che chiedono la sospensione del progetto;

per quale motivo nell'approvare il progetto non si è tenuto conto dei vincoli derivanti dalle leggi n. 1497 del 1939 e n. 1089 del 1939;

per quale motivo è stato approvato il progetto della SICOB, ditta che negli anni passati ha distrutto e devastato la zona con attività estrattive senza essere in possesso di alcuna autorizzazione.

(4-20467)

RISPOSTA. — A seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, emesso il 10 maggio 1991, dal sindaco di Castel San Giorgio (Salerno), l'attività di escavazione è cessata.

Tale autorizzazione, infatti, come rilevato negli esposti inviati dalla Lega ambiente al comitato regionale di controllo della Campania, alla procura della Repubblica e al Ministero dell'ambiente non era valida in quanto rilasciata con atto sindacale, su parere favorevole della commissione edilizia comunale integrata, organo peraltro non competente alla tutela ambientale in relazione alla attività estrattiva, ai sensi delle leggi regionali n. 65 del 1981 e n. 10 del 1982.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

SCALIA e MATTIOLI. — Ai Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

dal 1985 l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha interrotto nella salina di Comacchio la produzione del sale, attività che fin dall'antichità ha occupato un ruolo di straordinaria importanza nell'economia del territorio comacchiese, caratterizzandolo forse ancor più della pesca lagunare, essendo pochi i centri di produzione del sale in Italia, quasi tutti concentrati nel Meridione;

il territorio della salina, esteso per circa 550 ettari, presenta eccezionali elementi naturalistici (in Italia è la zona a più intensa nidificazione di Avocette e Cavalieri d'Italia) storici e culturali, degni di essere salvaguardati da ogni forma di errata utilizzazione e speculazione, e nel contempo degni di essere valorizzati non solo dal punto di vista ambientale ma

anche dal punto di vista economico consentendo la ripresa di quelle attività, come la produzione del sale, compatibili e non distruttive;

anzi, proprio la produzione del sale consentirebbe la rinascita della zona dal punto di vista naturalistico in quanto arresterebbe il lento processo di prosciugamento delle vasche che costituiscono il prezioso *habitat* delle specie avicole nidificanti o comunque presenti nell'area;

tutta la zona delle saline rientra nella più ampia area tutelata dalla Convenzione di Ramsar relativa alle zone umide di importanza internazionale alla quale il nostro Paese ha dato piena ed intera attuazione;

da alcuni anni, a seguito dell'interruzione dell'attività salifera, sono in atto tra la direzione generale dei Monopoli di Stato ed il comune di Comacchio, trattative tendenti al trasferimento a quest'ultimo della proprietà (o della gestione in concessione) degli immobili e fondi facenti parte dell'ex salina, e pare che attualmente si sia giunti alla definizione di tali trattative;

il 19 dicembre si è tenuta a Bologna una riunione fra rappresentanti di vari enti fra i quali il comune di Comacchio, la provincia di Ferrara, la regione, i Ministeri dell'agricoltura e foreste e dell'ambiente, l'I.B.S., l'Istituto di zoocultura dell'Università di Bologna e rappresentanti della società SIVALCO, nella quale sarebbe stato dato a quest'ultima parere favorevole all'avvio nelle saline di un'attività di allevamento ittico intensivo, attività, questa, espressamente vietata nelle zone tutelate dalla Convenzione internazionale di Ramsar —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e cosa intendano fare per bloccare eventuali utilizzazioni della salina che siano in contrasto con le finalità di tutela ambientale della stessa;

se non reputino opportuno consentire la ripresa dell'attività salifera inopinatamente interrotta, unica attività compati-

bile con l'esigenza di salvaguardare il prezioso *habitat* naturale delle saline;

se non ritenga il Ministro dell'ambiente di emettere specifico provvedimento di tutela della zona delle saline di Comacchio anche in considerazione della inclusione della stessa fra quelle tutelate ai sensi della Convenzione di Ramsar.

(4-23338)

RISPOSTA. — *La salina di Comacchio è parte integrante della stazione Valli di Comacchio inclusa nel parco regionale del delta Po, soggetta a vincolo paesaggistico di biotopo e dichiarata zona umida di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar; e che fin dal 1975 fu istituita dall'amministrazione provinciale di Ferrara come oasi di protezione della fauna ai sensi della legislazione regionale vigente; ciò per la ricchezza di uccelli acquatici (anatidi e linicoli — molti dei quali rari) che, a causa dei bacini con acque basse salate, ricche di nutrimento e di siti adatti alla umidificazione vi trovavano un ambiente ideale.*

A seguito della chiusura dello stabilimento salino da parte del monopolio dello Stato, avvenuta nel 1985, perché improduttivo, si è determinato un certo degrado del biotopo, dovuto alla dolciificazione progressiva delle acque, alla mancata movimentazione e regimazione delle stesse, allo smantellamento e distruzione dei manufatti.

Al fine della predisposizione di proposte per la tutela e la valorizzazione di tale area, questo ministero ha costituito un'apposita commissione tecnico-scientifica i cui lavori si sono conclusi il 27 novembre 1986. In tale sede sono stati indicati i criteri per un programma di interventi, considerato sia nel suo complesso sia a livello di singole azioni, ed è stata approvata anche l'iniziativa volta alla presentazione da parte del comune di Comacchio, nell'ambito del fondo investimenti e occupazione 1986, di un progetto per il recupero e la sistemazione preliminare dell'area.

Con nota 7710 del 1989 del Ministero per i beni culturali e ambientali, tale progetto, previo parere del comitato di settore, veniva autorizzato ai sensi dell'articolo 14, comma

8, legge n. 41 del 1986. Il Ministero delle finanze disponeva nel 1990 la concessione della salina dell'area in favore del comune stesso ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390, e decreto ministeriale 25 febbraio 1987.

A causa del mancato finanziamento FIO il progetto non fu realizzato ma inserito nel PIM (programma integrato mediterraneo) per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale: sottoprogramma 1 — zona lagunare compresa tra il Reno e il Po di Goro, misura n. 4, valorizzazione salina di Comacchio.

È stata istituita la commissione tecnica prevista dal PIM e composta da rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, Ministero dell'ambiente, della regione Emilia-Romagna, della provincia di Ferrara, del comune di Comacchio, della SIVALCO, dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, del Laboratorio centrale di idrobiologia e dell'università di Bologna e Ferrara.

Tale commissione ha recepito e confermato la validità della proposta contenuta nel progetto presentato dal comune di Comacchio, favorevolmente licenziata da questo ministero. Fin dal 1990 ha indicato come linee di programma: l'approfondimento della ricerca scientifica sui principali aspetti ambientali (idrogeologici, sulla flora, sulla vegetazione, sulla popolazione di artemia e sul popolamento avifaunistico); la pubblicazione della documentazione storica e naturalistica della salina; l'avvio del progetto di recupero idraulico e dei manufatti esistenti e il ripristino della officiosità idraulica dell'impianto. La predetta commissione ha la funzione di consulenza tecnico-scientifica nonché il compito di seguire concretamente l'esecuzione degli interventi, con la riserva di verificare le risposdenze degli stessi ai criteri stabiliti.

Nell'ambito dei lavori della Commissione (riunione del 19 dicembre 1990) non risulta che questa si sia espressa a favore dell'avvio nella salina di un'attività di allevamento ittico intensivo. Si ritiene che l'attuazione del progetto nell'ambito del PIM sia lo strumento più idoneo per la salvaguardia e la valorizzazione della salina.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

SCALIA e MATTIOLI. — *Ai ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Palermo, in Sicilia, il completamento della principale strada cittadina, la circonvallazione, rischia di condizionarne per sempre il futuro sviluppo;

il progetto per la realizzazione di una « tangenziale esterna » fu concepito negli anni cinquanta, introdotto in piano regolatore nel 1962, progettato nel 1972 e andato in appalto nel 1980;

in questi quarant'anni che separano l'ideazione del progetto dalla realizzazione odierna, la città si è completamente trasformata. Mentre fino agli inizi degli anni settanta questa si sviluppava a monte della tangenziale esterna (un nastro di asfalto lungo oltre 15 chilometri e largo 60 metri), oggi la rapida espansione del centro urbano ha inglobato tale strada trasformandola in arteria urbana. Appare chiaro che il progetto iniziale è a dir poco superato, perché provocherebbe un grave impatto ambientale dividendo in due la città e, trattandosi di una strada sopraelevata, creerebbe inoltre gravi problemi d'inquinamento acustico e atmosferico;

per ovviare a tali problemi basterebbe apportare alcune modifiche al progetto esistente: cambiare l'impostazione progettuale della circonvallazione realizzandola con la tipologia di autostrada urbana, realizzando le carreggiate in trincea. Questo sistema permetterebbe una realizzazione a « raso » degli attraversamenti sia pedonali che automobilistici —:

se non si ritenga opportuno, in considerazione della vetustà dell'idea originaria, rivedere e rivalutare il progetto alla luce delle esigenze dello sviluppo urbano e delle conoscenze attuali;

per quale motivo dalle autorità interessate non è stata presa in considerazione la variante di progetto che prevede la realizzazione delle carreggiate in trincea;

se nel valutare l'impatto ambientale dell'opera si sia tenuto conto dei problemi d'inquinamento acustico, soprattutto alla luce del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che regola la materia;

se non si ritenga opportuno avviare una dettagliata e particolareggiata valutazione d'impatto ambientale. (4-24893)

RISPOSTA. — *Il servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'ambiente, dopo aver esaminato tutta la documentazione trasmessa dagli enti locali, ha confermato, in data 20 maggio 1991, con nota inviata alla regione Sicilia e al comune di Palermo, l'inapplicabilità della procedura di compatibilità ambientale, poiché il progetto di massima, nella sua attuale configurazione, risulta approvato in data antecedente all'entrata in vigore della normativa in materia, come stabilisce l'articolo 7, norma transitoria, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 che così recita: « La disciplina di cui al presente decreto non si applica ai progetti delle opere per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni vigenti ».*

Nella medesima nota il servizio ha invitato, comunque, il comune di Palermo ad adottare ogni utile misura atta a migliorare l'inserimento dell'opera nell'ambiente urbano interessato e a ridurre gli effetti relativi all'inquinamento atmosferico ed acustico.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

SCALIA, RUSSO FRANCO, LANZINGER, BASSI MONTANARI, CIMA, MATTIOLI e RONCHI. — *Ai Ministri dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e previdenza sociale e per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Mauro Cameroni, affetto da grave handicap motorio, è laureato in medicina, quale medico-chirurgo con specializzazione in neurologia;

nel novembre 1985, a seguito di regolare concorso, veniva assunto — con la

qualifica di funzionario tecnico — presso l'Istituto di scienze neurologiche « La Sapienza »;

per i primi due anni ha svolto attività di ricerca;

mediante l'uso di un « sintetizzatore vocale » ha insegnato a studenti di medicina, in seminari su « Anatomia neurologica », predisposti dall'Istituto di anatomia;

negli ultimi tre anni il dottor Cameroni è stato completamente emarginato, costretto a lavorare in condizioni particolarmente disagiate (box di mt. 2.1) in fondo ad una scala ripida senza ascensori;

recentemente è stato confinato in un magazzino ricettacolo di vecchi macchinari radiologici, privo di finestre;

il dottor Mauro Cameroni — consigliere comunale di Roma nel periodo 1985-89 — ha scritto libri sul mondo dell'*handicap* e da anni, anche attraverso le pagine di un quotidiano a tiratura nazionale — cura un'arubrica contro l'emarginazione e le barriere di ogni tipo —;

quali motivazioni hanno portato alla totale emarginazione del dottor Cameroni all'interno della « Sapienza »;

se tutto questo non contrasta con il diritto al lavoro previsto dalla Carta costituzionale e più in generale con il diritto alla dignità che deve essere sacro e garantito ad ogni persona;

quali immediati provvedimenti si intendono adottare per por fine a questa situazione e consentire al dottor Cameroni di poter svolgere con dignità e serenità la propria attività. (4-25113)

RISPOSTA. — *Le difficoltà lamentate sono state superate con l'assegnazione del dottor Mario Cameroni presso il dipartimento di scienze cardiovascolari e respiratorie, dove il predetto presta servizio a seguito del suo trasferimento dal dipartimento di scienze neurologiche.*

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

SCALIA, MATTIOLI, PROCACCI e CERUTI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da qualche anno il complesso vanvitelliano di Caserta è preso d'assalto da ogni forma di speculazione edilizia ed urbanistica;

i territori ai lati di viale Carlo III sono stati riconosciuti di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, per una profondità di metri 500 dal ciglio stradale;

con successivo decreto integrativo del 28 marzo 1985 veniva vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, sino all'approvazione del piano paesistico;

la circolare ministeriale n. 8 del 31 agosto 1985 del ministero dei beni culturali e ambientali prescriveva che tutte le concessioni edilizie rilasciate dai comuni ricadenti in zone vincolate dovevano essere trasmesse al ministero tramite la competente soprintendenza per l'eventuale approvazione finale;

risultano nelle aree vincolate centinaia di costruzioni abusive;

si sta procedendo alla edificazione intensiva delle aree interessate dai vincoli;

l'amministrazione comunale e la sovrintendenza ai beni culturali e ambientali ognuna per quanto di propria competenza si sono astenute dall'intervenire in ordine alla gestione del patrimonio monumentale pubblico —;

quali iniziative si intendano assumere nei confronti dei responsabili di tali ingiustificate omissioni;

se non si reputi opportuno, in particolare, attivarsi affinché siano chiariti i motivi che hanno impedito alle soprintendenze di svolgere il loro compito;

se non si ritenga di sollecitare l'intervento della prefettura nei confronti del sindaco e degli assessori affinché costoro adempiano agli obblighi loro imposti dalle

leggi urbanistiche, in particolare a quello relativo alla demolizione dei manufatti abusivi di cui alla legge n. 47 del 1985;

se non si ritenga, infine, in caso di constatata inattività degli amministratori, di dare attuazione alla circolare del ministro dell'interno del 26 aprile 1991 che prevede, in casi di particolare gravità, come quello narrato in premessa, la possibilità di rimuovere gli amministratori stessi. (4-29524)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale 14 settembre 1962, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 4 ottobre 1962, i terreni siti ai due lati del viale Carlo III nel comune di Caserta, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, sono stati dichiarati di notevole interesse pubblico; sulla zona esistono anche vincoli ex articolo 21 della legge n. 1089 del 1939.*

Inoltre con decreto ministeriale 28 marzo 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, nella predetta zona sono vietate modificazioni dell'assetto del territorio, fatta eccezione per i lavori di restauro conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi; la zona è sottoposta alle disposizioni della legge n. 431 del 1985.

Poiché la zona negli ultimi tempi è stata interessata dall'intensificarsi di costruzioni, la competente soprintendenza di Caserta per gli abusi commessi al viale Carlo III, oltre a richiedere al comune di Caserta chiarimenti circa l'iter amministrativo che ha portato al rilascio delle concessioni edilizie, ha richiesto la sospensione dei lavori dandone avviso alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e alla prefettura di Caserta. I cantieri sono stati sequestrati.

Per gli stessi abusi edilizi la predetta soprintendenza, nel dicembre 1991, ha chiesto al sindaco di Caserta se ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 47 del 1985 siano state emesse ordinanze di abbattimento per gli edifici abusivi. Qualora tali ordinanze non saranno emesse, questa amministrazione

provvederà ad esercitare il potere sostitutivo ai sensi della predetta legge n. 431 del 1985.

Il Ministro *ad interim* dei beni culturali e ambientali: Andreotti.

SERVELLO, RUBINACCI, VALEN-
SISE, PARIGI e PARLATO. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia esatto che — prima dei recenti modestissimi e rateizzati aumenti disposti con la legge 27 febbraio 1991, n. 59 — un insegnante con quaranta anni di servizio attivo, collocato in quiescenza al 30 settembre 1976 (inizio delle pensioni d'annata) abbia percepito al 30 giugno 1991 una pensione mensile inferiore di lire 888.810 — cioè 10.665.720 all'anno — rispetto a quella di un collega, nelle stesse condizioni di anzianità di servizio, collocato in quiescenza al 30 settembre 1990;

se sia esatto che un insegnante *ex combattente*, con quaranta anni di servizio attivo, collocato in pensione il 30 settembre 1976, abbia percepito al 30 giugno del 1991 (sempre prima dell'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1991, n. 59) una pensione inferiore di lire 143.080 al mese, cioè 1.716.960 all'anno, rispetto a quella di un insegnante con trentasette anni di servizio attivo collocato a riposo il 30 settembre 1979, cioè dopo soltanto tre anni;

se, di fronte a questi divari stratosferici, come nel primo caso, non ritengano in sede di esame della legge finanziaria 1991 introdurre dei correttivi per sanare una simile ingiustificata e sperequante situazione;

se nella stessa occasione, non ritengano di anticipare i tempi delle maggiorazioni previste dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, poiché arrivare al 1994 per ottenere il cento per cento del 18 per cento (percentuale massima) dell'aumento significa:

a) che molti beneficiari, purtroppo, a quella data saranno già deceduti;

b) che per i sopravvissuti quel beneficio sarà stato ampiamente fagocitato dall'inflazione;

se siano a conoscenza che queste differenziate condizioni, alle quali sono condannate ampie categorie di pensionati hanno sollevato e sollevano più che giustificati risentimenti nei confronti di uno Stato che si dichiara sociale, ma che nei fatti si comporta come uno Stato padrone. (4-28362)

RISPOSTA. — *Le direzioni provinciali del tesoro, per il pagamento dei predetti miglioramenti, si attengono alle direttive impartite dalla ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 41 dell'11 maggio 1991 ed alle istruzioni operative contenute nella circolare n. 364 del 21 maggio 1991 della direzione generale dei servizi periferici di questa amministrazione.*

Per quanto concerne, in particolare, la questione sollevata, si precisa che, nei confronti dei pensionati cessati dal servizio anteriormente alla decorrenza giuridica degli inquadramenti nei livelli funzionali ex lege n. 312 del 1980, e quindi aventi diritto alla riliquidazione della pensione, la citata legge n. 59 del 1991 ha previsto, all'articolo 3, quarto comma, la corresponsione, con effetto dal 1° luglio 1990, di un acconto mensile pari al 10 per cento dell'ammontare mensile lordo della pensione in atto al 31 dicembre 1989, elevato al 15 per cento dal 1° gennaio 1992 ed al 25 per cento dal 1° gennaio 1993.

Nella nota apposta in calce alla Tabella B annessa alla legge n. 59 del 1991, è altresì stabilito che, nei riguardi del personale in parola, le percentuali di aumento indicate nella tabella si applicano sull'importo della pensione in atto alla data del 31 dicembre 1989, maggiorato delle somme derivanti dall'attribuzione dei benefici di cui alle leggi n. 141 del 1985 e n. 942 del 1986.

Pertanto, in base alle predette norme, l'acconto può essere immediatamente corrisposto in sede di prima attuazione della legge, mentre l'attribuzione degli aumenti percentuali di pensione è subordinata alla riliquidazione delle pensioni con la valutazione delle anzianità pregresse, da effettuarsi

mediante apposito provvedimento emesso dalle amministrazioni di appartenenza degli interessati, ferma restando la decorrenza del beneficio al 1 luglio 1990.

Giova, peraltro, segnalare che le misure percentuali dell'acconto concesso, alle previste scadenze, sono più elevate di quelle dell'aumento perequativo, le quali, secondo la graduazione stabilita nel terzo comma dell'articolo 3, vanno calcolate nel 3,6 per cento dal 1° luglio 1990, nell'1,8 per cento dal 1° gennaio 1992, nel 4,5 per cento dal 1° gennaio 1993 e nell'8,1 per cento dal 1° gennaio 1994, per un totale del 18 per cento a regime e non già fin dall'iniziale decorrenza.

Si soggiunge, infine, che ogni eventuale innovazione alla normativa vigente comporterebbe la necessità di reperire ulteriori mezzi finanziari.

La legge n. 59 del 1991 ha, infatti, previsto scaglionamenti, al fine di rendere compatibile l'erogazione dei nuovi trattamenti pensionistici con la grave situazione di deficit della finanza pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Tarabini.

SOSPURI. — *Ai Ministri dell'ambiente e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ha recentemente approvato il progetto PS/33/P/1932/AG, così assicurando i finanziamenti necessari alla realizzazione, da parte della comunità montana Valle Roveto, della strada Balsorano vecchia-Serralunga-Villavallelonga;

se siano a conoscenza che tale opera, ove fosse realizzata, arrecherebbe grave danno al patrimonio forestale e paesistico di una delle più interessanti aree del territorio appenninico abruzzese;

se, conseguentemente, non ritengano di dover immediatamente assumere decise misure, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fine di evitare che quanto descritto si concreti. (4-18080)

RISPOSTA. — *Il progetto relativo alla strada di avvicinamento ai pascoli montani Le Mandrie — Pozzo Felicione, elaborato dalla comunità montana valle Roveto, approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno con delibera del 12 gennaio 1984, non riguarda un'area soggetta a tutela in base all'articolo 1 della legge n. 431 del 1985.*

In data 12 giugno 1986 con nota n. 1290 la suddetta comunità montana trasmetteva le autorizzazioni, con le relative prescrizioni dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e della soprintendenza ai beni ambientali dell'Abruzzo, al competente ufficio tecnico dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, il quale, rilevando che le prescrizioni suddette mutavano il progetto originario, invitava la comunità montana Valle Roveto a predisporre ed inoltrare apposita perizia di variante, tenendo conto di dette prescrizioni.

A seguito di ciò, la comunità montana Valle Roveto ha trasmesso alla agenzia suddetta una perizia di variante inerente la realizzazione della strada per uno sviluppo complessivo di 1800 metri (e cioè più breve di quella originaria) ed un importo complessivo di lire 904 milioni e 334 mila.

Detta strada, ricalcando una pista già esistente, ha lo scopo di migliorare il collegamento del centro agro-pastorale di Ridotti (frazione di Balsorano) con i pascoli in località Pozzo e Felicione a quota 900 metri di altitudine.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nelle acque antistanti il comune di Praia a Mare si trova l'isola di Dino;

nel 1957, tale isola risulta concessa dallo stesso comune alla società per azioni Isola di Dino, la quale ne acquisisce il diritto di superficie per la durata di 99 anni al prezzo di 88.000 lire l'anno;

nel 1962, si concretizza la vendita dell'isola alla citata società per la cifra di 50 milioni di lire con la definizione di un

programma di interventi atti ad incentivare il turismo nella zona;

tale programma di investimenti e di valorizzazione non è mai stato iniziato dalla suddetta società, la quale, tra l'altro, non ha neanche adempiuto al formale impegno di prendere sede nel comune di Praia a Mare;

per giustificare tale mancata applicazione delle clausole del contratto, la società Isola di Dino spa asserì di aver impiegato le sue risorse finanziarie per bonificare l'isola da numerosi, quanto improbabili, residuati bellici;

a diciassette anni dalla stipula del contratto di vendita l'isola versa in uno stato di abbandono risultando alienata dai beni del patrimonio demaniale —:

se non ritenga, di fronte alle inadempienze dell'acquirente, che esistano sufficienti elementi per impugnare il contratto di vendita al fine di far riguadagnare l'isola di Dino al territorio comunale di Praia a Mare;

se non ritenga altresì di promuovere una politica di protezione dell'isola stessa, che presenta caratteristiche geomorfologiche e di vegetazione assolutamente originali, anche tenuto conto delle possibili speculazioni edilizie, a cui tutta la costa calabra è sottoposta. (4-13213)

RISPOSTA. — *Il comune di Praia a Mare con atto consiliare del 23 febbraio 1962 deliberava la vendita dell'isola di Dino alla società Isola Dino, già concessionaria del diritto di superficie, perché questa potesse attuare nella zona un vasto programma di investimenti, impossibili nell'ambito di una concessione di superficie soggetta a limiti e vincoli.*

Nel 1972 la Tritan Ventures con sede nel Texas comunicava l'acquisto del 50 per cento delle azioni della società e l'avanzata trattativa per l'acquisto dell'altro 50 per cento. Nel 1970 subentrava nella proprietà la società Immobiliare Palumbo il cui ammi-

nistratore unico è il signor Domenico Palumbo residente a San Giovanni a Piro (Salerno).

Non risultano attualmente realizzati i programmi preventivati che volevano l'isola di Dino quale centro di attrazioni internazionali. Delle strutture esistenti, alcune furono realizzate nella parte bassa dell'isola tra il 1955-1960 e riguardano un gruppo di costruzioni con piscina e bar; altre realizzate nella parte alta ovest negli anni 1962-1965 e riguardano un gruppo di villette in pietra locale.

Alla fine degli anni 1970 venne realizzato in muratura e legno, sempre nella parte alta ovest, un gruppo di villette che è stato condonato.

Attualmente non risultano rilasciate concessioni edilizie per nuove costruzioni a nome della società Isola Dino né a nome del signor Palumbo Domenico. Risulta che l'isola di Dino, nel vigente strumento urbanistico, è individuata come zona di interesse naturalistico a rispetto integrale.

Questo ministero, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 5 della legge n. 349 del 1988 in materia di parchi e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, con nota 5473 del 4 dicembre 1990, inviata alla regione Calabria ed al comune di Praia a Mare, ha avviato le procedure per la realizzazione del decreto di individuazione dell'area denominata Isola di Dino quale zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.

Inoltre in data 31 dicembre 1990 ha stipulato con il comune di Praia a Mare, ai sensi della legge n. 67 del 1988, la convenzione per la realizzazione di un progetto per lo studio ed il recupero ambientale del territorio dell'isola. In particolare il progetto prevede le indicazioni metodologiche necessarie allo svolgimento delle seguenti indagini particolari: analisi territoriale complessiva; indagini fisiografiche di base; indagini geolito-morfologiche.

Emergenze e singolarità, terrestri e marine, con particolare riferimento alla necessaria esplorazione e rilevamento, completa e definitiva, della vasta cavità subacquea di recente individuazione, il cui accesso è si-

tuato a 17 metri dal livello del mare e comunque sottostante alla grotta terrestre denominata grotta del Frontone.

Rilevamento degli habitat: ambienti naturali e seminaturali, terrestri e marini, con particolare riguardo nei confronti della prateria a posidonia oceanica, all'ambiente coralligeno a gorgonie ed alle coperture boscate presenti nell'isola; ambiente antropizzato, strutture esistenti, loro inserimento nel paesaggio naturale, destinazione d'uso anche a fini sociali, culturali e/o di servizio anche in relazione ad ipotesi di attività iperbariche; individuazione delle zone — marine e terrestri — omogenee, definizione delle loro caratteristiche e delle azioni necessarie per la loro conservazione e/o recupero, riqualificazione e valorizzazione; verifica del perimetro della riserva, perimetrazione dell'eventuale zonizzazione, predisposizione di uno schema di indirizzi normativi appropriati o necessitanti per ciascuna delle eventuali zone; interventi necessari per il recupero morfologico della propaggine a mare che tende a congiungere la terra ferma e l'isola.

È previsto altresì un comitato nominato con decreto del ministro dell'ambiente che ha funzione consultiva riguardo ad ogni proposta in atto che il comune avanza al ministero e di vigilanza sull'attuazione della convenzione e sull'osservanza delle determinazioni ministeriali.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere:

se risponde a verità la notizia secondo la quale si starebbero esercitando pressioni sulla SEAT (concessionaria di pubblicità della STET) affinché questa rilevi ad un prezzo esorbitante la società DIVA S.r.l. la quale, pur essendo una piccola e sconosciuta società con capitale di 20 milioni di lire, aveva ottenuto dalle ferrovie dello Stato nel 1988 (sotto la gestione di Lodovico Ligato) un appalto del valore di 100 miliardi per la costruzione e manutenzione di maxischermi installati nelle principali stazioni italiane;

se risponde a verità che alla DIVA è stata assegnata negli ultimi due anni l'esclusiva per la raccolta della pubblicità per i maxischermi con la corresponsione alle ferrovie dello Stato di una percentuale sui contratti;

se corrisponde al vero che il guadagno medio avuto dalle ferrovie dello Stato è stato di 100 milioni all'anno a fronte dei 7 miliardi che, secondo il parere degli esperti, sarebbe possibile reperire sul mercato pubblicitario;

se è vero che, nonostante questi dati, le ferrovie dello Stato hanno rinnovato il contratto per la raccolta, in esclusiva, della pubblicità alla DIVA, aggiungendo di fatto il danno alla beffa, visto che ai 14 miliardi già persi dalle ferrovie dello Stato si aggiungerebbero gli altri frutto del contratto in questione;

quali iniziative intende prendere per porre fine a questo autentico scandalo e per appurare le responsabilità di chi ha diretto questo « affare ». (4-27860)

RISPOSTA. — *La denominazione sociale corretta della società menzionata nell'interrogazione è Dd. Viva Srl con capitale 20 milioni e non DIVA Srl.*

Nel 1988 la Dd. Viva stipulava con l'ente ferrovie un contratto per la sola raccolta di pubblicità (sui maxischermi e videoinformatori Helpi), senza ricevere alcun appalto circa la costruzione e manutenzione di citati maxischermi.

Nel 1990 l'ente ferrovie rinnovava la concessione pubblicitaria alla Dd. Viva fino al 1995. Contestualmente lo stesso ente appaltava ad una terza società (appartenente allo stesso gruppo della Dd. Viva), denominata Dd. System, la manutenzione fino al 1995 degli impianti citati, per un corrispettivo complessivo per i cinque anni di lire 13 miliardi e 806 milioni.

La Dd. System e l'ente ferrovie concordavano, inoltre, che tale ammontare avrebbe dovuto essere coperto dagli introiti pubblicitari spettanti allo stesso ente in virtù della convenzione con Dd. Viva.

La SEAT (Divisione STET) iniziò le trattative con i proprietari delle quote della società nella primavera scorsa, al fine di verificare l'opportunità di acquisirne il controllo e pertanto di gestire per il tramite della partecipata il contratto di concessione pubblicitaria nei confronti dell'ente ferrovie. Tuttavia, considerato l'andamento insoddisfacente del rapporto commerciale tra Dd. Viva e l'ente ferrovie, quest'ultimo, nel luglio 1991, contattò direttamente la SEAT al fine di valutare la effettiva potenzialità del mercato e una eventuale possibilità di subentro della stessa SEAT nella raccolta pubblicitaria.

Pertanto, in relazione a questi contatti diretti tra la SEAT e l'ente ferrovie, in data 31 luglio 1991 la SEAT comunicava ufficialmente a Dd. Viva l'interruzione delle trattative per una eventuale acquisizione delle quote di controllo della società.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.

TAMINO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

il 18 settembre 1974 si costituì a Trapani il consorzio per il libero istituto di studi universitari, con lo scopo, oltre a quello di evitare a molti studenti delle provincie di Trapani ed Agrigento un pesante pendolarismo verso altri atenei, in particolare quello palermitano già allora sovraffollato, di sviluppare un polo culturale e scientifico nell'area sud occidentale della Sicilia, come premessa per un maggiore e più equilibrato sviluppo economico nel rispetto dell'ambiente;

il consorzio divenne poi Libera Università di Trapani e poi Libera Università del Mediterraneo con varie facoltà e specializzazioni;

tale Libera Università venne incaricata nel 1987 dal Ministero della Marina Mercantile di gestire il « Progetto Mediterraneo » e recentemente è stata riconosciuta dal Governo di Malta la facoltà internazionale di diritto e scienza del mare;

nel passato sono state istituite alcune università in aree dove già erano presenti altri atenei, alcune delle quali costituite anche da una sola facoltà;

se non ritenga opportuno valutare la possibilità di riconoscere l'Università di Trapani, per una equilibrata distribuzione degli atenei nel territorio siciliano.

(4-23311)

RISPOSTA. — Nel piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991) è stata, tra l'altro, prevista l'istituzione presso la facoltà di economia e commercio dell'università di Palermo del corso di laurea in economia aziendale, con sede in Trapani (confrontare articolo 15, lettera D), nonché l'istituzione del corso di laurea in giurisprudenza per gemmazione dall'università di Palermo, sempre con sede in Trapani (confrontare articolo 15-bis).

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

TAMINO. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

1) lo stagnone di Marsala, in provincia di Trapani, pur essendo riserva naturale, si trova in un grave stato di degrado e di abbandono, come più volte denunciato dalle associazioni ambientaliste;

2) in assenza di interventi seri e tempestivi c'è il rischio che gli equilibri ambientali della riserva siano irreversibilmente pregiudicati, anche a causa delle attività installate nella zona di preriserva;

3) a fronte di questa situazione risulta da un'intervista del dicembre 1990 che l'assessore ai lavori pubblici di Marsala ha inviato al Ministero dell'ambiente alcune proposte di salvaguardia ambientale del territorio di Marsala per una spesa complessiva di circa 230 miliardi e che tra queste proposte figura un progetto per la

pulizia del litorale prospiciente lo Stagnone, il recupero delle saline con i mulini e le case coloniche e tutto ciò che di architettonico vi è presente, ma non si fa cenno alle azioni da attuare nella riserva e nella pre-riserva per ripristinare idonee condizioni ambientali —:

quali iniziative intenda assumere per salvaguardare l'area naturale dello Stagnone di Marsala e se non ritenga pericolosi quanto l'inquinamento ambientale anche quei progetti per i quali si dovrebbe spendere denaro pubblico in maniera eccessiva senza garanzie di un adeguato risultato.

(4-27455)

RISPOSTA. — Non risulta che la riserva naturale dello Stagnone di Marsala si trovi nel grave stato di degrado e di abbandono evidenziato dall'interrogante, né risulta che dalle associazioni ambientaliste del luogo provengano segnalazioni in tal senso, bensì sollecitazioni affinché la riserva venga tutelata sotto tutti gli aspetti (costruzioni abusive, serricoltura, itticultura, eccetera).

Sia la riserva che la pre-riserva sono sottoposte alla tutela e al controllo della provincia e della sovrintendenza ai beni ambientali.

Sull'isola Grande della riserva dello Stagnone opera la società ICEMARE SpA, con sede a Tommaso Natale (Palermo) in via Calcante n. 14, per la raccolta del sale.

L'impresea è titolare di autorizzazione comunale n. 368 del 12 agosto 1978 per il restauro conservativo ed il ripristino degli edifici esistenti e delle vasche per la raccolta del sale.

Il 24 settembre 1990, a seguito di sopralluogo effettuato dai vigili urbani di Marsala, la ditta è stata contravvenzionata per avere eretto una rete di recinzione abusiva.

È stato accertato che il comune non ha inviato alcun progetto al Ministero dell'ambiente, né richieste di finanziamento, ma ha solamente avanzato, di concerto con l'ufficio urbanistica del comune di Marsala, quattro proposte per la pulizia ed il ripristino di alcune zone del territorio marsalese, tra cui lo Stagnone, riservandosi di produrre suc-

cessivamente un eventuale progetto con l'indicazione del relativo finanziamento occorrente.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

TAMINO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali* — Per sapere — premesso che:

in base alla legislazione vigente e passata ogni bene archeologico portato alla luce dal sottosuolo appartiene allo Stato e che ad Aquileia gli scavi dell'Aula Teodoriana Nord e dei locali annessi sono stati effettuati fino al 1917 dallo Stato austriaco e poi da quello italiano;

il restauro, la manutenzione, la soletta di cemento a livello del suolo con cui furono ricoperti, la custodia e l'illuminazione sono sempre stati opera dello Stato;

per la visita al complesso archeologico sotterraneo il visitatore ha sempre pagato allo Stato un biglietto unico, comprensivo di accesso al Museo nazionale di via Roma ed alla cripta degli scavi;

nonostante si vogliano addurre false notizie circa un contenzioso che sarebbe insorto, in passato, tra Stato e Curia di Gorizia, non risulta all'interrogante esserci stato alcunché del genere né prima né dopo il 1917;

la presente interrogazione fa seguito ad analogia presentata e rivolta al ministro dell'interno un anno fa, concernente l'inspiegabile passaggio di proprietà della basilica di Aquileia dalla parrocchia a quella stessa curia di Gorizia che ora vorrebbe annettersi anche gli scavi archeologici limitrofi;

la popolazione del luogo, e in specie quella cattolica, è chiaramente contraria a tutta questa serie di operazioni di natura economica: oggi i fedeli di Aquileia sono addirittura senza una propria chiesa e subiscono l'imposizione di biglietti per l'ingresso alla cripta degli affreschi e presto anche, forse, alla cripta degli scavi, ad opera della curia —:

se corrisponda a verità la cessione della cripta degli scavi di Aquileia da parte dello Stato italiano a privati denominati curia di Gorizia;

se il Ministero abbia autorizzato detta curia di Gorizia per l'utilizzo, a scopo commerciale, dell'ambiente del battistero altomedioevale recuperato e restaurato dallo Stato con intervento iniziato nel 1986 e costato più di un miliardo di lire. (4-29039)

RISPOSTA. — *Si esclude che la supposta cessione, che sarebbe stata autorizzata da questo ministero a favore della curia di Gorizia, della cripta, degli scavi e del battistero della basilica, sia avvenuta e che, comunque, possa avvenire, data la situazione giuridica del complesso basilicale in parola, sulla quale appare, pertanto, necessario fornire delucidazioni.*

Il complesso basilicale è di proprietà ecclesiastica, quale chiesa parrocchiale romano-cattolica di Aquileia, costituito da basilica, campanile, chiesetta dei pagani, battistero e cimitero, come risulta nel relativo estratto tavolare di Cervignano del Friuli, a norma di quanto stabilito dal pretore del mandamento di Cervignano, quale giudice tavolare, con suo decreto del 5 ottobre 1927, vigendo ancora sulla regione Friuli-Venezia Giulia il sistema tavolare di accatastamento degli immobili. A tale situazione giuridica del complesso basilicale di Aquileia è connessa la sua assegnazione all'arcidiocesi di Gorizia e la sua sostituzione in Aquileia, in qualità di parrocchia, con la chiesa dei santissimi Ermagora e Fortunato ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n.222, che detta disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia, eccetera; materia, comunque, com'è noto, di competenza del Ministero dell'interno.

Per quanto sopra espresso si ribadisce che non hanno alcun fondamento di fatto e di diritto le ipotesi, da cui prende le mosse l'interrogazione parlamentare, degli asseriti trasferimenti di proprietà da parte dello Stato della cripta degli scavi e dell'autorizzazione, che lo Stato avrebbe dato alla curia arcive-

scovile di Gorizia di utilizzare « a scopo commerciale l'ambiente del battistero alto-medioevale ».

L'opera costantemente condotta da questo ministero è rivolta ad esercitare, in base alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, l'azione di tutela sul compendio monumentale in parola, indipendentemente, ai sensi della legge medesima, della proprietà del compendio stesso, ferma restando la proprietà statale dei settori di mosaici paleocristiani esistenti nel complesso basilicale, riportati alla luce a partire dall'entrata in vigore nel Friuli-Venezia Giulia della normativa italiana, tenuto presente che Aquileia, com'è noto, è stata coinvolta dalle vicende della prima guerra mondiale.

Il diverso regime giuridico del complesso basilicale, di proprietà ecclesiastica, e dei mosaici, di proprietà statale, è confermata dal fatto che tale proprietà pubblica dello Stato non è soggetta ad iscrizione nel libro fondiario, ma alla registrazione propria dei beni di proprietà statale, come rammentato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste nella sua nota n. 224 del 20 gennaio 1988.

Il Ministro *ad interim* per i beni culturali e ambientali: Andreotti.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere:*

che cosa osti alla concessione del trattamento pensionistico a favore di Biagioni Giuliana, nata a Castagneto Carducci (LI) il 10 novembre 1934, residente a Fidenza via d'Azeglio, n. 6, già dipendente del comune di Castiglione delle Stiviere, la quale ebbe a completare la propria posizione assicurativa contributiva INPS previa autorizzazione 19 maggio 1988, con versamento effettuato il 30 marzo 1989 presso la Banca Emiliana di Parma a favore dell'INPS sede di Parma;

per quali ragioni ad oggi gli uffici del Ministero del tesoro non abbiano ancora

provveduto alla riunificazione dei contributi per consentire alla predetta di avere finalmente regolare trattamento pensionistico, posto che del relativo pagamento ha diritto dal novembre 1989. Il numero di posizione presso l'INPS è il 2980539 e la posizione contributiva presso il Ministero del tesoro risulta da comunicazione specifica inviata alla interessata per conoscenza e diretta all'INPS di Parma nonché all'INADEL di Roma, in data 17 luglio 1987, con corretti dati di generalità e di posizione della predetta;

se in merito siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria e tributaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti per l'accertamento e la punizione delle evidenti responsabilità contabili di pubblici funzionari siano essi onorari o di carriera. (4-26709)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, con deliberazione del 18 dicembre 1991, ha disposto, in applicazione degli articoli 1 e 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, il trasferimento alla sede INPS di Parma dei contributi accreditati presso la Cassa pensioni dipendenti enti locali a nome della signora Giuliana Biagioni nel periodo 1° dicembre 1969/30 giugno 1979. Il relativo mandato di pagamento in favore della predetta sede dell'INPS è in corso di emissione e spedizione alla tesoreria provinciale dello Stato di Parma. Pertanto, espletati tali adempimenti, la valutazione dei periodi contributivi, ai fini del trattamento pensionistico della signora Biagioni, sarà effettuata dall'INPS.*

Per quanto concerne, poi, la definizione delle domande di ricongiunzione, si fa presente, in via generale, che le casse pensioni degli istituti di previdenza hanno assunto iniziative in tema di operatività, idonee a snellire il lavoro, onde pervenire, in tempi accettabili, alla definizione dei provvedimenti di ricongiunzione. A tal fine sono anche intese le disposizioni contenute nella recente legge n. 274 del 1991, la quale ha previsto l'istituzione di uffici periferici degli istituti di previdenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, per i beni culturali e ambientali, del turismo e spettacolo, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere:

se sia noto al Governo e ai ministri interrogati per loro specifica competenza, che per le « decorazioni » antistanti la facciata del palazzo del cinema sito al Lido di Venezia, in occasione della mostra autunnale appena terminata, sia stata spesa la somma di oltre un miliardo e cinquecento milioni per opere che alla fine dovranno essere rimosse, avendo solo funzione « decorativa » (si fa per dire);

quali controlli contabili e finanziari vengono fatti normalmente e, in particolare, saranno disposti in questa occasione, per spese di quel tipo;

se non sia caso proprio al fine tanto dichiarato di « tagli » della spesa e di « rigore finanziario » reprimere, anche informando la magistratura, comportamenti del tipo di quelli qui descritti, che hanno per responsabile l'architetto Portoghesi, anche se si avvale, come si dice dello studio professionale della moglie;

se i fatti qui esposti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare « responsabilità contabili » conseguenti agli evidenti abusi e omissioni di pubblici funzionari, siano essi di carriera o onorari. (4-27924)

RISPOSTA. — *Le spese sostenute per le decorazioni eseguite sulla facciata d'ingresso del Palazzo del cinema, in occasione della 48ha Mostra d'arte cinematografica, ammontano a lire 182,4 milioni, in parte finanziate da alcune società.*

L'esecuzione delle opere è avvenuta nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 e la relativa spesa è stata disposta con atti deliberativi da parte dei competenti organi collegiali dell'ente La biennale di Venezia.

Infine, nessuna segnalazione risulta pervenuta alla procura generale della Corte dei

conti per irregolarità nell'attività amministrativa dell'ente in parola.

Il Ministro *ad interim* per i beni culturali e ambientali: Andreotti.

TORCHIO e GELPI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che:

in Vailate (CR) ha sede la fondazione agraria Felice Ferri, nata dalla volontà del testatore che intese mettere a disposizione per la elevazione culturale e sociale del mondo agricolo e dell'ambiente locale le sue cospicue sostanze;

la medesima disponeva di una vasta superficie agricola confluita ed amministrata dalla Società Umanitaria, con sede in via Daverio, 7 a Milano;

da qualche tempo la locale amministrazione comunale è stata interessata dalla società Errebi Golf srl per la realizzazione di un campo da golf con annesso costruzioni prevalentemente estranee all'esercizio di tale attività sportiva e per le quali si prevede una superficie costruita di circa 100 mila metri cubi;

quanto descritto dovrebbe sorgere sulle aree agricole della predetta fondazione Felice Ferri, contraddicendo in tal modo le volontà dell'emerito benefattore;

tali aree insistono su territorio caratterizzato da fontanili e risorgive, classificato di alta valenza e sensibilità ambientale dallo studio sui piani paesaggistici predisposto dalla regione Lombardia e dalla provincia di Cremona;

la popolazione del luogo, per nulla interessata all'esercizio del golf (non si conta nemmeno un praticante di tale disciplina sportiva) e del tutto ostile alla prevista azione di aggressione edificatoria del territorio ad opera di iniziativa esterna ed estranea alla cultura ed all'ambiente locale, ha dato vita ad un comitato contro « Golflandia » che ha raccolto l'adesione della maggioranza dei cittadini vailatesi,

mentre è assai vivace la protesta espressa sulla stampa locale nonché dalle radio e dalle emittenti televisive contro il megaprogetto che configurerebbe, secondo talune fonti, una vera e propria azione di speculazione edilizia e di autentica espropriazione ambientale e paesistica con depauperamento complessivo delle risorse naturali;

il Consorzio intercomunale del circondario cremasco e l'amministrazione provinciale di Cremona hanno espresso la necessità che l'amministrazione comunale di Vailate — che rispetto all'intera vicenda si comporta in maniera ambigua, mentre il sindaco si rifiuta di ricevere i rappresentanti del comitato contro « Golflandia » da oltre 100 giorni dalla data di inoltramento della richiesta, dando la chiara sensazione di favorire il predetto progetto — proceda ad ogni verifica in ordine alle compatibilità ambientali —:

se non ritengano di fornire ogni notizia in loro possesso atta a fare piena luce sull'intera vicenda;

se il predetto insediamento sia compatibile con le normative ambientali;

se le finalità della fondazione Felice Ferri non siano « violentate » da quanti ritengono di espropriare il mondo dei lavoratori vailatesi di una risorsa assegnata alla loro elevazione culturale e di vita. (4-26544)

RISPOSTA. — *La realizzazione del campo da golf non è compresa fra le opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 e, pertanto, non è soggetta alla procedura di valutazione d'impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente.*

Tuttavia, dalle informazioni pervenute dalle autorità locali, risulta che il comune di Vailate, d'intesa con il Consorzio intercomunale cremasco, ha affidato a professionisti qualificati l'incarico dello studio di compatibilità ambientale della ipotesi di trasformazione di zone attualmente agricole in zone paesaggistiche e ambientali attrezzate per il tempo libero, mediante l'insediamento di

campi da gioco del golf e delle relative strutture residenziali e di servizio.

I suddetti studi di compatibilità ambientale sono stati consegnati al comune di Vailate nel mese di luglio scorso: essi contengono vincoli e regole che la società interessata all'insediamento dovrà scrupolosamente rispettare, qualora l'amministrazione decidesse eventualmente di propendere per tale progetto. In questi studi la cubatura edificabile massima indicata è di 60 mila metri cubi, e non riguarda l'area del lascito testamentario. Per quanto riguarda i fontanili e risorgive, è stato sottolineato, dal comune di Vailate, l'attuale stato di abbandono e degrado ambientale. Qualora si dovesse realizzare l'insediamento del golf, essi verrebbero risanati, disinquinati, ripiantumati e non subirebbero nessuna modifica del loro corso.

Risulta, inoltre, che il sindaco di Vailate ha ricevuto il comitato contro il Golf nel mese di ottobre/novembre 1990 proprio per illustrare le caratteristiche del progetto e che il sindaco stesso è intervenuto a diverse assemblee pubbliche promosse dal suddetto comitato.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali siano i motivi del ritardo in ordine alla decisione del ricorso di guerra inoltrato nel febbraio 1987 alla direzione generale delle pensioni di guerra dal signor Micò Giuseppe, nato il 12 novembre 1912 a Samo (Reggio Calabria), residente negli USA, avverso la determinazione n. 2845162 che gli negava il diritto alla pensione la cui domanda era stata inoltrata nel 1969. (4-29545)

RISPOSTA. — *Dallo stato degli atti allegati al fascicolo provvisorio, relativo al signor Micò Giuseppe, si evidenzia che quest'ufficio è venuto a trovarsi nell'impossibilità di ultimare gli atti istruttori di rito per la definizione del ricorso gerarchico n. 94002 entro il termine tassativo previsto dall'articolo 16 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, in quanto, tutta la documentazione della pratica di*

pensione in questione è stata acquisita dalla Corte dei conti per la trattazione del ricorso giurisdizionale n. 777532.

Il fascicolo istruttorio sopra menzionato risulta trasmesso con elenco n. 06684 del 16 aprile 1987 al competente organo giurisdizionale, e, nonostante le ripetute richieste di sollecito effettuate fin dal 20 maggio 1988, non è stato possibile acquisirlo. Da informazioni assunte, nelle vie brevi, presso la stessa Corte dei conti, si desume che il succitato gravame n. 777532 è stato assegnato al magistrato competente per la trattazione definitiva, in seguito all'acquisizione, in data 4 marzo 1991, del prescritto parere espresso dal collegio medico legale opportunamente interpellato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Tarabini.

VAZZOLER. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso:

che il settore industriale dell'alluminio è in crisi, in particolar modo la produzione del primario a causa il costo di produzione del primario;

che per superare tale crisi l'EFIM ha deciso di ridimensionare drasticamente la produzione di alluminio primario;

che questo settore industriale è strategico per il Paese soprattutto per il livello tecnologico che si è in grado di rappresentare nelle seconde e terze lavorazioni;

che l'EFIM pare abbia deciso e stia acquistando, tramite operatore internazionale, alluminio primario, con un ordine poliennale di 5 mila tonnellate 99.5 e 99.7 —:

se sia a conoscenza dei fatti denunciati e, in particolare, se corrisponda a verità che in quest'ultimo mese siano arrivate in Italia, precisamente scaricate a Chioggia dalla nave Suleyman Celebi, proveniente dalla Jugoslavia, 500 tonnellate in T.BAR da 99.5 a 1.738 dollari la tonnellata e 500 tonnellate in T.BAR da 99.7 a 1.784 dollari la tonnellata;

se, inoltre, corrisponda al vero che un prossimo arrivo di alluminio primario sia previsto a Ravenna;

quale sia la coerenza di simili fatti con la volontà di accelerare chiusure frenetiche di aziende produttrici di primario a Porto Marghera, sulla base di un piano strategico che andrebbe attuato tenendo conto dell'impatto sociale con i relativi riflessi sul territorio. (4-29109)

RISPOSTA. — Il gruppo Alumix, strutturalmente deficitario di metallo primario, ha sempre eseguito acquisti di pani o sfridi da rifusione per pareggiare il proprio fabbisogno. Per coprire il suddetto deficit, che si aggira intorno alle 50-70 mila tonnellate anno, il gruppo ha impostato una propria strategia, rivolta a:

soddisfare il 20-30 per cento del fabbisogno partecipando, congiuntamente ad altri produttori mondiali, alla realizzazione di nuovi impianti in aree a basso costo di produzione;

coprire stabilmente un ulteriore 20-25 per cento del deficit mediante la stipulazione di contratti poliennali;

acquistare il rimanente sul mercato di volta in volta in modo da poter seguire le oscillazioni di fabbisogno del mercato.

Fin dal 1988-89 il gruppo si è mosso lungo queste linee guida che hanno condotto sia alla partecipazione nel consorzio Aluzana, che realizzerà un impianto in Venezuela (quota Alumix prevista circa 25 mila tonnellate anno), sia alla stipula di contratti di lungo termine (5 anni) per 18 mila tonnellate anno (prezzo fisso 1.799 dollari USA per tonnellata con varie clausole di premi e abbuoni).

Al momento della trattativa per la conclusione del contratto di lungo termine (maggio-luglio 1989), cui fa riferimento l'interrogazione in oggetto, la situazione di mercato e le prospettive erano le seguenti:

prezzi di mercato oltre duemila dollari USA per tonnellata;

gli analisti più accreditati (vedi Commodities research Unit London aprile 1989) prevedevano allora per il prezzo dell'alluminio una flessione intorno a 1.800 dollari USA per tonnellata del periodo tra il 1990-91 ed una ripresa dopo il 1991;

le analisi dei fattori di realizzazione di cui Alumix si era interessata (Venezuela, Arabia Saudita, eccetera), collocavano il costo finale del metallo importato in Italia (incluso quindi nolo e dazio) tra i 1.750 e 1.800 dollari USA per tonnellata (a moneta 1989).

In effetti, in relazione alla negativa congiuntura economica mondiale tuttora perdurante e alle indiscriminate e massicce importazioni di metallo dall'Unione Sovietica, anche di scadente qualità, la situazione attuale del mercato e le previsioni a breve termine sono estremamente negative con prezzi continuamente al ribasso e notevolmente al di sotto dei costi di produzioni industriali degli impianti di primario del gruppo Alumix (oltre mille lire il chilogrammo), anche in funzione delle elevate tariffe per l'energia elettrica vigenti in Italia. Peraltro, anche gli acquisti effettuati già dal 1989 a prezzo fisso sono comunque al di sotto degli attuali costi di produzione degli stabilimenti di Porto Marghera.

I soli costi industriali degli stabilimenti di Porto Marghera e Fusina di Alumix sono superiori alle 2.400 lire il chilogrammo, pari a circa duemila dollari USA per tonnellata. Per tali motivi il gruppo Alumix ha dovuto prendere la drastica decisione, già annunciata ripetutamente e più volte rinviata, di chiudere i propri impianti per la produzione di alluminio primario nell'area di Porto Marghera.

Il Ministro *ad interim* delle partecipazioni statali: Andreotti.

VIOLANTE, BERTONE, FINOCCHIARO FIDELBO, SOAVE, BENEVELLI, BERNASCONI, BIANCHI, BRESCIA, PERINEI, COLOMBINI, DIGNANI GRIMALDI, MAINARDI FAVA, SANNA, BORDON, CORDATI ROSAIA, DI PRISCO, FA-

CHIN SCHIAVI, GELLI, MASINI, NICOLINI, PINTO, QUERCIOLI e SANGIORGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari sociali e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Parlamento europeo ha approvato il 17 giugno 1988 una risoluzione sul linguaggio mimico-gestuale dei sordi;

nella Comunità europea mezzo milione di persone sono completamente sorde e che un numero ben più grande ha difficoltà di udito;

le ricerche scientifiche condotte in tutto il mondo (in Italia sono seguite dal Consiglio nazionale per le ricerche), riconoscono a questo modo di comunicare la dignità di lingua a tutti gli effetti;

il linguaggio gestuale (Lingua italiana dei segni, LIS) ed i suoi interpreti sono uno dei mezzi mediante il quale i sordi possono accedere alle informazioni necessarie alla vita quotidiana, come pure per la lettura e per la comprensione della televisione —:

quali iniziative siano state assunte in ordine:

1) al riconoscimento della professione di interprete della LIS e attuazione di progetti miranti alla formazione di un numero sufficiente di insegnanti della LIS. La messa in atto di programmi occupazionali;

2) all'avviamento di progetti pilota per l'insegnamento della LIS a bambini ed adulti udenti;

3) alla rimozione degli ostacoli che impediscono alle persone non udenti la partecipazione attiva alla vita sociale del Paese;

quali siano i rapporti che intercorrono tra il Governo italiano e la Federazione mondiale dei sordi e il Segretariato regionale dei sordi;

infine, quali iniziative concrete il Governo abbia finora adottato o intenda adottare a favore di dette categorie di persone. (4-27407)

RISPOSTA. — *Il Ministero della pubblica istruzione, ha comunicato quanto segue:*

« Il contenuto della risoluzione del Parlamento europeo, di cui è cenno nella predetta interrogazione, incontra il pieno consenso di questo ministero e trova già un sostanziale riscontro nell'attuale normativa scolastica. Si ricorda, infatti, che, proprio al fine di favorire una reale integrazione degli alunni portatori di handicap, ivi compresi i minorati dell'udito, questa amministrazione, già da diversi anni e, con sempre maggiore intensità, dal 1986, gestisce direttamente corsi di specializzazione gratuiti per il personale di ruolo, ed ora anche per il personale supplente, nello specifico intento di aumentare, sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo, la presenza di docenti specializzati. I programmi dei suddetti corsi prevedono, tra l'altro, particolari interventi pedagogico-didattici relativi a particolari discipline, quali appunto l'educazione psicomotoria ed espressiva (linguaggi extraverbali) per complessive 40 ore ad annualità, parte delle quali dedicate specificamente al linguaggio dei segni.

Si ricorda altresì che, nell'ambito dell'istruzione professionale, alcuni istituti sono stati dei pionieri nella storia della formazione professionale dei non udenti.

Allo scopo, comunque, di seguire meglio le problematiche relative al processo di integrazione scolastica degli alunni affetti da menomazioni fisiche e sensoriali, si è provveduto a costituire, in seno al ministero, un osservatorio permanente, cui è affidato il compito di individuare e perfezionare quelle strategie ritenute in grado di innestarsi proficuamente nel più ampio quadro dei problemi legati al disadattamento ed allo svantaggio dei giovani. In vista di siffatto obiettivo, si esprime la piena disponibilità a concordare con codesta e con altre amministrazioni interessate ogni ulteriore iniziativa, che dovesse essere ritenuta utile per l'integrale attuazione della risoluzione oggetto dell'interrogazione in esame ».

Per quanto riguarda, quindi, l'uso del linguaggio mimico-gestuale per sordi nell'istruzione scolastica e professionale sembra siano svolte le opportune attività e, comun-

que, la disponibilità dell'amministrazione scolastica consentirà certamente di assumere ogni ulteriore iniziativa che potrà risultare utile. Alle citate attività si aggiungeranno quelle previste nella legge quadro sull'handicap di recentissima approvazione, che dispone l'assunzione di interpreti per i sordi presso le università ed il supporto di esperti in tecniche di comunicazione in sede di esami e concorsi. Si rammenta, inoltre, che presso l'ente nazionale sordomuti è istituito un Registro nazionale degli interpreti per sordi.

Per quanto concerne i rapporti con le varie organizzazioni che tutelano i diritti dei sordi, questo dipartimento ha sempre mantenuto proficui rapporti di collaborazione, incontrando e cooperando con esse nelle competenti sedi, quale, ad esempio, la commissione che ha elaborato il testo della citata legge quadro sull'handicap. Si assicura che questo dipartimento continuerà a seguire tutte le problematiche relative ai sordi con la massima attenzione e sollecitudine.

Il Ministro per gli affari sociali:
Jervolino Russo.

VITI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — premesso:

che la legge n. 800 prevede la concessione di sovvenzioni ad enti, istituti, associazioni che operano nel settore della musica per la realizzazione di « stagioni » concertistiche e liriche;

che gli interessati per ottenere tale beneficio inoltrano ogni anno, entro il 31 ottobre, documentate istanze per i programmi da realizzare nell'anno successivo;

che, conseguentemente, rivolgono, entro lo stesso termine, istanza per ottenere l'« acconto » dell'80 per cento sul contributo che sarà assegnato;

che la definizione delle due pratiche comporta tempi lunghissimi, comunque pregiudizievoli alla perfetta organizzazione delle manifestazioni e alla tranquilla conduzione della gestione;

che, di solito, le strutture interessate ricevono dal ministero, nell'anno successivo a quello della presentazione delle istanze:

entro i mesi di maggio/giugno lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della sovvenzione per le « stagioni » già in corso dal gennaio dello stesso anno;

entro i mesi di luglio/agosto l'« acconto » sulla sovvenzione medesima;

infine, entro l'anno successivo a quello di riferimento, a presentazione di consuntivo e relativa documentazione, la « liquidazione » definitiva della sovvenzione;

che tali lungaggini creano problemi e difficoltà notevoli agli organizzatori i quali, com'è noto, per far fronte alle ingenti spese per onorari, tasse, contributi, per la parte eccedente le modeste disponibilità di cassa ed entro i limiti dell'importo dell'« acconto » ministeriale, ricorrono alla accensione di mutui bancari, con la sottoscrizione di cambiali a sei mesi (a volte rinnovate a causa dei ritardi con cui vengono liquidati gli « acconti »), con l'esborso di pesanti somme per interessi anticipati e provvedendo, quindi, una volta saldata tale prima pendenza cambiaria, a contrarre altro mutuo, con scadenza nel primo semestre dell'anno successivo, per il rimanente importo della sovvenzione ministeriale, onde assicurare il prosieguo e la conclusione della « stagione »;

che, per l'anno in corso, il problema si è ulteriormente aggravato in quanto a tutt'oggi, a causa delle eccezioni sollevate dalla Corte dei conti, le pratiche relative agli « acconti » giacciono nel limbo delle incertezze e del disinteresse generale;

che tale situazione, davvero drammatica, rischia di compromettere seriamente dirigenti e amministratori delle strutture musicali italiane, impegnati in proprio presso gli istituti bancari, e gioca un ruolo di assoluto scoraggiamento anche nei confronti di quanti volessero ancora interessarsi di musica;

che, nella prospettiva di un generale fallimento di tante istituzioni musicali, il Paese verrebbe seriamente danneggiato, ponendosi in una umiliante posizione di degrado culturale e di arretratezza rispetto alle prestigiose realtà consolidate ed emergenti in tutti i paesi europei —:

quali iniziative o provvedimenti intenda adottare:

1) per risolvere, con tutta urgenza, il preoccupante problema degli « acconti », accelerando al massimo e concretizzando tutte le iniziative che possano chiarire la situazione e superare le difficoltà in atto;

2) per snellire e rendere più sollecite le procedure attuative della legge n. 800 per consentire:

a) l'esame delle istanze di contributo e di « acconto » entro il mese di novembre di ciascun anno (risultato che può essere conseguito sia ristrutturando adeguatamente la competente macchina burocratica, sia riunendo ininterrottamente la « Commissione musica »);

b) il rapido inoltro agli enti, istituti, associazioni interessati delle lettere con le quali si notifica il provvedimento di concessione del contributo e se ne dettaglia l'ammontare, entro il mese di dicembre di ciascun anno (il documento agevola notevolmente la definizione delle operazioni di credito con gli istituti bancari);

c) la liquidazione dell'« acconto » dell'80 per cento della sovvenzione concessa, almeno entro il mese di giugno di ciascun anno cui si riferisce la sovvenzione stessa;

d) la liquidazione della ulteriore parte del 20 per cento della sovvenzione, almeno entro il mese di marzo dell'anno successivo. (4-27684)

RISPOSTA. — *Nell'ambito delle procedure amministrative attualmente previste i tempi di definizione delle pratiche devono considerarsi del tutto fisiologici. Eventuali ritardi vanno addebitati agli interessati che talvolta presentano documentazione incompleta o co-*

munque da perfezionare, nonostante gli elementi con cui corredare le istanze di sovvenzione siano espressamente esplicitati nelle apposite circolari ministeriali.

In merito alla cadenza delle riunioni della commissione centrale per la musica, dette riunioni non possono considerarsi sporadiche, ma vengono ripetute in modo continuativo nell'arco di ogni esercizio finanziario. È da precisare che la prima riunione della commissione non può avvenire prima del mese di aprile di ogni anno, stante la necessità di lasciar scadere il termine per la presentazione delle istanze di sovvenzionamento al fine di poter operare una selezione comparativa fra tutti i progetti presentati. In tale riunione d'avvio sono sottoposte al parere della commissione le istanze regolari nella loro documentazione; entro il previsto mese di giugno di ogni anno può dunque avvenire la liquidazione degli acconti ma non anche la materiale riscossione, in costanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

Anche per quanto attiene le liquidazioni dei saldi delle sovvenzioni, le stesse avvengono generalmente entro i primi sei mesi dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'effettuata attività sempre che, ovviamente, la relativa documentazione consun-

tiva risulti regolare. Anche in questo caso eventuali ritardi non possono che addebitarsi agli interessati per tardiva e/o irregolare documentazione presentata.

Lo snellimento, infine, delle attuali procedure, trova previsione nel disegno di legge di riforma delle attività musicali attualmente ancora all'esame del parlamento.

È comunque in corso la redazione del regolamento ministeriali previsto dall'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 che riassumerà e ribadirà i tempi dell'azione del ministero, includendovi i termini concernenti la liquidazione ed il pagamento delle provvidenze stabilite per le stagioni concertistiche e liriche. In proposito si è in attesa della imminente pubblicazione e diffusione del parere di una commissione speciale del Consiglio di Stato in ordine allo schema di regolamento di altre amministrazioni, parere nel quale sembra sarà contenuta una proposta di regolamento tipo nella materia.

In attesa dei due interventi normativi suaccennati valgono in ogni modo le regole delle circolari annualmente emanate.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Re-bulla.